

Carliere Lima G. B. fu Giose

S. Giovanni Bianco (Bergamo)

Derivazione l'acqua

At. pop. Achille Giannini

Via Torino 7

Id. = 40762

Francesco Lima

S. Giovanni Bianco (Bergamo)

1
Prego sig. Anna,

Ho conferito questa ~~oggi~~
~~metta~~ con l'amico che era appena tornato
dal Veneto. Non ho ricavato dal colloquio
lumi maggiori: ~~di quelli che~~ I funzionari
compiuto il loro ufficio di concedere ~~essi~~
e di riconoscere utenze, non si preoccupano
più di tutte le successive controversie
~~che~~ alle quali quindi non danno impor-
tanza. Per questo la questione centrale
se cioè spetti all'intera sottesa un
indennizzo pari a quello che sarà determi-
nato dal decreto di riconoscimento, oppure
un indennizzo minore, non ~~ha fatto~~
~~essere~~ ^{stata} risolta dall'esperto primo amico.

Egli consiglia di vedere (cioè che è pacifico
ed ovvio) ~~per~~ il decreto di riconoscimento
e se questo può fondatamente
ritenersi eccezionale, ~~ed~~ ammettendo una
forza non effettivamente utilizzata
nel trentennio, impugnare il decreto

stesso
davanti al Tribunale delle Acque. 112

Intanto però si affaccia la questione
urgente di provvedere - in assenza e
in attesa del decreto di ricorsiimento
all'utenza sottesa in modo che essa,
quando si vedrà togliere l'acqua, non
possa pretendere danni.

A tal fine anche l'amico appura
il divisato interpello alla Ditta Dentella
perché essa si presti, fin d'ora, a
~~di concedere la mia intesa, magari~~
~~provvisoria, in attesa del decreto~~
~~di ricorsiimento.~~

Per questo interpello io ho stesa una
formula che ~~mi~~ in gran parte, è
quella contenuta nella terza versione.
Ma vi sono aggiunte sulle quali
richiamo la sua attenzione.

1° Ho voluto accennare che la clausola
pretesa dai Dentella - Crespi non ha ragione
d'essere, perché l'uso è già previsto
nel decreto di concessione ~~della~~ dell'

3

Stato, ~~che~~ al quale solo spetta il diritto
di determinare l'uso ed eventualmente
di modificarlo.

2° Ho voluto ripetere la formula del
decreto: ~~fin~~ intenze, legittimamente
costituite. Perciò ho detto, fin intenzioni,
che si dovrà preliminarmente
accertare la legittimità dell'intenza.

3° Ho voluto riprodurre quella parte
dell'art. 45 che ci interessa, giacché
è bene che i Dentella l'abbiano
subito davanti.

Circa il contegno da tenersi nel convegno
credo che debba:

1° Chiedere la dimostrazione della
costituzione legittima dell'intenza, e poiché
i Dentella dinanno che il decreto di rivo-
namento è in corso, insistere perché
l'eventuale accordo sia definitivo e non
provvisorio. Se i Dentella non vorranno
impegnarsi e in attesa del riconoscimento

4
far constare che ^{sono} Vessi che intendono
dilazionare la soluzione, e quindi
essi debbono assumere ^{poi} tutte le
responsabilità dell'indugio.

2° Passando all'esame dell'effettiva
utilizzazione far constare che
l'attuale utilizzazione non solo
è diversa da quella effettivamente
utilizzata nel trentennio, ma
includere una derivazione aggiunta
in via precaria. Perciò non si
può prendere a base l'attuale
utilizzazione, ma occorre riconstituire
^{idealmente} quella che esisteva prima
dei recenti lavori.

3° Per tale riorganizzazione servirà
oltre che delle notizie ricevute, del
contratto di acquisto 4 ottobre 1929
notaio P. M.

Non darsi che durante il convegno, la
Ditta Dentella si induca a riprendere
le trattative ^{antiche} per una cessione ~~del~~ del
suo diritto ^{di tutto campo in denaro.} ~~in materia che~~ ~~che fare~~
~~conglobato~~ ~~che verrebbe così assorbito~~
~~nella concezione prima.~~ In tal
caso si potrebbe superare le ~~difficoltà~~
~~del~~ pretese circa la clausola dell'uso ^{degli energia}
stabilendo che i diritti d'acqua Dentella
vengono acquistati per essere assorbiti
nella concezione prima nella quale
e' già regolata circa l'uso ~~del~~
~~decreto di concezione~~ rientrano
ai patti e condizioni interamente. Come
sa il decreto di concezione regola
l'uso, ^{risponde già, per quest'anno.} ~~che è stato~~ ~~ha il diritto~~ ~~esistente~~
~~di regolare anche in avvenire.~~

con i migliori saluti

Roma, 24 giugno 1937

2 copie in volume

1

Nei due colloqui che avemmo lo scorso anno 1936 con il vostro procuratore e con l'ing. Battaneo della spelt. Società Brespi esaminammo in via preliminare le possibili basi di un eventuale acquisto da parte della vostra Ditta del diritto d'acqua delle Fucine (Brembo - ramo di Olmo), diritto d'acqua destinato ad essere sottratto dalla derivazione della quale noi abbiamo la concessione. Nei detti colloqui non è stato possibile raggiungere l'accordo per la ~~vostra~~ vostra pretesa di aggiungere ~~la~~ una clausola relativa all'uso avvenire dell'energia, quasi che non fosse sufficiente la clausola inserita ~~nel decreto~~ nel decreto di concessione dello Stato, al quale solo spetta il diritto di determinare questo uso ed eventualmente di modificarlo.

Soltanto, durante la ~~durante la~~ sospensione delle trattative, sono stati iniziati da noi i lavori per la costruzione del nuovo impianto, ed ora prevediamo che esso entrerà in funzione nella prossima stagione autunnale, così che in tale stagione la portata del Brembo - ramo di Olmo verrà deviata per intero.

Il decreto di concessione del 12 settembre 1935 ~~ci~~ ^{Reale} ci dà diritto di sottrarre la vostra utenza, ~~già~~ ~~nel~~ stabilendosi nel

2
decreto stesso, che « tutte le utenze, legittima-
mente costituite, dovranno essere inden-
nizzate a norma di legge. »

Pertanto ci pregaranno avvertirci che, in
ottemperanza al detto decreto, e previo
accertamento della legittimità dell'utenza, mi-
siano pronti a stabilire l'indennizzo
determinato dall'art. 45 del Testo Unico sulle
Acque e Impianti elettrici approvato con
R.D. 11 dicembre 1933 N. 1735. Tale articolo
suona così: « Il concessionario è tenuto ad
« indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo
« loro a propria cura e spesa, una corrispondente
« quantità di acqua, e, nel caso di impianti
« per forza motrice, una quantità di energia
« corrispondente a quella effettivamente uti-
« lizzata, provvedendo alle trasformazioni
« tecniche necessarie in guisa da non
« aggravare o pregiudicare gli interessi
« degli utenti preesistenti. »

Per determinare la quantità di energia
che noi dovremo mettere a disposizione
in località Incine e che deve essere
~~equivalente~~ ~~perfettamente~~ corrispondente
a quella che era da noi effettivamente

3

utilizzata a mezzo del macchinario es-
istente prima della recente trasformazione,
e per definire le trasformazioni tecniche
che a noi spettasse di effettuare, a
termini del ricordato articolo di legge,
vi preghiamo di fissarci in appun-
to sul posto.

In attesa di ricevere, prima del
luglio prossimo, una risposta che
stabilisca il giorno e l'ora del convegno,
vi saluteremo ecc. ecc.

Francesco Cima
San Giovanni Bianco
1937-XVP-25

Eccellenza Onor. Avv. IVANOE BONOMI

Nei nostri colloqui ho sempre dimenticato una circostanza che indubbiamente Ella potrà approfondire e cioè: Quando l'Orobia per conto dei Dentella, o i Dentella, a suo tempo presentarono domanda per il riconoscimento dei noti antichi diritti, avevano allegato un disegno dimostrativo - che credo sia anche obbligo unire alla domanda - dal quale devono risultare i vecchi motori idraulici ecc. ecc. Si è cercato già, tempo addietro, di poter sapere qualcosa qui al Genio Civile, ma non ci è mai potuto venire a conoscenza di nulla. Si è pensato - e probabilmente sarà - che l'incarto sia stato inviato al Ministero e che qui non sia restata alcuna traccia, e meno che non si potesse o non si volesse dir niente. Il conoscere ora come fu stilata la domanda di riconoscimento OROBIA-DENTELLA, può essere per noi molto utile, tanto più se questa fosse proprio stata fatta dall'Orobia sino dal 1922, quando aveva tutto l'interesse a far risultare il minimo possibile di potenza utilizzabile anche in relazione ai patti risultanti dall'Istrumento 1922. Il conoscere tali estremi (meglio ancora se possibile avere una copia o anche solo uno schizzo dei disegni allegati alla domanda stessa) può essere di grande vantaggio nelle eventuali discussioni che dovrà fare il tecnico. Penso che non Le dovrebbe tornare difficile poter sapere e la pregherei darmene comunicazione.

A chiarire meglio tutto è opportuno sapere che l'Ingegnere che fece il progetto di massima della nostra domanda di concessione e che stilò anche i ricorsi contro i Dentella, ricorsi dei quali

./././.

INTELLIGENZA

Ella tiene qualche copia, non ha più proseguita questa pratica anche per il fatto che non è più
professionista libero avendo assunto un impiego. Richiestogli a suo tempo, in qual modo ebbe i
dati riferenti alle potenze nominali dei diritti in parola, dati usati sempre nei ricorsi so-
pra accennati, mi sembra - non ricordo più con esattezza - accadde di averli rilevati dalla
domanda di riconoscimento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Non so se queste domande vengono
sempre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; ma se è vero la pubblicazione che interessa dovrebbe
essere avvenuta verso il 1922 e questa si potrà ricavare ciò che noi ora desideriamo.
Ho ottenuto leggerla unitamente anche a quanto intesi alla visita dei giorni scorsi e ho
immediatamente riversato.



Il conoscere tali dati (e se ho ancora se possibile avere notizie e anche solo una notizia
dei ricorsi ufficiali alla domanda stessa) può essere di grande vantaggio nella eventuale discussione
che avrà fatto il diritto. Questo non lo dovrebbe essere difficile poter sapere e la risposta
nel termine convenuto.

Egregio sig. Cima,

Roma, 27 giugno 1953

Rispondo al suo espresso
del 25 corr, avvertendola che io le ho
scritto in data 24.

Mi è impossibile ottenere visione
dell'invio al Ministero, ma credo che
non le sarà difficile ottenere
notizie esatte al Genio Civile di
Bergamo, dove certo è rimasta
traccia della complessa pratica.

Intanto a ~~mezzo~~ ^{mezzo} ~~che~~ ^{che} ~~il~~ ^{il} ~~verbale~~ ^{verbale} di visita ⁱⁿ
data 31 gennaio 1956, ^{che ella mi ha consegnato,} posso ^{ricostituire}
esattamente le varie fasi delle
domande Probia - Dentella.

C'è una domanda Probia del
1° luglio 1922, con un disegno allegato
per ^{ottenere il} riconoscimento dell'antico diritto
di derivare. ^{Il disegno è} ~~il~~ ^{indubbiamente}
indicato il canale derivatore in
corrispondenza del bacino di ^{crudo}
giacché il suo ingegnere ^{Migliavacca}
invoca quel disegno ^{per dire}
che successivamente si è modificata
sostanzialmente l'intesa.

Il 3 settembre 1935 la Ditta
Dentella ha chiesto la concessione
in via di sanatoria e in
via precaria per aumento
di potenza della derivazione
sul Brembo.

Naturalmente trattandosi non
di semplice rinnovamento ma
di concessione in via di sanatoria
e in via precaria, doverasi
far luogo alla prescritta pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicazione è stata
omessa ~~per~~ in virtù del
secolo capoverso dell'art. 49
della Legge sulle acque, ritenendosi
~~che~~ che, per aumentare la potenza
non venissero modificate le
opere di raccolta, di regolazione
e presa, e restituzione dell'acqua
e uso.

Comunque la domanda e il
relativo progetto ^{deputato} sono state messi
a disposizione del pubblico
per 15 giorni a partire
del 1 gennaio 1936.

A mio credere anche ~~nella~~
~~grafica~~ ^{nel} del 'Problema' del 1922 non
saranno stati indicati i motori
idraulici ecc. ecc., ma ~~si~~ soltanto
il canale aduttore, ~~il~~ i
bacini di carico e scarico, i dislivelli
relativi e quanto altro può
servire a stabilire l'intera
e non il suo uso ~~pratico~~.

Ad ogni modo l'ing. Bigli
vacca, che quei disegni ha
veduto, potrà esserle preciso.
Con i migliori schizzi.

Prestazioni al sig. Cima

25 maggio 1937. Incontro a
Milano. Conferenza nello studio Belotti

1° giugno 1937. Conferenza ^{a Roma} Cima dopo
un colloquio con Petrucci.

3 giugno. Pareere di pag. 9 -

22 giugno. Due conferenze con sig. Cima

23 giugno. Altra conferenza Cima ^{a Roma}

24 giugno. Spedizione istruita al sig.
Cima -

26 giugno. Nuova risposta a Cima -

Francesco Cina

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

S. Giov. Bianco, 29/6-1937

Eccell. Onor. Avv.

IVANOE BONOMI

R O M A

Ho ricevuta la sua lettera del
24 corrente con quanto accluso ed anche quella del
27 corrente.

Dovendo giovedì della corrente set-
timana essere a Roma per altra pratica, ne approfitt-
terò per passare anche da Lei.

Coll'occasione Le comunico che, nel
Bollettino Ufficiale N. II dell'II Aprile 1936 del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici, ho trovato a pag. 338
l'art. 46 - sotto il titolo: Assorbimento di utenze.
Utilizzazione di opere e di acque pertinenti ad al-
tri utenti. - che può interessare. Forse Lei lo co-
nosce già, ma mi è parso opportuno richiamarlo.

Distinti saluti



S. Gio. Bianco 3 Luglio 1934

Sigg. TULLIO, EUGENIO, GIOCONIO e RINALDO FRATELLI DENTELLA fu Daniele

S. MARTINO DEI CALVI
(Prov. di Bergamo)

Nel colloqui che avemmo lo scorso anno 1933 con il vostro Procuratore e con l'Ing. Cattaneo della Spett. Società Crespi, esaminammo in via preliminare le possibili basi di un eventuale acquisto da parte della nostra Ditta del diritto di derivazione acqua fiume Brembo (ramo di Olmo) delle Fucine in Comune censuario di Piazza Brembana, diritto d'acqua destinato ad essere sotteso dalla derivazione della quale noi abbiamo la concessione. Nei detti colloqui non è stato possibile raggiungere l'accordo per la vostra pretesa di aggiungere una clausola relativa all'uso avvenire dell'energia, quindi che non fosse sufficiente la clausola iscritta nel decreto di concessione dello Stato, al quale solo spetta il diritto di determinare questo uso ed eventualmente di modificarlo.

Intanto durante la sospensione delle trattative sono stati ^(da noi) iniziati i lavori per la costruzione del nuovo impianto ed ora prevediamo che esso entrerà in funzione nella prossima stagione autunnale, così che in tale stagione la portata del Brembo ramo di Olmo verrà deviata.

Il Decreto reale di concessione del 12 Settembre 1933-XIII- ci dà diritto di sottendere la vostra utenza, stabilendosi nel decreto stesso che "tutte le utenze, legittimamente costituite dovranno essere indennizzate a norma di legge".

Pertanto ci preghiamo avvertirvi che, in ottemperanza a detto decreto, e previo accertamento della legittimità dell'utenza noi siamo pronti a stabilire l'indennizzo determinato dall'art. 45 del T.U. sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Tale articolo suona così: "Il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa ~~non~~ da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti."

Per determinare la quantità di energia che noi dovremo mettere a disposizione in località Fucine e che deve essere corrispondente a quella che era da voi effettivamente utilizzata a mezzo del macchinario esistente prima della recente trasformazione e per definire le trasformazioni tecniche che a noi spettasse di effettuare, a termini del ricordato articolo di legge, vi preghiamo di fissarci un appuntamento possibilmente fra il 16 ed il 20 Luglio prossimo venturo.

In attesa di ricevere, prima del 10 luglio prossimo una risposta che stabilisca il giorno e l'ora del convegno, Vi salutiamo,

Spett. Sig. Fratelli Dentella,

In data 9 luglio 1935
abbiamo loro indirizzato una lettera
raccomandata, di cui possediamo la rice-
vuta di ritorno, con la quale
esposti i termini ~~e~~ ^{esposti} precisi dei nostri
rapporti scaturenti dal sottordinamento
del loro impianto per effetto della nostra
concezione decretata il 12 settembre 1935
~~non~~ li invitavamo ad un appunta-
mento ~~per~~ per stabilire, a termini
della legge vigente, la quantità
di energia da mettere a loro disposi-
zione nel momento - non troppo
lontano - in cui entrerà in funzione
il vostro impianto. Nella predetta
~~Nella predetta~~ lettera ^{firmavano} ~~indicavano~~ la
data del 10 luglio corrente anno
terminare per avere una risposta ^{come}
precisa circa il giorno e l'ora
del ^{proposto} convegno che noi indicavamo
potersi ~~to~~ possibilmente ~~far~~ ^{convocare}
~~nei~~ ~~per~~ negli allora prossimi
giorni ~~di~~ fra il 16 e il 20 luglio.

UFFICIO TELEFONICO

Valta Montomasina

AVVISO DI CONVERSAZIONE N. *244*

La S. V. è invitata a recarsi presso questo Ufficio

oggi alle ore _____ *per una conversazione telefonica richiesta*

dal Sig. *22*

di *S. Pellegrino*

L'IMPIEGATO

li 21 7 1937 193 ore *9.30*

Consegnato al fattorino alle ore _____

Mod. 572 - 30.000×100×2 - S-933

Al Sig. *S. C. Bonomi*

Valta

Fig. Anna
venuta a Gallo. con
prof. De Marchi.

24 luglio 1997
Sabato

C/L

RACCOMANDATA CON RICEVUTA
DI RITORNO
=====

Sigg. FRATELLI DENTELLA fu Daniele

S. MARTINO DE' CALVI

(Prov. di Bergamo)

CIMA FRANCESCO, Dott. VITO e
Rag. ADELCHI Fratelli fu G.B.

30 Luglio 1937-XV-

Sigg. TULLIO, EUGENIO, GIOCONDO e RINALDO Fratelli DENTELLA fu Daniele

S. Martino de' Calvi (Bergamo)

In data 3 Luglio 1937 vi abbiamo indirizzata una lettera raccomandata - di cui possediamo ricevuta di ritorno - con la quale, esposti i termini precisi dei nostri rapporti scaturiti dal sottendimento del vostro impianto per effetto della nostra concessione decretata il 12 Settembre 1935, vi invitavamo ad un appuntamento per stabilire, a termini della legge vigente, la quantità di energia da mettere a vostra disposizione nel momento - non troppo lontano - in cui entrerà in funzione il nostro impianto.

Nella predetta lettera fissavamo la data del 10 Luglio corrente anno come termine per avere una risposta precisa circa il giorno e l'ora del proposto convegno, che noi indicavamo potersi possibilmente convocare negli allora prossimi giorni fra il 16 e il 20 Luglio.

Dobbiamo pertanto constatare che è largamente trascorso il termine posto alla vostra risposta, talchè il silenzio che ancora perdura, deve interpretarsi come un rifiuto a prestarsi alle intese dirette a stabilire l'indennizzo prescritto dalla legge.

Nel fare questa constatazione dobbiamo declinare ogni e qualsiasi responsabilità circa i danni che potranno derivare dalla mancanza di un tempestivo accordo che dovrebbe precedere la messa in funzione del nuovo impianto di cui siamo concessionari.

Salutandovi

Cima Francesco, Dr. Vito e
Rag. Adelchi Flli fu G.B.

risposta da Volta il 31 luglio 37

Francesco Cina

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

S. Giovanni Bianco, 30/7-1937.

invernalmente che non ho trovato

Eccellenza Onor. Avv. *Chiodi*

ESPRESSO

IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Riceviamo pregiato di Lei biglietto 27 corr.
con minuta per i Sigg. Dentella e qui le uniamo co-
pia della lettera inviata agli stessi.

Contiamo che Ella nel frattempo abbia fatte
le pratiche, di cui parliamo nel nostro ultimo incon-
tro, per trovare la persona che possa conferire di-
rettamente coi veri interessati.

Resto sempre in attesa di sue nuove, così
come io - nel caso pervenisse qualche risposta -
gliene darò comunicazione onde stabilire come com-
portarci in conseguenza.

PregoLa intanto gradire i miei distinti sa-
luti

A 1 allegato



"Le Assicurazioni d'Italia,"

Società Anonima di Assicurazioni e Riassicurazioni

Capitale Sociale L. 15.000.000 inter. versato

SOCIETÀ COLLEGATA CON L'ISTITUTO NAZIONALE

DELLE ASSICURAZIONI

Direzione Generale — ROMA — Via. S. Basilio 14

RAMI ESERCITATI: INCENDIO - INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE - FURTI E FIDEJUSSIONI - TRASPORTI - GRANDINE - AERONAUTICO - RISCHI CINEMATOGRAFICI.

Premi dell'Esercizio 1936 L. 59.995.525

Capitale e riserva al 31 dicembre 1936 38.445.947

Monte Premi 169.780.849

Credito Italiano

Capitale L. 500.000.000 - Riserve L. 300.000.000

DEPOSITI FRUTTIFERI in Conto corrente e su libretti di risparmio al portatore e nominativi, liberi o vincolati - Deposito circolare fruttifero.

OPERAZIONI DIVERSE Conto corrente di corrispondenza - Incassi e Sconti di cambiali - Emissione Assegni - Compra Vendita cambi e titoli - Aperture di credito.

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

"FIUME,"

Soc. An. di Assicurazioni e Riassicurazioni

Capitale Sociale L. 20.000.000

Versato L. 10.000.000

Società fondata col concorso e la partecipazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

ASSICURAZIONI INCENDI - INFORTUNI - FURTI - TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE

FIUME - Corso Vitt. Emanuele III. N. 39

CARTIERE PIETRO MILIANI

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale L. 10.000.000 inter. versato

FABRIANO

SPECIALITÀ IN CARTE A MANO ED A MANO-MACCHINA ARTISTICAMENTE FILOGRANATE PER TITOLI E PER AZIONI

CARTE A MACCHINA
D'OGNI QUALITÀ

CARTE SOPRAFFINE PER CORRISPON-
DENZA E STAMPA

CARTE PER DATILOGRAFIA



PALAZZO DELLA SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE IN ROMA
CORSO UMBERTO I° 307

BANCO DI ROMA

CAPITALE L. 200.000.000
INTERAMENTE VERSATO



più di 105 chilometri all'ora
meno di 9 litri per 100 Km.

LA NUOVA
BALILLA

Cristalli SECURIT

CILINDRATA 1100

- motore 4 cilindri, valvole in testa, testata d'alluminio.
- sospensione anteriore speciale a ruote indipendenti.
- guida con comando indipendente alle due ruote.

AERODINAMICA

LA SOCIETA'

PER AZIONI

RIVISTA PRATICA QUINDICINALE

Direttore - Fondatore: **Avv. Comm. GIUSEPPE CIMINO**

Direzione ed Amministrazione della Rivista: **ROMA - VIA SARDEGNA, 17**

Corrispondente in Francia: **Avv. Texier Paolo - Rue de la Feuille 2 - Parigi**

La Rivista tratta particolarmente i rapporti delle società per Azioni:

1) con l'Amministrazione giudiziale (studi di attualità, giurisprudenza italiana ed estera, questioni e decreti in sede di omologazione, note giuridiche, vertenze giudiziarie, ecc.);

2) con l'Amministrazione Centrale e Uffici dipendenti (Commenti sugli atti e disposizioni dell'Amministrazione Centrale; provvedimenti e decisioni dei singoli Ministeri; disegni di legge ital. ed est.; materia tributaria; giurispr. amministrat. contenziosa e minist., ecc.);

3) col Mercato e con la Finanza (Cenni sui Mercati italiani ed esteri; Movimento delle Società per Azioni, rassegne economiche e finanziarie, statistiche di produzione e lavoro; principali industrie, Banche, Caselle di Commercio, dogane, rapporti consolari, informazioni varie, ecc.).

Tutti i diritti relativi alla produzione dell'ingegno sono riservati a norma delle vigenti leggi

LITTORIA

LA NUOVA MACCHINA ITALIANA DA UFFICIO



N. 10

CESARE VERONA

TORINO

FILIALE DI ROMA

Via Due Macelli, 3

Telefono 62-194

SOMMARIO

Dell'abuso di diritto delle società
S. MOLIERAC
I consorzi industriali
ARGENTARIUS
La marina da carico e l'economia imperiale
On. GIOVANNI PALA

QUESTIONI E RIF. DI ATTUALITA'
Le condizioni della ripresa economica mondiale
SOCIETA' ALLA RIBALTA
La "Pinsider",

CORTI E TRIBUNALI

Giurisprudenza Italiana
Giurisprudenza del Lavoro
Giurisprudenza Estera
Costituzione di società, clausole statutarie e
Provvedimenti Giudiziali in sede di omologazione

NOTE E SENTENZE

Intorno alla surrogazione del liquidatore
LEGISLAZIONE E PUBBL. AMMIN.
La legge sui consorzi volontari di produzione
e di vendita.
La disciplina dei nuovi impianti industriali
L'emissione della IRI-Ferro
L'imposta sul consumo di energia elettrica
Commissione Centrale I. D.

MERCATO E FINANZA

La difesa del prodotto italiano dinanzi alle
Corporazioni
Ancora della dinamica delle società azionarie.
Gli scioglimenti
L'indice dei prezzi dei titoli azionari
Dell'attività economica delle colonie
Investimenti stranieri e profitti industriali agli
Stati Uniti
Recensioni



TORINO

Sezione Automobili

Sedi di vendita per l'Italia

Ancona - Bari - Bologna
Cagliari - Catania - Cosenza
Firenze - Genova - Livorno
Milano - Napoli - Padova
Palermo - Pescara - Roma
Sassari - Siena
Torino - Trieste

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per un anno: in Italia L. 50 - all'estero L. 100 - Un fascicolo separato L. 3 - Arretrato L. 6 - Doppio L. 5 - Arretrato L. 10

Gli abbonamenti non disdetti due mesi prima della scadenza s'intendono rinnovati

I pagamenti sono anticipati. Gli assegni bancari mandati per abbonamenti devono essere pagabili in Roma

La rivista può anche richiedersi per mezzo delle principali Librerie d'Italia — Depositarie speciali le Librerie aderenti all'Anonima Libreria Italiana (Fratelli Treves, Istituto Italiano Arti Grafiche, le Monnier, Paravia, Società Editoriale Italiana, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Zanichelli, ecc.)

Per la pubblicità e abbonamenti rivolgersi agli Uffici della Rivista in ROMA - Via Sardegna, 17

LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA

raccomanda per chi viaggia l'uso dei suoi

B. C. I. Travellers' Cheques

assegni per viaggiatori

rilasciati (franchi di commissioni e spese) in
lire italiane, franchi francesi, dollari e sterline

per i pagamenti ordinari, l'uso dei suoi

Assegni "Vade Mecum,"

fruttiferi d'interessi

per chi deve custodire valori, l'uso delle sue

Cassette di Sicurezza

armadi e cassette di vario formato



MONTECATINI

INDUSTRIE MINERARIE E CHIMICHE

PRODOTTI MINERARI • PRODOTTI METALLUR-
GICI • PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA

135 STABILIMENTI • 60 MINIERE E CAVE
12 CENTRALI ELETTRICHE



MONTECATINI

SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA ED AGRICOLA
MILANO • VIA PRINCIPE UMBERTO N. 18

CIMA FRANCESCO
San Giovanni Bianco
Bergamo
=====

San Giovanni Bianco 2 Agosto 1937-XV?-

ESPRESSO

Eccellenza Onor. Avv.

IVANOE BONOMI

Cassone del Garola (Prov. di Parma)

~~VOLTA MANTOVANA~~
=====

Ricevo gradita Sua 31 Luglio u.s. e ne prendo atto.

Riceviamo pure dai Dentella lettera raccomandata - di cui uniamo copia - ed alla quale è necessario rispondere immediatamente con una messa a punto, perchè i fatti stanno esattamente così:

Trascorso il periodo di tempo entro il quale dovevano fissarci l'appuntamento - cioè passato il 20 Luglio - incontrato sul posto uno dei Fratelli Dentella e sempre lo stesso, prima mio nipote Ing. Giannino e dopo qualche giorno io personalmente, gli abbiamo detto di non aver avuto riscontro alla nostra raccomandata. Al che rispondeva di aver visto sul tavolo una minuta di lettera ma di non sapere se suo fratello avesse spedita la lettera di cui a tale minuta. Il giorno 24 Luglio, proprio quando io mi trovavo da Lei, questi Sigg. Dentella telefonarono dicendo di rivolgerci direttamente per il diritto di acqua alla Soc. Crespi e null'altro.

Non ho creduto il caso allora scendere al pettegolezzo di questa telefonata e comunicargliela; ma ora pare che le cose vengano imbrogliate ad arte ed in mala fede allo scopo di menar il can per l'aia.

Prima di tutto, la risposta, di qualunque tenore dovesse essere, è arrivata fuori tempo; in secondo luogo la risposta stessa esprime una cosa che non è perfettamente quella detta per telefono che esse vuole confermare, perchè telefonicamente c'è stato comunicato: "per quanto riguarda il diritto d'acqua di rivolgersi alla Crespi" mentre per lettera ci venne detto che il diritto d'acqua è stato ceduto alla Crespi alla quale di conseguenza dovremo ri-

*Lettera Tel. Gauda*Segue lettera Ecc. Onor. Avv. IVANOE BONOMI - ~~VELLA BARTOLINI~~ - foglio 2°

volgerci ecc. ecc. Infine appare evidente che i Dentella, ricevuta la nostra raccomandata, non avevano bisogno di lasciar trascorrere i termini per comunicarci l'avvenuta cessione e la necessità di rivolgerci alla Crespi, alla quale naturalmente noi non potevamo pensare, nulla risultando di ufficiale della cessione stessa.

Per tutto questo credo sia perciò opportuno rispondere in termini legali per stabilire:

- 1° = Che nessuna risposta alla nostra raccomandata con ricevuta di ritorno è pervenuta nè entro il termine dato del 10 Luglio e neppure entro il 20 Luglio termine massimo indicato per l'appuntamento.
- 2° = che solo dopo qualche giorno ed in seguito a nostre interrogazioni uno dei Fratelli e precisamente il Sig. Eugenio, risponde di aver visto in istudio una minuta di una lettera che invece poi non è stata mandata;
- 3° = che infine - sempre trascorsi i termini - fanno una telefonata e la confermano a parecchi giorni di distanza (come detto prima in modo non perfettamente uguale) per dire di rivolgersi alla Soc. Crespi alla quale è stato ceduto il diritto d'acqua.

Ufficialmente i proprietari sono loro, cioè i Dentella, e se non lo sono più era loro dovere trasmettere subito la nostra lettera raccomandata del 3 Luglio alla Crespi avvisandoci che la risposta avrebbe dovuto arrivare dalla stessa. O per lo meno avrebbero dovuto riferire in base a quale titolo (atto di vendita) non sono più proprietari, ciò però che è da escludere perchè - inter nos - sappiamo che il decreto atteso è a nome Dentella.

Premesso quanto sopra, Ella vorrà compilarci una minuta di lettera raccomandata da inviare a questi Signori, i quali - come si vede - d'accordo con la Crespi, hanno tutta la volontà di svisare le cose e tirarle per le lunghe. - Ben distintamente La salutiamo.

H. 1 Allegato

DITTA DENTELLA DANIELE & FIGLI

FABBRICA SERRAMENTI - MOBILI COMUNI ED ARTISTICI

LAVORAZIONE MECCANICA DEL LEGNO

S.MARTINO DE' CALVI - PIAZZA BREMBANA - (Bergamo)

COPIA

Piazza Brembana, 31 Luglio 1937

RACCOMANDATA

SPETT.FRATERNAL

SIGG. CIMA FRANCESCO

DET.VITO

RAG. ADELCHI

fu G.B.

S.GIOVANNI BIANCO

Alla Vs/ 3 Luglio c.A., abbiamo risposto telefonicamente ad un componente la Vs/ Spett.Ditta di nome Ermenegildo, confermando quanto avemmo occasione di dire verbalmente al Vs/ Sig. Francesco e cioè:

Che il diritto d'acqua è stato da noi ceduto alla Spett/ S.An. CRESPI, alla quale dovrete rivolgere le Vs/. richieste.

Speravamo che tale comunicazione fosse portata a conoscenza di tutti Voi Sigg.Interessati, diversamente ci saremmo fatti dovere di venire personalmente a riferire.

Vogliate scusare del contrattempo e sempre a Vs/ disposizione; distintamente Vi salutiamo.

p. DENTELLA DANIELE & FIGLI

Sig. Dentella,

La loro lettera del 31

luglio u.s. ci ha molto sorpreso.

Con la vostra lettera del 3 luglio ~~ci~~ ^{raccomandata}

chiedevamo, entro il 10^{di} luglio, una

risposta precisa per un convegno

da tenersi non più tardi del 20

luglio stesso. ~~Però~~ ~~il tale lettera non~~

~~era ancora~~ Eravamo pertanto ^{nella leggerezza}

attesa di una risposta tanto più

uno della loro famiglia, aveva

referito, dietro nostra interrogazione

~~che era~~ di aver visto una

minuta di lettera, ~~in cui~~

mente non ha più avuto corso. Soltanto

dopo trascorso ~~il~~ il termine

^{posto da noi} per la ~~la~~ loro risposta e il

termine indicato per il convegno

ci è giunta una telefonata che

avverterebbe ~~che~~ ^{che} il diritto d'acqua

~~è stato~~ trasferito alla Spett. Soc. A. (Pesi).

~~La situazione per noi~~
Dichiarare subito che la ~~nostra~~
~~società non~~ atteggiamento e
la nostra posiz. giuridica non sono
affatto mutate per il fatto della
cessione dell'utenza alla Ditta Ditta
Grespi. Poiché l'istitut. per il ^{trascorso}
sperimento dell'utenza è stato chiesto
dai Fratelli Dentella e per ^{che} a
noi ^{si sono ancora in possesso di elementi da quali} ~~non~~ ~~risulta~~ ~~assoluta~~ ~~che~~ ~~l'utenza~~
^{che} ~~l'utenza~~ ~~è~~ stata regolarmente ceduta
a termini di legge, noi dobbiamo
rivolgerci ancora alla Ditta Fratelli
Dentella. Sarà ~~con~~ indubbiamente
cura ^{di} loro ~~di~~ fare avvertita
la Soc. Su. Grespi di sostituirsi alla
loro Ditta nei rapporti con noi
e quindi di rispondere alla nostra
lettera raccomandata del 3 luglio
~~che~~ ~~certamente~~ ~~la~~ ~~di~~ ~~la~~ ~~Soc. Su.~~
~~Grespi~~ ~~avrà~~ ~~da~~ ~~loro~~
~~diretta~~ ~~a~~ ~~preordinare~~

^{prendere gli opportuni}
~~per~~ attesa a ~~prevedere~~ ^{per} ~~avanti~~
per il sottordinamento del loro
impianto. ~~per~~

In attesa di ricevere entro
il 15 agosto corrente mese,
una precisa risposta a
della loro Ditta ⁱⁿ ~~colleganza~~ ^{colleganza} con
la Loc. An. Crespi, e diretta-
mente dalla Loc. Crespi in
surregazione della loro Ditta
~~che~~ dobbiamo dichiarare,
che decliniamo fin d'ora
ogni e qualsiasi responsabilità
per la ^{eventuale} mancanza di ~~un~~ tempe-
stivi accordi ~~per~~ ^{relativa al} ~~sottordinamento~~
del loro impianto.
Con saluti.

Francesco Cina

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

S. Giovanni Bianco, 5/8-'37

Ecc. Onor. Avv.

IVANOE BONOMI

CASSONE DEL GARDA

(Prov. di Verona)

Ricevo pregiata sua **3** corr. con
l'unita minuta.- Le mando, per regolarità -
la copia della lettera oggi stesso spedita
ai Sigg. Fratelli Dentella.

Distintamente La riverisco

N. I Allegatò



COPIA

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI
RITORNO

Sigg. FRATELLI DENTELLA fu Daniele

S. MARTINO de' CALVI

(Prov. di Bergamo)

CIMA FRANCESCO, Dott. VITO e
Rag. ADELCHI Fratelli fu G.B.

=====

5 Agosto 1937-XV-

Sigg. TULLIO, EUGENIO, GIOCONDO e RINALDO Fratelli Dentella fu Daniele

S. Martino de' Calvi (Bergamo)

La loro lettera del 31 Luglio u.s. ci ha molto sorpresi. Con la nostra raccomandata del 3 Luglio noi chiedevamo, entro il termine del 10 Luglio, una risposta precisa per un convegno da tenersi non più tardi del 20 Luglio. Eravamo pertanto nella legittima attesa di una risposta, tanto più che uno della loro famiglia ci aveva riferito, dietro nostra interrogazione, di aver vista una minuta di lettera che indubbiamente non ha più avuto corso. Soltanto dopo trascorso il termine posto da noi per la risposta e il termine indicato per il convegno, ci è giunta una telefonata per avvertirci che il loro diritto d'acqua è stato ceduto e trasferito alla Spett. Soc. Anon. Crespi.

Dichiariamo subito che il nostro atteggiamento e le nostre intenzioni non sono affatto mutate per il fatto della asserita cessione di utenza. Ma poichè il riconoscimento dell'utenza è stato chiesto dalla Ditta Fratelli Dentella e poichè noi non siamo ancora in possesso di elementi dai quali risulti che tale utenza sia stata regolarmente ceduta a termini di legge, noi dobbiamo ancora rivolgerci alla Ditta Fratelli Dentella. Sarà indubbiamente cura loro di fare avvertita la Soc. Anon. Crespi di sostituirsi alla loro Ditta e quindi di rispondere alla nostra raccomandata del 3 Luglio, intesa a prendere gli opportuni accordi per il sottendimento del loro impianto.

In attesa di ricevere entro il 10 Agosto corr. mese, una precisa risposta della loro Ditta in colleganza colla Soc. Anon. Crespi o una risposta della Spett. Soc. Anon. Crespi in surrogazione della loro Ditta, dobbiamo dichiarare che decliniamo fin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità per la mancanza o il ritardo di tempestivi accordi relativi al sottendimento del loro impianto.

Salutandovi

Cima Francesco, Dott. Vito e
Rag. Adelchi Fratelli fu G.B.

19 agosto 1923

Egregio sig. Anna,

Ho avuta la
sua lettera espresso del 18 corr.
Certamente la tattica
dei' sigg. Dentella e' quella
di' guadagnare tempo
e intanto di' non
concludere.

Sinora, e finche' la
utopia non sia caduta

col mila asta del
Ministero, i rapporti
suoi sono coi fratelli
Dantella, i quali non
possono sottrarsi alle
loro responsabilità.

~~Sento un abbassio
con gli interessati
sarebbe utile, ma
per renderlo fruttuoso
occorrerebbe conoscere
chi sono i~~

compimenti della
Società ~~Adriano Biondo~~

Il consiglio ^{peraltro} ~~essi~~ presentando
di descrivere ai Gentili
per ricordar loro che
essi sono gli intestatari
dell'utenza, che essi
~~ne~~ hanno chiesto il
ricorso amento, che
~~essi~~ ~~risparmiavano~~ ~~essi~~
~~la utenza finché~~
i nuovi cessionari
dell'utenza non possono

diversi tale di' anche' non
intervenga il nulla sta
del Ministero, e ^{che per tanto}
essi debbono prestarsi ^{Gio. G. G.}
alle trattative facendosi
magari rappresentare
dalla Società a cui assen-
sano d'aver apportata
la loro utenza. Ma non
~~lo si deve~~ e' affatto
lecito ~~prendere~~ ^{assumere} un
compartamento da
estranei rinviando prima
alla Presi. o pur al Sed. o
Direcbo. Che lo pare
Mi dica il suo pensiero in proposito.

Francesco Cina

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

ESPRESSO

S. Giov. Bianco, 18/8-1937-xv-

Eccell. Onor. Avv.

IVANOE BONOMI

CASSONE SUL GARDA

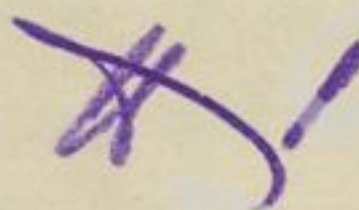
(Prov. di Verona)

Le confermo la mia del 5 corr.

Colla presente le accompagno in copia, lettera oggi ricevuta dal Rag. Schmid che sarebbe l'Amministratore o Rappresentante dei Dentella; lettera pervenuta raccomandata con ricevuta di ritorno, portante la data del 12 corr., ma impostata a Bergamo - come si rileva dalla busta che conserviamo - in data d'ieri 17 Agosto. Come vede con questa gente siamo sempre allo stesso posto; nella loro lettera del 31 Luglio u.s. dicono d'aver ceduto alla S.A. Crespi ed in quella odierna invece alla Medio Brembo. Sarà anche vero perchè effettivamente la Medio Brembo è una emanazione della Crespi. Ma l'intestazione ai nostri rapporti non è sempre Fratelli Dentella ?

Noi crediamo sia proprio il caso di provocare un colloquio come ne parlammo nel nostro incontro col Prof. De Marchi. Cosa ne dice Lei? La sentiremo volentieri in merito; perchè noi siamo del parere che dobbiamo arrivare presto ad una soluzione per un complesso di circostanze che Lei già conosce. Mi è gradita l'occasione per porgerle distinti saluti

A stylized, handwritten signature in purple ink, possibly reading "De Marchi", with a long horizontal stroke extending to the left.

A handwritten mark in purple ink, consisting of a stylized "H" or "X" shape with a vertical line through it.
allegato

COPIA

Rag. GIOVANNI SCHMID

BERGAMO

=====

Via Monte Grappa, 7 - Telefono 43-61

Bergamo 11, 12 Agosto 1937

*(Chiusa a Bergamo)
il 14/8 1937*

Raccomandata con R.R.-

SPETT.11 CARTIERE CIMA G.B. f.m/Giosuè

S.GIOVANNI BIANCO

=====

(Bergamo)

Per incarico dei miei Rappresentanti Sigg. Ill. Dentella e in
riscontro alla Vs/a stimata in data 5 Agosto 1937 mi faccio dovere si-
gnificarVi quanto in appresso.-

L'Impianto idroelettrico delle Fucine in Piazza Brembana di
cui oggetto è la vostra lettera è stato apportato dai miei Rappresentanti
nella Società Impianti Elettrici Medio Brembo sedente in Bergamo.- Po-
trete pertanto rivolgerVi direttamente alla predetta Società per tutto
ciò che riguarda l'impianto in parola.-

Distinti saluti.

p.p. FRATELLI DENTELLA

Rag. GIOVANNI SCHMID

Espresso

Francesco Lima

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

S. Gio. Bianco 22/8 1937

Cecill. On.^e On.^{te} Franco Bonomi

Castone sul Garda
(Prov. di Verona)

Prevo pregata sua 19 con.

Prendiamo anche noi senz'altro
robattere alla loro lettera perciò la
preghiamo, anche per restare nei termini
legali, inviarcì Lei la minuta
per la risposta, Le ricordiamo
che la Raccomandata del Capp.^{le} dei
Deputati partiva la data 12 Agosto
ma per dispartita il 17 Settembre.

Un saluto affettuoso con più devoti
Auguri



Ligg. Tullio, Eugenio, Giovanni e Pasquale, Fratelli
Dentella fu Daniele,

Con vostra lettera 5 agosto noi ~~rispon-~~
abbiamo risposto alla loro del 31 luglio ~~per~~
~~affermare~~ dichiarando che le nostre intenzioni
e il nostro atteggiamento non erano affatto
mutate ^{per il fatto della asserita cessione}
di utenza ^{alla Loc. An. Crespi} e in quella lettera chiedevamo
~~che entro il 10 agosto corrente mese,~~
di ottenere, entro
«una precisa risposta della loro Ditta
in collegamento colla Loc. An. Crespi (che si asse-
riva allora essere la cessionaria dell'
ga) a una risposta della Spett. Loc. An.
Crespi in surrogazione della loro
Ditta » e ciò per prendere opportunamente
tempestivi accordi circa il sotterfuglio
dell' ~~impianto idroelettrico~~ ^{del loro impianto}.

Invece ^{con lettera} in data 12 agosto, ma impostata
a Bergamo il successivo 13, noi abbiamo
appreso dal ~~loro~~ ^{rag. Giovanni Schmid}
in rappresentanza dei Fratelli Dentella, ~~che~~
che « l'impianto idroelettrico della Lucina
in Piazza Brembana è stato apportato
nella Società Impianti Elettrici Medio Brembo »
alla quale Società ci si invitava di rivolgerci
~~per~~ direttamente.

constatiamo che, nel breve giro di tempo,
~~la~~ ^{l'impianto} ~~quest'area~~ ^{in un} è passata
dai Fratelli Dentella alla Soc. An. Breschi
~~da questa~~ e poi alla Soc. Impianti Elettrici
Medio Brennero, che si attesta essere
~~cessionaria dell'impianto, situate~~
~~della Lucina. E constatiamo~~

Di fronte a tale mutabilità e di fronte
all'ignoranza nostra circa i particolari
rapporti e le particolari patteggiamenti fra
cedente e cessionario, noi non possiamo
rivolgerci direttamente ~~al~~ ^{alla} Società
indicata nella ~~lettera~~ loro ultima lettera, ma
~~dobbiamo insistere per~~ ~~non avere~~ ^{ma}
~~dalla loro~~
dobbiamo insistere per ~~aver~~ ^{aver}
da loro ^{cioè} dalla Ditta Fratelli Dentella
una precisa risposta circa la nostra
legittima richiesta di tempestive
intere per in vista del prossimo
~~assolvimento~~ ^{sottordinamento} dell'impianto
della Lucina.

Ciò del resto corrisponde anche alla
~~posizione giuridica de~~ ~~posizione~~ ^{esatta}
posizione giuridica delle parti. Noi, per
la legge vigente, ^{disposizione delle} ~~espressamente~~
nel decreto di concessione, abbiamo diritto

di sostenere il ~~loro~~ impianto sopprimendo
l'istituzione che vi dà vita. Ora ^{a quella} ~~la~~ ^{Società} istruzione
~~interdetta~~ hanno dichiarato d'aver diritto i Fratelli
Dentella che, ~~cum atti~~ cum istanze rese
pubbliche ne hanno chiesto il riconoscimento
del loro diritto. ~~Loro~~ dunque, i Fratelli Dentella
~~e non~~ ~~si~~ ~~allo stato degli atti;~~ ~~se per~~
~~altro motivo~~ e voce, che chi agisce, il
riconoscimento di un diritto che appartiene
loro. Che se poi l'~~istituzione~~ ~~non~~ ~~sarà~~ ~~sciolta~~
~~come pare averlo già~~

e nessun altro in loro nome o vece,
 che beneficeranno del ^{richiesto} ~~loro~~ riconoscimento
 richiesto. Che se poi l'intenza dovrà essere
 ceduta, ~~essa~~ la ~~cessione~~ cessione dovrà avere
 ottenere il nulla osta del Ministero, ~~senza~~
 di che ~~il nuovo cessionario non potrà~~
^{senza} ~~prima~~ di che il nuovo cessionario non
 avrà titolo per sostituirsi al cedente.
 Questi brevi richiami al sistema della
 legge vigente ~~saranno~~ ~~molto~~ saranno ^{certo} sufficienti
 a persuadere la loro Ditta a volere
~~stata o no~~ prestarsi alle ~~tratt~~

intese per il prossimo sottordinamento,
~~in~~ ~~in~~ ~~intese~~ ~~la~~ ~~con~~ ~~massima~~,
intese che non debbono tardare
più oltre se si vogliono evitare
inconvenienti e darvi di cui noi
fin d'ora, dichiariamo ogni responsa-
bilità.

In attesa di ricevere entro il
una risposta,
vi salutiamo

Spedita il
a gusto

~~Spedita il~~

Cartiere Cima G. B. fu Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20166.

A Sua Eccell.

1° Onor. Avvocato

IVANOE BONONI

(Mantova)

CASSONE DEL GARDA

San Giovanni Bianco, 25 Agosto 1937

In possesso di pregiata sua 24 corrente, Le
invismo colla presente copia della lettera inviata oggi stesso
ai Fratelli Dentella. Gradiremo intanto sapere se dopo il 5 o
6 Settembre dovremo indirizzare sempre l'eventuale corrisponden-
za a CASSONE o se dobbiamo invece spedirla a Roma.

Ci è gradita l'occasione per ripeterLe i nostri
distinti saluti.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUÈ

Allegati: Uno

Cartiere Cima G. B. fu Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2226

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20166

V/V

A S.E.

On. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA (Mantova)

ROMA

Piazza della Libertà, 4

San Giovanni Bianco, 13 Settembre 1937=XV°

Le confermiamo nostra 25 agosto u.s. e formiamo la presente perchè ci assicuri che il noto decreto di riconoscimento, per quanto da Lei già assicuratici, effettivamente venga notificato anche a noi.- Tutto ciò Le scriviamo per eccesso di scrupolo e anche perchè vediamo che nulla ancora abbiamo avuto, e quei Signori Dentella, o chi per loro, non hanno più risposto alla nostra ultima e cioè del 25/8/1937, e quindi è da supporre con tutta probabilità e come si è sempre pensato, attendano il Decreto.- Per noi forse è un bene che il Decreto ritardi a venire però è anche indispensabile che noi si venga a conoscenza per inoltrare il reclamo in tempo utile.-

Gradiremo un Suo cenno a nostra tranquillità e con stima La salutiamo.-

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUÈ

P.S.= Copia della presente Glie la inviamo anche a Roma nel dubbio che fosse colà.-

CONDIZIONI DI VENDITA. - È stabilito una tolleranza, in più od in meno, del 10 % sul peso di ogni foglio e del 5 % sul formato. - La Casa non eccorda risarcimenti di danni in caso di controversia sulla qualità della Merce consegnata, né per ritardo consegna. - In caso di sciopero, forza maggiore od altre cause che impedissero il regolare funzionamento delle Cartiere o le spedizioni, restano sospesi i termini per la consegna.

risposto 19 sett. 37
Volta

Cartiere Cima G. B. fu Giosuè

S. GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Sangiovannibianco

Telefono 22 - C. P. E. C. Bergamo 2228

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Cima - Acquate

Telefono 18-20 - C. P. E. C. Lecco 166



A

S.E. ON. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

(Mantova)



TELEGRAMMA

N. 41 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 11.00
*Nella 4 dovuta al fattorino per recapito. Il lettore deve avere una
 ricevuta a stampa quando è incaricato di una ricezione.*

Mod. 20 - Telegr. 1937-XV.



= RP 2/00 BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTA 4 ROMA =

Ricev

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti

= RM SGIOVANNIBIANCO 14 27 7 9.35

RICEVUTO LETTERA 3 ET TELEGRAMMA 6 CORR PREGOLA
 TELEGRAFARMI SE SONO SICURO TROVARLA DOGENICA VOLTA CHE
 VENGO COLA = CIMA FRANCESCO

*Loro certamente volta d'assembra 10.00 ore
 Bonomi*

ALA LITTORIA SA ROMA

LINEE AEREE PER:
 L'EUROPA
 L'AFRICA
 L'ASIA

Se dovete partire non dimenticate di portare con voi
UNA SCATOLA DI DOLCI

Se dovete ringraziare i vostri ospiti mandate loro in omaggio
UNA SCATOLA DI DOLCI

Se mandate auguri, saluti, felicitazioni, fateli seguire da
UNA SCATOLA DI DOLCI

FIGURINE PREMIO
TOPOLINO NEI

BONBON
ELIAH

LA CASA DELLE CAMELLE E DEI TOFFE

Non disprezzate la fortuna
Acquistate un biglietto della LOTTERIA DI MERANO
Diventerete milionari!

Sabbato 4 Ottobre 1937 XV.

A S.E. On. On.^{le} *Luca Bonomi* Piazza della Libertà 44 Roma
e Volta Mantovana Prov. di Mantova

Abbiamo ricevuto l'acclusa lettera raccomandata in data 24 Settembre u.s. dal procuratore dei Sig.ri Dintella.

Io mi trovavo qui per cura, ho fatto parlare al Prof. Demarchi per sentire cosa ne pensasse in seguito a questa lettera e lui sarebbe del parere ora di offrire l'energia che si vuol dare in che forma ecc. ecc. non senza far presente che noi non potremmo fornirla colle caratteristiche che segnano ora, cioè i periodi, il nostro impianto è a 42 periodi anziché i richiesti 50, è questa colpa loro perchè noi a tempo debito abbiamo richiesto il noto appuntamento che non vollero mai concedere; però ogni nostra comunicazione per il momento deve essere in forma da non scoprire le batterie, vale a dire riservare sino all'ultimo la forma ed il modo come intendiamo dimostrare fosse l'energia effettivamente utilizzata e tutto il resto.

Anche la dichiarazione di quel Sig. re di Roma già in forma di lettera ora è stata fatta con autentica di firma avanti notaio.

Per tutto questo io vorrei avere un colloquio con Lei e per tale scopo già il 28 scorso Settembre Le telegrafai a Volta Mantovana chiedendole un appuntamento per il giorno dopo, ma nessuna risposta al mio telegramma mi giunse, allora pensai che Ella fosse già partita per Roma e quindi ieri telefonai colà a casa Sua due volte ma nessuno rispose, se fossi stato sicuro di trovarla sarei partito direttamente da qui stasera per Roma, mentre invece partirò domani mattina per casa, cioè S.G. Bianco.

Le invio la presente tanto a Roma che a Volta Mantovana ed attendo a S.G. Bianco un Suo avviso telegrafico dove posso incontrarla anche perchè credo sia urgente rispondere alla unita lettera, tanto più perquanto è accennato nel penultimo periodo che trovo poco chiaro e che mi sembra vogliono impropriadamente la cosa ed in proposito, ciò che vedrà Lei, non sarebbe opportuno interpellare quel suo amico? Anche per fare in modo che al nostro incontro Ella possa avere elementi per decidere il da farsi, perchè creda che amichevolmente con questi Sig.ri non si farà mai niente, questa è la mia persuasione.

Gradisca i miei più infiniti ossequi

devotissimo
FRANCESCO GINA



4 allegato

RAG. GIOVANNI SCHMID
BERGAMO
PALAZZO DELLA RIEDIFICAZIONE DELLA FIERA
Via Monte Grappa,7

Bergamo, li 24 Settembre 1937
Telefoni { Studio 43-61
 { Abit. 29-32

RACCOMANDATA

Spett. FRATERNA CIMA fu G.B.
presso Spett.li Cartiere Cima

S. GIOVANNI BIANCO

Ho ricevuto a suo tempo stimata Vs/a lettera 25 agosto u.s. diretta alla Fraterna Dentella, della quale io sono il Procuratore, riguardante il sottendimento della derivazione alle Fucine da parte del costruendo Vostro impianto idroelettrico di Lenna.- Riconfermato che la derivazione in parola è stata regolarmente appostata alla Società Impianti Elettrici Medio Brembo, e fermo pure che il quantitativo di energia da sottendersi viene senz'altro determinato dal Superiore Ministero dei LL.PP. con suo regolare decreto di concessione che stabilisce la portata, il salto e la potenza di competenza della derivazione in oggetto, penso che l'unica ragione che spinge codesta Spett. Fraterna a ripetutamente sollecitare un accordo per le modalità di sottendimento della derivazione, sia il desiderio di approntare i necessari apparati elettrici atti a fornire la corrispondente energia elettrica in sostituzione dell'energia prodotta dalla turbina.

Per dar modo a cod. Spett. Fraterna di allestire il tutto in tempo utile, mi pregio far presente che l'energia prodotta attualmente dalla Centrale delle Fucine è energia elettrica trifase, con frequenza di 50 periodi, alla tensione di 275 Volt. tra fase e fase e di 160 Volt tra fase e neutro, e con potenza di KVA 100.

Sicuro che la Vs/a Spett. Fraterna vorrà prendere buona nota dei dati esposti, e regolarsi di conformità, porgo distinti saluti.

RAG. GIOVANNI SCHMID
Proc. GEN. dei Fratelli Dentella

COPIA

Espresso

A S.E. On. *On. Guido* *Luca* *Bonomi* *Piazza della Libertà 44 Roma*
Salvemaggiore 4 Ottobre 1937 XV.
e Volta Mantovana Prov. Mantova

Abbiamo ricevuto l'acclusa lettera raccomandata in data 24 Settembre u.s. dal procuratore dei Sig.ri Dintella.
Io mi trovavo qui per cura, ho fatto parlare al Prof. Demarchi per sentire cosa ne pensasse in seguito a questa lettera e lui sarebbe del parere ora di offrire l'energia che si vuol dare in che forma ecc. ecc. non senza far presente che noi non potremmo fornirla colle caratteristiche che segnano ora, cioè i periodi, il nostro impianto è a 42 periodi anziché i richiesti 50, e questa colpa loro perché noi a tempo debito abbiamo richiesto il noto appuntamento che non vollero mai concedere; però ogni nostra comunicazione per il momento deve essere in forma di non scoprire le batterie, vale a dire riservare sino all'ultimo la forma ed il modo come intendiamo dimostrare fosse l'energia effettivamente utilizzata e tutto il resto.
Anche la dichiarazione di quel Sig. re di Roma già in forma di lettera ora è stata fatta con autentica di firma avanti notaio.
Per tutto questo io vorrei avere un colloquio con Lei e per tale scopo già il 28 scorso Settembre Le telegrafai a Volta Mantovana chiedendole un appuntamento per il giorno dopo, ma nessuna risposta al mio telegramma mi giunse, allora pensai che Ella fosse già partita per Roma e quindi ieri telefonai colà a casa Sua due volte ma nessuno rispose, se fossi stato sicuro di trovarla sarei partito direttamente da qui stasera per Roma, mentre invece partirò domani mattina per casa, cioè S.G. Bianco.
Le invio la presente tanto a Roma che a Volta Mantovana ed attendo a S.G. Bianco un Suo avviso telegrafico dove posso incontrarla anche perché credo sia urgente rispondere alla unita lettera, tanto più per quanto è accennato nel penultimo periodo che trovo poco chiaro e che mi sembra vogliono imbrogliare la cosa ed in proposito, ciò che vedrà Lei, non sarebbe opportuno interpellare quel suo amico? Anche per fare in modo che al nostro incontro Ella possa avere elementi per decidere il da farsi, perché creda che amichevolmente con questi Sig.ri non si farà mai niente, questa è la mia persuasione.
Gradisca i miei più infiniti ossequi.

devotissimo
FRANCESCO CIMA



#1 allegato

Francesco Cima *L. Giovanni Bianco*
appunto
ma domenica lunedì sarà Volta

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

C/L

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO 20166

ESPRESSO

A Sua Eccellenza l'Onorevole

AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

San Giovanni Bianco, 12 ottobre 1937-xv-

Colla presente ci preghiamo trasmetterLe la copia
della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con Lei concor=
data Domenica scorsa ed oggi stesso inviata ai Sigg. Fratelli Den=
tella, affinchè Ella possa allegarla alla sua pratica.

Distintamente La riveriamo.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUÈ

Allegati:

Copia di lettera in velina

COPIA

C/L

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI
RITORNO

Sigg.

FRATELLI DENTELLA fu DANIELE
S. MARTINO DE' CALVI
(Provincia di Bergamo)

CIMA FRANCESCO, Dr. VITO e
Rag. ADELCHI Fratelli fu G.B.

=====

12 Ottobre 1937-xv-

Sigg. TULLIO, EUGENIO, GIOCONDO e RINALDO Fratelli DENTELLA fu Daniele
S. MARTINO DE' CALVI (Bergamo)

Abbiamo ricevuta la lettera raccomandata in data 24 Settembre
u.s. a firma del vostro procuratore generale Sig. Rag. Giovanni SCHMID

Dobbiamo constatare che non ci avete affatto indicata " la quan-
tità di energia effettivamente utilizzata" che è quella che, per la
chiara dizione dell'art. 45 Legge sulle acque pubbliche, noi dovremo
provvedere.

Mancando il dato essenziale noi non possiamo prendere alcun con-
creto accordo, e perciò dobbiamo declinare fin d'ora ogni responsabi-
lità circa i danni che, dalla mancanza di un tempestivo accordo, potran-
no derivare dalla messa in funzione del nuovo impianto di cui siamo
concessionari.

Con stima vi salutiamo.

Cima Francesco, Dr. Vito e
Rag. Adelchi Fratelli fu G.B.

Cartiere Cinia G. B. fu Giosuè

S. GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Sangiovannibianco

Telefono 22 - C. P. E. C. Bergamo 2228

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Cima - Acquate

Telefono 18-20 - C. P. E. C. Lecco 166

TIRD-LTD 4-11-50



A

S.E. ON. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

LA LOTTERIA DIMERAN
VI FARA' MILIONAR



COPIA

A S. E.

On. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA (Mantova)

V/V

o

R O M A

Piazza della Libertà, 4

13 Settembre 1937=XV°

Le confermiamo nostra 25 agosto u.s. e formiamo la presente perchè ci assicuri che il noto decreto di riconoscimento, per quanto da Lei già assicuratici, effettivamente venga notificato anche a noi.- Tutto ciò Le scriviamo per eccesso di scrupolo e anche perchè vediamo che nulla ancora abbiamo avuto e quei Signori Dentella, o chi per loro, non hanno più risposto alla nostra ultima e cioè del 25/8/1937, e quindi è da supporre con tutta probabilità e come si è sempre pensato, attendano il Decreto.- Per noi forse è un bene che il Decreto ritardi a venire però è anche indispensabile che noi si venga a conoscenza per inoltrare il reclamo in tempo utile.-

Gradiremo un Suo cenno a nostra tranquillità e con stima La salutiamo.-

P.S.= Copia della presente Glie la inviamo anche a Roma nel dubbio che fosse colà.-

Come è noto, ove gli atti della pubblica amministrazione abbiano violato un diritto civile o politico del cittadino, questi può far valere le sue ragioni dinanzi al magistrato ordinario, il quale però non può annullare o modificare l'atto amministrativo (Art. 2 e 4 della legge sul contenzioso 20 marzo 1865, n. 2248, all. E); quando, invece, gli atti suddetti, pur essendo contrari ad una norma di legge, abbiano arrecato nocumento ad una utilità del privato, che per non essere garantita direttamente da quella legge non costituisce un diritto soggettivo del medesimo, ma semplicemente un cosiddetto interesse legittimo, il privato può oggi ricorrere alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, le quali, constatata la violazione della legge, hanno la potestà di annullare (e la V Sezione oziandio modificare) l'atto lesivo dell'interesse del ricorrente. E poichè, per quel che riguarda il contenzioso delle acque, alla competenza del magistrato ordinario corrisponde quella dei Tribunali Territoriali (in appello, del Tribunale Superiore), e alla competenza delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato corrisponde quella del Tribunale Superiore (in unico grado), è ovvio inferirne: a) che non altrimenti si può eccitare l'attività dei primi, se non ponendo a base del ricorso la violazione di un diritto soggettivo, mentre il reclamo al Tribunale Superiore (Art. 70) ha per sufficiente presupposto l'asserita lesione di un mero interesse legittimo; b) che i Tribunali Territoriali devono limitarsi a dichiarare la violazione del diritto privato e a pronunciare, occorrendo, la condanna al risarcimento dei danni, laddove il Tribunale Superiore ha la facoltà di annullare direttamente il provvedimento amministrativo che ritenga illegittimo.

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20
C.P.E.C. LECCO. 166

RACCOMANDATA

A S. E. L' On.le Avv.to

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

G/M

San Giovanni Bianco, 2 Novembre 1937-XVI?-

Dopo la lettera 12 Ottobre scorso inviata ai Sigg. Will. Dentolia (della quale le abbiamo mandata copia il giorno stesso a Volta Mantovana) più niente abbiamo saputo.

Come accennato nell'ultimo nostro colloquio a Volta, una persona - adatta per vincoli di amicizia e parentela - si è messa di mezzo per tentare un abboccamento. - Le dissimo anche che l'appuntamento venne accettato; ma fino ad oggi nessuno si è fatto vivo, e ciò ci induce a pensare che si stia covando qualche tranello. Il non voler aderire a qualsiasi discussione dovrebbe significare, da parte avversaria, timore di scoprire i suoi piani il cui scopo pensiamo sia di farsi assegnare l'energia nella quantità che utilizza ora, anziché in quella effettivamente utilizzata ancora all'epoca della nostra domanda e più esattamente ancora all'epoca della firma del nostro disciplinare.

E' vero che, come è risultato dall'esame dei fatti e delle circostanze discussi nei colloqui fra Lei e lo scrivente, la legge è in nostro favore; tuttavia questo contegno da parte degli avversari, ci dà sempre a pensare.

A meno che questi Signori, vogliano tirare le co-

Cartiere Cima G. B. G. S. S. S.

San Giovanni Bianco, 2 Novembre 1937-XVI

RACCOMANDA

Segue lettera On.le Avv.to IVANOE BONOMI-ROMA- Foglio N. 2

se per le lunghe fino a portarci al momento in cui entrerà in funzione la centrale, per intimarci dei danni, qualora, levata l'acqua dal fiume, la scarsità della stessa, specie se in magra non renda più possibile il funzionamento del loro attuale impianto.

D'altra parte come potremmo provvedere non conoscendo se o meno dovremo fornire energia e, dovendola fornire, in quale quantità e se per muovere gli ordigni vecchi o i nuovi? (i vecchi, quelli ai quali dovremmo dare l'energia non esistono più) . - Perché la fornitura d'energia richiede l'impianto d'una linea dalla nostra centrale alle loro fucine e quello di un trasformatore ed è noto che non è cosa semplice avere il materiale ed il macchinario necessario in questi momenti in cui le consegne vengono fatte a tempo lungo ed attraverso non lievi difficoltà.

Ciò premesso chiediamo a Lei: non è il caso di fare una diffida legale, specificante i motivi per cui noi, già colle precedenti nostre lettere, abbiamo declinata ogni responsabilità? Dal punto di vista legale ci mettiamo a posto o non guadagniamo niente? Bastano le lettere già scritte? .

Gradiremo sentirla in merito.

Le facciamo poi presente che se, come continuiamo, la nostra tesi sarà accolta e quindi l'energia a fornirsi sarà sui 10 KW. all'incirca, certamente il Ministero o Tribunale delle acque potrà accordarci di pagare il valore della forza sottesa in considerazione che non vale la pena di fornire una così esigua quantità di energia che disturberebbe senza un beneficio un impianto di certa importanza; tanto più che la Società che, in sostanza, sostituirà i Dentella distribuisce energia in quantità mol-

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue

San Giovanni Bianco, 2 Novembre 1937-XVI

RACCOMANDATA

Segue lettera On. Avv.to IVANO BONOMI = ROMA = Foglio N. 3

to superiore ai 10 KW. ritirandola da una centrale abbastanza forte di
altra Società a lei associata. - #

In attesa leggerla, distintamente La salutiamo.

CARTIERE CIMA G. B. fu. GIOSUE

ed il pretendere da fornita da parte
nostra, anziché volentieri il valore corrispon-
dente, non avrebbe l'altro scopo che quello
di procurarci note e disturbi che in fine
non gioverebbe a nessuno compresi i nostri
avversari.

P.M. FABRIANO

Cartiere Cima G. B. fu

S. GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Sangiovannibianco

Telefono 22 - C. P. E. C. Bergamo 2228

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Cima - Acquate

Telefono 18-20 - C. P. E. C. Lecco 166

Raccomandata



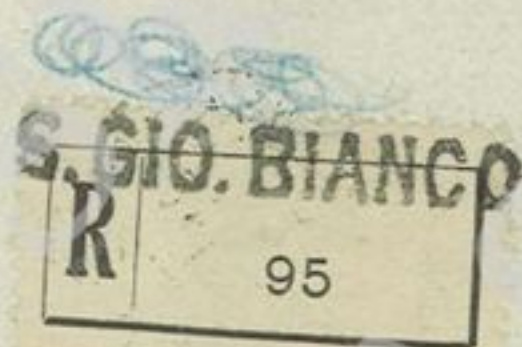
A S. E. L'On.le Avv.to

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.





Roma, 18 novembre/93

Egregio sig. Lima,

Rispondo con molto ritardo alla sua ^{raccomandata} del 2 novembre, perché un'assenza da Roma mi ha interrotto il lavoro e fatto ritardare alcune pratiche.

È evidente che la tafferia avversaria è quella di guadagnare tempo e forse è consigliata dalla necessità di avere in mano il decreto di ~~utenza~~ ^{riunione} sciimento di utenza, senza del quale i Dentella sono ~~giuristi~~ ^{giuristi} di carattere degli utenti abusivi.

Pertanto io consiglierei di ~~attendere~~ ^{non} soprassedere ad ogni altro atto, tentandose e possibile, un avvicinamento, a mezzo di amici, come mi ha detto nella sua lettera.

Peraltro, avvicinandosi il momento dell'entrata in funzione della Centrale, occorrerà - se la situazione non sarà ancora risolta - ~~fare qualche~~ ^{offrire} la quantità di energia effettiva.

mente utilizzata nel periodo
di legge, per ~~mettere~~ obbligare
già i Dentella a ~~mettere~~
~~il loro~~ mettere in
chiaro le loro intenzioni. Ma
credo che ci sia ancora tempo
prima di giungere al momento
opportuno.

Con molti e cordiali saluti.

sig. Francesco Lima

San Giovanni Bianco

(Prov. Bergamo)

Cartiere Cima G. B. fu. Giusue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20166.

A S. E. On. le Avv.

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

==,==,==,==,==,==,==,==,==,==

G/M

San Giovanni Bianco, 28 Dicembre 1937-XVI?

Nel mentre le confermo mia Raccomandata 26 corrente
da Lecco (Acquate) , l'avverto che una copia del disciplinare
2/2/1937 N° 598, si può averla qui al Genio Civile e tosto in pos-
sesso gliela trasmetterò.

Le raccomando caldamente la pratica ed in attesa leg-
gerla, ben distintamente la riverisco.



Cartiere Cima G. B. fu. Giesue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 166.





eccellenza

del 19/10/44

Ufficio della

19/10/44

di lei prefata

disciplinare della

La conferenza

domestici

di - Piazza Libertà

possibilità di domani

o scrivente

.5.20 o con quello delle

se appena possibile, con

se non prima di sera

il successivo

il processo di incontro

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 166.

ESPRESSO

Eccellenza Onor.

Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N. 4

ROMA

San Giovanni Bianco, 4 Gennaio 1938-XVI-

A di Lei pregiata 31 Dicembre u.s., accluso le
rimettiamo il disciplinare della concessione Dentella.

Le confermiamo intanto telegramma oggi stesso invia-
tole e così concepito:

" Ivanoè Bonomi - Piazza Libertà 4 - Roma

Sarò costì pomeriggio di domani - Cima "

Infatti lo scrivente arriverà a Roma domani 5 corr. e col treno
delle 15.20 o con quello delle 16.20 e tosto giunta le telefonerà
perchè, se appena possibile, desidererebbe conferire con Lei solo
un istante prima di sera salvo - occorrendo - rivederci poi più
tardi ed il successivo mattino del giorno 6.

Al piacere di incontrarla, con distinta stima La riverisco



Allegati - H. 1 disciplinare

Cartiere Cima G. B. fu Glosuè

ACQUATE DI LECCO

Acquate *li* 26 Dicembre 1937=XVI°

RACCOMANDATA
=====

A. S. E. On.le Avv.to Ivano Bonomi
Piazza della Libertà, 4

R O M A
=====

Trovandomi qui nell'occasione delle feste mi é stato recapitato il Decreto Dentella ricevuto a S.Giovanni Bianco il 24 corr.

Mia intenzione sarebbe ai primi di Gennaio prossimo fare una scappata a Roma per conferire con Lei, intanto ho creduto opportuno di inviarle copia del Decreto stesso perché lo riveda preventivamente per così guadagnar tempo.-

Quindi gradirò conoscere se in questo periodo Ella trovasi a Roma o comunque attenderò Sue nuove dove posso incontrarla.-

Non so se Ella troverà necessario che col nostro incontro sia opportuno l'intervento del Tecnico, nel qual caso siccome il Prof. De Marchi quasi tutte le settimane viene a Roma si potrebbe far coincidere l'appuntamento.-

Il Decreto richiama il disciplinare 2/2/1937 N° 598 io non so, al momento, se questo disciplinare richiedendolo al Genio Civile ho il diritto di averlo, comunque siccome mi sembra un documento indispensabile veda anche Lei se può averne copia al Ministero.-

Trovo nel Decreto qualche frase che mi sembra sibillina, per esempio la dove dice al foglio 3° " che pertanto non é da tenere alcun conto dei ricorsi della Ditta Cima la quale per altro nel caso di assorbimento della

CONDIZIONI DI VENDITA. — È stabilito una tolleranza, in più o in meno, del 10% sul peso di ogni foglio e del 5% sul formato. — La Casa non accetta risarcimenti di danni in caso di controverbia sulla qualità della merce consegnata, né per ritardo nella consegna. — In casi di sciopero, forza maggiore od altre cause che impedissero il regolare funzionamento delle Cartiere o le spedizioni, restano sospesi i termini per la consegna.

Cartiere Cima G. B. fu Giosuè

ACQUATE DI LECCO

(2)

li 26 dicembre 1937

utenza Dentella da parte del proprio impianto di cui al R.D.12/9/1935 sarà tenuta ad indennizzare l'Utente a' termini di legge, limitatamente alla potenza riconosciuta per antico diritto " e questa ultima parte non é in contraddizione alla Legge ? avrebbe dovuto dire " la potenza effettivamente utilizzata " ! ! ! questo mi sembra un punto un pò oscuro e mi fa dubitare che: Visto il riconoscimento a suo tempo fatto dal Genio Civile cioè salto e portata era molto abbondante e che mai più si aspettavano hanno creduto bene di consolidarlo facendo scomparire tutte ciò che poteva costituire l'antica utilizzazione per poter insistere sul riconoscimento degli HP. 99,47 (dinamici). Un pò di connivenza da parte del G.C. (almeno quello che se ne é andato, perché qui é avvenuto un cambiamento) ci deve essere stata anche perché il Decreto dice che nessuna opposizione é stata fatta nella valutazione dei diritti antichi, ma chi mai é stato interpellato su ciò? se questo é avvenuto dopo la nostra domanda di concessione, come credo, perché non siamo stati interpellati ? faccio presente tutto questo perché ho l'impressione che qualche cosa di poco chiaro e non regolare possa essere avvenuto. Vedo anche che il riconoscimento scade al 31/12/1947 se così dovrebbe tornare a nostro vantaggio perché in complesso la questione vertirebbe su nove anni.-

Comunque La prego di essermi preciso appena ha esaminato la cosa che così verrò da Lei.

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori auguri di buona fine e miglior principio.

Devotissimo
Cima Francesco

P.S. Risponda a
S. Gio. Bianco (Bergamo)

Allegato 1

CONDIZIONI DI VENDITA. — E' stabilito una tolleranza, in più od in meno, del 10% sul peso di ogni foglio e del 5% sul formato. — La Casa non accorda risarcimenti di danni in caso di controversie sulla qualità della merce consegnata, né per ritardo nella consegna. — In casi di sciopero, forza maggiore od altre cause che impedissero il regolare funzionamento delle Cartiere o le spedizioni, restano sospesi i termini per la consegna.

TELEGRAMMA

Mod. 30 - Telegr. 1936 - XIV.

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

INDICAZIONI DI URGENZA

N. stampo

IVANDE BONOMI PIAZZA

la ricevuta a
alla.
sario

DELLA LIBERTA' 4 ROMA

la data
destinatario

Bollo d'ufficio

R

ricevuto



Pel circuito N. _____

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

Qualifica	Destinazione	Provenienza	Num.	Parola	Data della presentazione		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore	
						17,50	ET 4

5 102005

IMPROVVISI

6042 - MILANO STAZ CENT 45486 15 5 0745

ARRIVERO ORE 17,50 VERRO SUBITO DA LEI - ICIMA

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITA' DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSASI TASSA



NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

ROMA ADDIO

N. 55 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 11.00

ID. TELE. 1325 (V.M.)

C.O. TELEGRAPHICO

1325

Ct 42

INDICAZIONI DI URGENZA

IVANOE BONOMI PIAZZA LIBERTÀ

A ROMA

Assenza di ricevimento telegrammi	PC	Firma posta	GP
Assenza di ricevimento telegrammi	PCD	Firma posta raccomandata	GPB
		X indicazione	T
		Comenzare tutti i telegrammi	CVA

L'utente non assume alcuna responsabilità delle conseguenze del servizio della telegrafia.

Le spese riscosse in mezzo per posta od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compilate da mittente.

L'utente è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma, la mancata

il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Fattorino di 12 oreFattorino di 12 ore

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al luogo
media dell'Europa centrale, e per telegrammi indici e per
non sono indicati al seguito da una virgola all'altro.

Per telegrammi impresi in caratteri speciali, il primo
numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello
del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri
data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
E 124	S GIOVANNI BIANCO	5	12	4	1100	

SARÀ COSTI POMERIGGIO DI DOMANI = CINA =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI - PAGAMENTI
E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.

*Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è
incaricato ad una ricezione.*

Primo lembo da piegare

Cartiere Cima G. B. fu Giosuè

S. GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Sangiovannibianco

Telefono 22 - C. P. E. C. Bergamo 2228

Telegrammi ed Espressi

Cartiere Cima - Acquate

Telefono 18-20 - C. P. E. C. Lecco 166

RACCOMANDATA

A. S. E. On.le.

Avvocato Ivanoe Bonomi

RACQUATE
1175

Piazza Della Libertà, 4

R O M A





CIMA FRANCESCO
CIMA DOTT. VITO
CIMA RAG. ADELCHI

COPIA

San Giovanni Bianco
(Bergamo)

S. Giovanni Bianco, 17 Gennaio 1936-XIV°

RACCOMANDATA-ESPRESSO

ECCELSE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI

ROMA
=. = . = . = . = . = . = . = . = . = .

OGGETTO :

Derivazione del Fiume
Brembo (Ramo di Olmo)
concessa
Ai Sigg. Cima Francesco
Cima Dott. Vito
Cima Rag. Cav. Adelchi

Ci preghiamo trasmettere a codesto Eccelso Ministero ricorso in bollo in data 17 Gennaio 1936-XIV°-avverso alla concessione richiesta dalla Ditta Daniele Dentella e Figli di San Martino de' Calvi in data 3 Settembre 1935-XIII°. Copia analoga in bollo è stata pure inviata oggi stesso allo Spett. Ufficio del Genio Civile di Bergamo.

Con perfetta osservanza.

Per CIMA FRANCESCO-CIMA DOTT. VITO-CIMA RAG. ADELCHI

firmato Cima Francesco e Cima Rag. Adelchi

COPIA

CIMA FRANCESCO
CIMA DOTT.VITO
CIMA RAG.ADELCHI

San Giovanni Bianco
(Bergamo)

San Giovanni Bianco, 17 Gennaio 1936-XIV°

RACCOMANDATA-ESPRESSO

ON.UFFICIO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

B E R G A M O
=====

OGGETTO :

Derivazione del Fiume
Brembo (Ramo di Olmo)
concessa

Ai Sigg.Cima Francesco
Cima Dott.Vito
Cima Rag.Adelchi

Ci preghiamo trasmettere a codesto Spett.Ufficio, ricorso in bollo in data 17 Gennaio 1936-XIV°-avverso alla concessione richiesta dalla Ditta Daniele Dentella e Figli di St.Martino de'Calvi in data 3 Settembre 1935-XIV°.

Con perfetta osservanza .

Per CIMA FRANCESCO-CIMA DOTT.VITO-CIMA RAG.ADELCHI

firma Cima Francesco e firma Rag. Adelchi

COPIA

Eccelso MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

&=&=&=&=&=&=&=&=&

I sottoscritti Cima Francesco, Cima Dr. Vito e Cima Reg. Adelchi, Fratelli fu Giovan Battista, residenti in St. Giovanni Bianco (Bergamo), ai quali con decreto Reale in data 12 Settembre 1935-XIII^o (Div. XII-N. 6833) Direzione Generale Delle Acque e degli Impianti Elettrici), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/11/1935-XIV^o alla pag. 4050, è stato concesso di derivare dal ramo di Olmo del Fiume Brembo (Bergamo) medi mod. 17,46 per produrre sul salto di mt. 56,60, la potenza di HP 1317,65, da trasformarsi in energia elettrica, derivazione che sottende la minore utenza di ragione della Ditta Dentella Daniele e Figli, sita in località Fucine, in Comune di St. Martino de' Calvi:

VISTA l'ordinanza N. 8365, datata a Bergamo il 31 Dicembre 1935-XIV^o, dell'Ill.^{mo} Signor Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile per la Provincia di Bergamo, che ammette ad istruttoria la domanda in data 3 Settembre 1935-XIII^o della suddetta Ditta Dentella, per la concessione da accordarsi in via di sanatoria ed in via del tutto precaria di utilizzare la maggior potenza di HP 13,98 ottenuta con la unificazione dei due impianti per produzione di forza motrice esistenti.

Nel mentre riconfermano pienamente i precedenti ricorsi in data 5 Settembre 1935-XIII^o e 18 Dicembre 1935-XIV^o, indirizzati a codesto Eccelso Ministero, avversi alla precitata derivazione della Ditta Dentella, reputano opportuno a tutela dei Loro inte-

ressi, aggiungere a quanto è già stato esposto, e richiesto, nuove considerazioni e riepilogare le richieste definitive che le nuove circostanze emerse impongono, affinché codesto Eccelso Ministero, edotto d'ogni particolare, possa giudicare con equità, giustizia e rispetto delle vigenti leggi.

PREMESSE - Non è fuori luogo ricordare che:

- a) il diritto di derivazione d'acqua della Ditta Dentella Daniele e Figli di St. Martino de' Calvi, non è a tutt'oggi stato riconosciuto, ma che la pratica del riconoscimento richiesta da altra Ditta (la Soc. An. Orobìa) in data 1/7/1922 è tuttora in corso:
- b) a richiedere il riconoscimento dell'antico diritto denominato delle "Fucine" di St. Martino de' Calvi, fu la Soc. An. Orobìa, che per quanto consta agli scriventi, nessuna autorizzazione ministeriale ha approvata la cessione, del sunnominato diritto, alla Ditta Daniele Dentella e Figli di St. Martino de' Calvi, che la stessa Ditta Dentella avanzò, in data 3 Settembre 1935, a suo esclusivo nome, domanda intesa ad ottenere la concessione, da accordarsi in via di sanatoria ed in via del tutto precaria, di utilizzare la maggiore potenza di HP 13,98 sulla menzionata derivazione, che ancora nell'occasione della visita di istruttoria della domanda della Ditta Cartiere Cima (avvenuta il 12 Maggio 1934 in St. Martino de' Calvi) la Ditta Dentella fece inserire a verbale la seguente dichiarazione: "La Ditta Dentella Daniele e Figli di St. Martino de' Calvi", per sé e per conto della cointeressata Azienda Elettrica Crespi e C. di Bergamo ecc. ecc.". Orbene sarebbe desiderabile venisse chiarito qual'è effettivamente

1° Ente che detiene la derivazione in parola, cioè se la Soc. An. Orchia, se la Ditta Daniele Dentella e Figli, o se pure la Ditta Dentella Daniele e Figli, in unione alla cointeressata Azienda Elettrica Crespi e C. di Bergamo, in quanto sembra logico che nel 1° e 3° caso, la domanda in data 3 settembre 1935, dovrebbe ritenersi nulla, non potendosi ammettere che a seconda delle varie contingenze, si possa passare da un nominativo ad un altro, come meglio può far comodo;

c) che ove dovesse essere accolta la domanda in data 3 Settembre 1935-XIII° della Ditta Dentella, pur trattandosi di concessione del tutto precaria, ciò equivarrebbe implicitamente a riconoscere alla stessa, il diritto di utilizzare, non solo una maggiore potenza di HP 13,98 ma altresì ad ammettere che questa abbia diritto di utilizzare anche il 3° salto di HP 25,34, che risultando inattivo sin dall'8 marzo 1929 dovrebbe a sensi dell'art. 55 del R.D. II/12/1933 N. 1775 essere senz'altro dichiarato decaduto ed ancora che il fatto stesso di acconsentire anche in via subordinata, il miglioramento dell'utilizzazione si tradurrebbe praticamente nel fatto che l'utente, indipendentemente da qualunque patto contrario, si sentirebbe autorizzato a pretendere un maggior compenso, a tacitazione del suo diritto, che nella migliore delle ipotesi potrebbe contenersi nei limiti della spesa ch'ebbe a sostenere (senza avere avuta la possibilità ^{di ammortizzarla}) per il compimento delle opere abusive eseguite, tutto ciò con notevole scapito degli scriventi.

Ciò premesso, i sottoscritti passano a segnare qui di seguito alcune considerazioni:

A) Torna singolare il fatto per cui nessuno, avanti il 12 Dicembre

1932 (data in cui la Ditta Cartiere Cima C.B. fu Ciosuè, ebbe ad avanzare domanda a codesto Eccelso Ministero di poter derivare acqua dal Fiume Brembo (ramo di Olmo)) abbia mai sentito il bisogno di riattivare il salto di pertinenza del Consorzio Economico Diocesano di Bergamo ora del Cav. Santo Bonetti di Lenna, che volevasi più tardi rimettere in efficienza; che la Ditta Daniele Dentella non abbia trovato opportuno riattivare il 3° salto della sua derivazione (inattivo dall'8 Marzo 1929), non abbia sentita la necessità, in quegli anni in cui le industrie del legno si trovavano in un periodo di notevole floridezza, di aumentare la potenza del proprio impianto, e solo dopo ed a seguito di invito dello Spett. Ufficio di Bergamo del Genio Civile (vedi lettera N.1568 del 26/3/1934) questa dichiarò di essere intenzionata a ripristinare il 3° salto e ad unificare i tre salti di sua pertinenza ed ancora che a distanza di oltre un anno, da tale dichiarazione, dopo aver eseguito senza ossequio alla legalità, la unificazione dei tre salti, sopra menzionati, ed aver aumentata la potenza del suo impianto, viene a richiederne sanatoria.

- B) Circola altresì insistente la voce che la Ditta Dentella abbia concluso un regolare contratto di fornitura di energia elettrica, per una potenza di HP 20, alla Segheria Callegari di St. Martino de' Calvi (già azionata da motore Diesel), se tale voce è fondata, emerge un altro fatto che starebbe a comprovare come si nutrebbe l'uso dell'utilizzazione per cui è in corso il riconoscimento, senza probabilmente aver ottenuta la prescritta autorizzazione a distribuire energia elettrica.

C) Torna pertanto logico chiederci, se di fronte alle circostanze più sopra accennate, di mancato adempimento alle condizioni essenziali della derivazione e dell'utilizzazione ad una continuativa negligenza nell'osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti in vigore (in quanto che la Ditta Dentella non si è curata di chiedere a suo tempo, avanti d'iniziare i lavori la prescritta autorizzazione (a norma degli articoli 49 e 217 del R.D. 11/12/1933 N. 1775), invitata a presentare domanda (quando i lavori erano appena iniziati) non si è curata di sospenderli in attesa delle decisioni del Superiore Ministero, e solamente presentò domanda di sanatoria, proprio quando l'impianto trasformato, era entrato regolarmente in funzione) non ricorra il caso previsto dai commi b) e c) dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 di decadenza dell'intera derivazione. Quanto meno, sembra ai sottoscritti non possa sorgere dubbio alcuna sulla assoluta necessità ed opportunità che, sia per le circostanze dianzi accennate, sia pel fatto che il terzo salto è stato inattivo per oltre sei anni consecutivi ed ufficialmente, anche oggi, deve figurare come tale (circa sette anni), sia da ultimo perchè non è ammissibile che possano riattivarsi salti inutilizzati da lungo tempo (non ancora legittimamente concessi), proprio quando stanno per essere sottesi da una maggiore derivazione (Vedi art. 45 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e voti 12/3/1935 N. 283 e 6 Settembre 1935 N. 1591 del Consiglio Superiore dei LL. PP.); debbasi a termine del comma a) b) e c) dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 contestarsi alla Ditta Dentella il diritto di utilizzare il terzo salto di HP 25,34 della sua derivazione. Dato il cumulo delle importanti circostanze emerse non si saprebbe immaginare in quali più ti-

pici casi possa applicarsi il comma a) dell'art.55.

- D) Non riteniamo che Codesto Eccelso Ministero vorrà accogliere la domanda in data 3^a settembre 1935 della Ditta Dentella, perchè ci sembra che verrebbe frustrato lo spirito del R.D.11/12/1933 N.1775, e sanzionato il principio che basta eseguire un lavoro, anche se contrastato da parte interessata, per avere la certezza di vederlo concesso con una sanatoria.

Sarebbe infatti troppo comodo a chichessia, costruire impianti, trasformarli, aumentarne la potenza, senza punto richiedere autorizzazione, per poi a lavori ultimati mettersi in regola con una sanatoria. Alla stessa stregua i sottoscritti avrebbero potuto costruirsi il loro impianto sin dal 1932 senza attendere, il prescritto decreto di concessione; ne sarebbe loro tornato un'utile notevole, basti pensare che attualmente i sottoscritti, per aver ottenuta la concessione dopo tre anni dalla domanda, debbono sostenere (avuto riguardo ai prezzi attuali particolarmente dei materiali da costruzione degli esplosivi e dei conduttori elettrici), una spesa di gran lunga superiore (oltre 1/3) di quella che avrebbero sostenuta eseguendo il lavoro nel 1932 e tutto ciò per essere stati e per voler essere ossequienti alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

- E) Giova altresì ricordare, ancora una volta, che l'energia che verrà prodotta dal fiendo impianto dei sottoscritti, dovrà essere (per condizione insita nel disciplinare) usata esclusivamente per scopi termici, e per ciò deve essere energia a basso prezzo; ne segue che ove dovesse aggravarsi ulteriormente il costo del fiendo impianto, oltre al limite più sopra accennato (causato da cir-

costanze indipendenti dalla volontà dei sottoscritti), accogliendo la domanda 3 Settembre 1935 della Ditta Dentella, che implicherebbe un onere ben superiore al previsto per la tacitazione della minore utenza, si verrebbe a compromettere seriamente la già lieve convenienza di tradurre in atto la maggior utilizzazione, che oggi più che mai si impone nell'interesse Nazionale in dipendenza della situazione creatasi colle nefande sanzioni applicate all'Italia.

F) Da ultimo sembra agli scriventi, non esattamente conforme allo spirito del più volte citato R.D. 11/12/1933 N. 1775 la procedura sin qui usata nei riguardi della Ditta Dentella, pel fatto che nonostante che i sottoscritti ebbero a segnalare alle Superiori Autorità, quando stava accadendo dell'Impianto della Ditta Dentella, non si è creduto di provvedere a diffidare la Ditta a sospendere i lavori in attesa della prescritta autorizzazione e neppure si è eretto un verbale di accertamento di consistenza, infine si è ammessa ad istruttoria una domanda che non è certo conforme al pensiero che ebbe ad esporre il Consiglio Superiore dei LL.PP. con voti 12 Marzo ¹⁹³⁵ N. 283 e 6 Settembre 1935 N. 1991, nel caso di altra piccola derivazione sottesa dal fiendo impianto dei sottoscritti, e si è limitata la procedura ad invitare la Ditta Dentella ad inoltrare domanda di sanatoria.

Con ciò i sottoscritti non intendono neppure lontanamente mancare di deferenza alle Superiori Autorità, che anzi diedero prova, in un caso precedente, di somma giustizia ed equità, solo pensano che le particolari circostanze del caso possano avere conferita l'inesatta applicazione dello spirito della legge, trattandosi di

un caso non comune e neppure specificatamente contemplato del vigente regolamento; si confida perciò nel riesame della pratica.

A conclusione dei precedenti ricorsi e dell'attuale, i sottoscritti fanno opposizione alle richieste formulate dalla Ditta Daniele Dentella e Figli nella loro domanda in data 3 Settembre 1935-XIII^o, e

CHIEDONO

Che, qualora l'Eccelso Ministero dei Lavori Pubblici non ritenga a termini dell'art. 55 comma c) e d) del R.D. 11/12/1933 N. 1775 dichiarare decaduto il diritto di derivare e di utilizzare acqua pubblica dal Fiume Brembo, ramo di Olmo, di ragione della Ditta Daniele Dentella e Figli di St. Martino de' Calvi.

Nell'ordine, e sempre con facoltà di poter adire al Tribunale Superiore delle Acque :

- A) a sensi dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 comma a), venga contestato alla Ditta Daniele Dentella e Figli il diritto di utilizzare l'acqua del Fiume Brembo (ramo di Olmo) per il terzo salto della loro derivazione (salto della potenza di HP 25,34) dichiarandolo decaduto per non uso durante un triennio consecutivo ;
- B) venga respinta la domanda in data 3 Settembre 1935 della Ditta Daniele Dentella tendente ad ottenere la concessione in via di sanatoria ed in via del tutto precaria di utilizzare la maggior potenza di HP 13,98 coll'unificazione dei tre salti di compendio della derivazione;
- C) a norma del comma e) dell'art. 217 e del penultimo comma dell'art. 49 del R.D. 11/12/1933 N. 1775, venga ordinata la riduzione allo stato primiero delle varie opere e dei meccanismi destinati al-

la produzione ed all'uso della forza motrice;

Con osservanza.

S.Giovanni Bianco, 17 Gennaio 1936=XIV^o

per CIMA FRANCESCO, CIMA Dr.VITO e CIMA RAG.ADELCHI

=====O=====

=====O=====

=====O=====

Azienda Elettrica
Crespi e C.
di Bergamo

~~Fine~~
Mara (Verregio)
Sig. Mowatt

Riservata

TERZA SEZIONE
Comitato Permanente

1/7/1936.XIV° E.F.
990

I L C O M I T A T O

Fiume Brembo di Mezzoldo
(Bergamo)

Riconoscimento di diritto
d'uso d'acqua a scopo in-
dustriale alla ditta Dentel-
lo e Figli.

Vista la nota Ministeriale del 12 giugno
1936 N.4118 Div.XII della Direzione Generale
delle Acque e degli Impianti Elettrici con la
quale trasmette per parere gli atti relativi
alla istruttoria delle seguenti domande:

1° Luglio 1922 della Società Anonima Orobia,
cui è subingredita la ditta Dentella Daniele
e Figli, per riconoscimento delle due deriva-
zioni dal fiume Brembo di Mezzoldo dette di
"Fucine" e di "Fondi";

3 Settembre 1935 delle stesse Ditte per
concessione di sanatoria e precaria di aumento
di potenza dell'impianto di Fondi il tutto come
sarà appresso precisato;

Viste le opposizioni della Ditta Cima
Francesco Vito e Adelchi concessionaria con
R.D. 12 settembre 1935 di una derivazione che
sostiene le predette derivazioni della Ditta
Dentella;

Vista la relazione d'istruttoria 25 gennaio
1934 ed altra (senza data) con schema di di-
sciplinare in data 19 maggio 1936 redatti dal-
l'Ufficio del Genio Civile di Bergamo;

Udito il Relatore (P. BARTOLINI)

././././././././././././././././././

P R E M E S S O:

Richiamato come espone il Ministero nella citata nota d'invio degli atti:

1°) che la domanda 1° luglio 1922 della Ditta Dentella Daniele e Figli è intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di utilizzare l'acqua nella derivazione detta delle "Fucine" e nell'altra detta "Di Fondi".

2°) che la domanda del 3 settembre 1935 delle stesse ditte tende ad ottenere la concessione in via di sanatoria e precaria di unificare i due impianti costituenti la derivazione delle "Fucine" uno dei quali fu distrutto da incendio, aumentando la potenza.

L'Ufficio del Genio Civile di Bergamo ha ammesso che possa riconoscere il diritto di derivare dal fiume Brembo di Mezzolio, in sponda sinistra di esso ed in località Guà del Comune di S. Martino di Calvi una portata media di moduli 10, da utilizzarsi in località "Fucine" con una potenza complessiva di HP.99.47. Ha proposto la decadenza per la utenza dei "Fondi" che sarebbe stata inattiva fino al Novembre 1935.

Ha ammesso che la potenza ricavabile con la unificazione ed ampliamento delle due antiche utenze sia di HP.114.66 onde la potenza da concedersi in via di sanatoria e precaria è da ritenersi di HP.15.19.

Tali risultati ha proposto di adottare nel disciplinare di concessione

C o n s i d e r a t o:

la antichità delle utenze "Fucine" e "Fondi" è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo in base a certificati catastali richiamati nella relazione di istruttoria e non cade eccezione al riguardo.

La decadenza per la utenza detta dei "Fondi" per inattività ultra decennale è pure accertata e risulta perciò ad essa applicabile l'art.55 (ultimo capoverso) del T.U.11 dicembre 1933 N.1775.

/./././././././././././././././././

La proposta unificazione degli Impianti di cui alla domanda 3 Settembre 1935 della ditta Dentella risponde al criterio della migliore utilizzazione delle acque e sono da accogliere le conclusioni al riguardo dell'Ufficio del Genio Civile distinguendo, come sopra detto, la potenza di antico diritto da quella da concedere in linea di sanatoria e precaria fino a che non entrerà in esercizio la maggiore derivazione assentita ^{alla} la ditta Cima la cui opposizione non può avere altre conseguenze.

Per questi motivi,

E' DI PARERE

a) = Che sia da concedere in linea di sanatoria alla ditta Dentella Daniele e Figli di derivare dal Fiume Brembo di Mezzoldo in comune di San Martino de Calvi, moduli medi 10 da produrre col salto di m.8.60 la potenza di HP.114.66 di cui HP.99.47 da riconoscere per antico diritto ed HP.15.19 in via precaria sino a quando entrerà in esercizio la derivazione concessa con R.D. 12 settembre 1935 alla Ditta Cima e come al proposto Disciplinare di Concessione.

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

COPIA

Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - Div. XII - N. 9055.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il D.M. 30-6-1934 N. 6844 con il quale il Consorzio Economico Diocesano di Bergamo è stato riconosciuto titolare a tutti gli effetti di legge della concessione di derivare dal Brembo in Comune di Lenna (Bergamo) mod. 2.47 per produrre sul salto di m. 3.45 la potenza di H.P. 33, originariamente assentita con DD. PP. 29-9-1919 N. 13860 e 31 Marzo 1916 N. 1427 al Sig. GUALTERONI PIETRO;

VISTO il D. M. 15 Maggio 1935 N. 4761 con il quale il Cav. Santo Bonetti subingredito al Consorzio Economico Diocesano di Bergamo è stato a sua volta riconosciuto titolare a tutti gli effetti di legge della su citata concessione di derivazione d'acqua dal Brembo di cui ai DD. PP. 29-9-1919 N. 13860 e 31 Marzo 1916 N. 1427;

RITENUTO che l'impianto come sopra assentito è inattivo sino dall'anno 1928 in seguito all'asportazione della diga di presa causata da una piena del Brembo ;

VISTA l'istanza 22 giugno 1934 corredata da progetto

16 giugno 1934 a firma Ing. Paganoni con la quale il Consorzio Economico Diocesano di Bergamo ha chiesto l'autorizzazione di costruire la diga di presa;

CONSIDERATO che l'impianto di cui viene tardivamente chiesta la riattivazione con la ricostruzione della diga di presa, deve essere assorbito dalla maggiore derivazione per produzione della potenza di HP. 1317.65 chiesta in data 16 Ottobre 1933 dalla Ditta Cartiere Cima G.B. fu Giosuè e per la concessione della quale la Ditta stessa ha firmato il disciplinare in data 5 Aprile 1935, mentre il relativo Decreto trovasi ora in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

CHE in vista di quanto sopra, appare evidente che non debbasi autorizzare la ricostruzione della diga di un impianto che sta per essere sotteso, respingendosi quindi la relativa istanza 22 Giugno 1934 del Consorzio Economico Diocesano cui è subingredito il Cav. Bonetti Santo;

CHE ai sensi di Legge appare peraltro necessario per obbligo alla Ditta Cartiere Cima G.B. fu Giosuè di fornire al Cav. Santo Bonetti energia elettrica nella quantità determinata dal Consiglio superiore dei LL.PP. di effettivi H.P. 6,23 con decorrenza

della fornitura dalla data corrispondente al termine assegnato per l'ultimazione di lavori della derivazione del Brembo in corso di concessione a favore della Ditta Cartiere Cima ;

VISTO le note 19 Gennaio 1935 N.15 di prot. e 11 Luglio 1935 N.3849 di prot. dell'Ufficio del Genio Civile di Bergamo;

SENTITO il Consiglio Superiore dei LL. PP. come da ~~v~~ voti 12 Marzo 1935 N.283 ~~di=prot.~~ e 6 Settembre 1935 N.1591;

VISTO il T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 Dicembre 1933 N.1775

D E C R E T A

Art. 1) = La domanda 22 giugno 1934 del Consorzio Economico Diocesano di Bergamo, cui è subingredito il Cav. Bonetti Santo; intesa ad ottenere l'autorizzazione a ricostruire la diga di presa della derivazione del Brembo in Comune di Lenna (Bergamo) di cui ai DD.PP. 29-9-1910 N.13860 e 31-3-1916 N.1427, derivazione che dovrà essere sottesa da quella maggiore in corso di concessione a favore della Ditta Cartiere Cima G.B. fu Giosuè, è respinta a tutti gli effetti di legge.

Art. 2) = È fatto obbligo alla Ditta Cartiere Cima G. B. fu Giosuè di fornire al Cav. Bonetti Santo energia

elettrica nella misura di effettivi H.P. 6.23 con decorrenza della fornitura dalla data corrispondente al termine assegnato nel disciplinare 5 Aprile 1935 per l'ultimazione dei lavori della derivazione d'acqua dal Brembo chiesta dalla Ditta stessa con istanza 16 Ottobre 1933.

L'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, 4 Ottobre 1935 Anno XIII^o

IL MINISTRO

Firmato Coblli Gigli

N. 6621

Corpo Reale del Genio Civile

Bergamo li 8 Ott. 1935 A. XIII

per copia conforme

L'Ing. Capo firma illeggibile

Roma, 20 maggio 1917

Ill. sig. Francesco Birma,

Ho ricevuta ^{sta} la
sua lettera del 18 corr. con allegata
la copia della vendita fatta dalla
Soc. Probia ai sigg. Dentella nel
1917.

~~Le scrivo~~ Ho già scritto all'amico
Belotti, e confermo a lei, che
io sarò a Milano nelle ore
pomeridiane di martedì 25 maggio.
~~Da prima di mezzogiorno~~
~~Alle 11, 30~~ io telefonerò allo
studio dell'avv. Belotti per chiedere
a quale ora ~~devo andare da lei~~
sara' stabilito
l'incontro con lei.
Ella si metta di accordo con
l'amico Belotti ~~perche io~~
in modo che
egli possa indicarmi l'ora precisa.
Per sua norma io ~~partirò~~ ^{partirò} da
Milano ~~alle 18.45~~ ^{alle 18.45} con i migliori saluti

Roma, 20 maggio 1917

Caro Belotti,

Scusi della tua cortese
lettera. Ho risposto all'avv. Capelli
accettando.

Non ho a tutt'oggi ricevuta
lettera alcuna dal sig. Francesco
che si interessa per una derivazione d'acqua.
Prima di lui però avvertirlo che

martedì 25 maggio sarò a
Milano e che potrò vederlo
nelle ore pomeridiane.

Prima di mezzogiorno, cioè appena
arrivato costì, mi farò premura
di telefonare al tuo studio per
sapere l'ora precisa e il luogo
dell'incontro.

~~Con vivo desiderio di rivederti~~
Invio a te e alla tua famiglia
i più affettuosi saluti aff.

artiere Cima G. B. fu Giosuè

S. GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

comandata ESPRESSO



On. Avvocato

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N° 4

R O M A





AGENZIA RECAPITO
Via Gregoriana, 41
DIREZIONE
Tel. 66-620

Numero d'arrivo

77944

Quando si tratta di forza motrice l'espressione
"effettivamente utilizzata" va riferita non
alla forza quale è prodotta dai meccanismi
motori, ma dalla quantità d'acqua
moltiplicata per il salto.

Se il vecchio utente ha ricavato una
data forza, sfruttando le derivazioni
con vecchi meccanismi (ad. es. una
ruota a palette) egli ha diritto di rici-
vare una forza anche doppia o tripla
applicando meccanismi moderni,
purché restino inalterate la quan-
tità d'acqua e il salto utilizzato
col vecchio impianto.

In questo senso si è più volte
pronunziato il Cons. Sup. dell'Acqua.

Milano 17.5.937

BORTOLO BELOTTI

MILANO

VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817

Caro Bonomi,

mi affretto a rispondere alla tua lettera del 15 corr. ringrazzandoti anzi tutto per la tua cortesia. L'avv. Luciano Capelli è un ottimo collega, degno di ogni considerazione. Puoi quindi senz'altro accettare il mandato che egli ti ha conferito, e per il quale a suo tempo sarò lieto di discutere brevemente con te in Cassazione.

Credo che avrai ricevuto una lettera del sig. Francesco Cima, che è appunto il cliente di cui ti ho telefonato e che desidera sentirti per una derivazione d'acqua.

Ti ricambio i più cordiali saluti e ti sono con una buona stretta di mano

aff.



S.E.

On.avv. Ivanone Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà

S. Giovanni Bianco, 18/5-1937.

Raccomandata ESPRESSO

Francesco Cima

San Giovanni Bianco
IRVING DI BERGAMO

On. Avv. IVANOE BOZZI

Piazza della Libertà 2. 4

R O M A

Dal comune amico On.le Belotti, il quale le ha comunicato che desidero consultarla onde conoscere l'esatto procedimento per ottenere un antico diritto di derivazione, vengo informato ch'Ella sarebbe di passaggio per Milano fra alcuni giorni. Formo quindi la presente per pregarla volermi avvisare il giorno del suo arrivo a Milano dove ci potremo incontrare nell'ufficio dell'On. Belotti che gentilmente ci ospiterà. Intanto, salvo ulteriori delucidazioni, credo opportuno esporle in linea di massima i termini che possono interessare. Noi abbiamo ottenuta una concessione di derivazione della quale abbiamo già firmato disciplinare, ottenuto Decreto e sono in corso i lavori. Nel tratto di fiume che va dalla diga alla centrale, viene sotteso un antico diritto di derivazione di proprietà Dentella; antico diritto che non è stato possibile acquistare dai Dentella perchè, venuta a conoscenza di questa concessione, una grossa azienda elettrica lo acquistò. Si fecero anche trattative con tale Società e sul prezzo potevamo essere d'accordo; ma imponeva la condizione che ci impegnassimo a non vendere l'energia. Ora è ben vero che l'utilizzazione dell'energia è destinata al nostro uso, ma non abbiamo creduto opportuno accettare tale condizione per non ipotecare il futuro. - Attualmente il trapasso non è ancora stato fatto perchè l'intestazione è ancora ai Dentella i quali però, sostanzialmente, sono impegnati colla predetta Società elettrica con contratto preliminare. Il nostro impianto potrà essere pronto fra sei o sette mesi; noi abbiamo quindi bisogno che questa pratica sia definita per tale epoca. Abbiamo consultata la nuova legge, abbiamo anche interpellati alcuni superiori Uffici coll'ausilio di un tecnico, ma ci siamo trovati di fronte ad un complesso di contraddizioni ./.

anzichè ad una chiara e specifica linea di procedura, necessaria nel caso attuale data la qualità dell'avversario. Intendimento nostro sarebbe, in quanto possibile, di arrivare a liquidare il sottodimensionamento per evitare di fornire dell'energia dato che l'impianto che stiamo eseguendo non è di grande potenza. L'Ufficio del Genio Civile ha fatto a suo tempo i rilievi di detto diritto per la constatazione della potenza nominale e sappiamo essere pronto il Decreto di riconoscimento che potrebbe darci sia in corso di comunicazione o forse anche già comunicato in questi ultimi giorni. Dopo la nostra domanda di concessione, dopo cioè l'istruttoria e la firma del disciplinare, vennero apportate delle modificazioni al precitato diritto antico nel senso di una maggiore utilizzazione e soprattutto di una migliore utilizzazione applicando un motore idraulico di rendimento elevatissimo al posto dei vecchi di bassissimo rendimento; e per tutto questo a tempo e luogo, abbiamo opposti regolari reclami da parte nostra. - Importante per noi è di poter stabilire, ciò che ci sembra corrisponda alle disposizioni della Legge sulle acque pubbliche, che l'energia da fornire o da pagare da noi al sotteso, dovrebbe essere - se mai - quella effettivamente utilizzata coi vecchi motori e ordigni e non quella utilizzabile. - Infine esiste un atto di vendita del diritto in parola ai Dentella dell'anno 1922; vendita effettuata dalla Società elettrica Orobia che era allora proprietaria di tale diritto antico e che lo era da tempo perchè l'utilizzazione, anzi la concessione da noi ora ottenuta, fu allora e per tanti anni detenuta da detta Società che mai la utilizzò e che poi l'ha abbandonata o ceduta, non sappiamo come e perchè. Con tale atto l'Orobia cedeva agli attuali intestatari il diritto antico colla condizione che se essa o la Società

Alto Brembo avessero costruiti canali idraulici, vale a dire eseguita la concessione, e per tale fatto fosse venuta a mancare l'acqua, essi non avrebbero potuto opporsi ed al massimo da allora (1922) per 12 anni, le Società avrebbero fornito l'equivalente di energia elettrica.

Le allego la copia dell'atto, così potrà farsi meglio una esatta idea e concludo su quest'ultima parte: Non sembra che i Dentella non possano più disporre di tale diritto, in certo qual modo legato alla derivazione che lo sottende? E' vero che chi utilizza la derivazione non è né l'Orobis, né l'Alto Brembo; ma colla nuova Legge le vecchie derivazioni non sono equiparate alle nuove? Il diritto non è così diventato demaniale?

Gradirò leggerla per l'appuntamento ed in attesa passo a ben distintamente riverirla.



N. 4 allegato.

Francesco Lima

San Giovanni Bianco

IPROV. DI BERGAMO

Milano 23 Maggio 1934

On.^{le} All.^{to} Lanoe Bonomi
Roma

A. preg. Lene 20 can.:

Ha bene marteoli 25 can.,

abbiamo fissato per ore 16
nello studio dell'On.^{le} Belatti.

Distintamente La lavoro
P.L.

ESPRESSO

Mor. ^{le} Cav.



Franco Bonomi

Piazza della Libertà A H

Roma

ESPRESSO

Francesco Cini

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)



Francesco Cina

San Giovanni Bianco

(PROV. DI BERGAMO)

28 Maggio 1937

ONLE IVANOE BONOMI

ROMA

Ricevo di Lei pregiata 26 corrente da Assenza sul
Garda, quando stavo per scriverLe che lunedì prossi-
mo contavo essere a Roma. Siccome fra giorni avrei
dovuto portarmi costì per alcune pratiche ho creduto
opportuno anticipare così, occorrendo ancora eventual-
mente altre delucidazioni posso fornirghele subito.

Infine siccome per il noto sottendimento come le
dissi, siamo un pò troppo a ferri corti e dobbiamo
trovare una pronta via di soluzione, potrei sentire
subito l'esito dopo il colloquio che Ella avrà e col-
la mia presenza sarà più facile la scelta delle diret-
tive da prendere. Io parto per Roma nel pomeriggio di
domenica 30 corr. così lunedì mattina posso essere a
di Lei disposizione e fornirle ^{anche i} dati richiestimi.

Distintamente La riverisco



non copia in volume Roma, 7 giugno 1937
Egregio G. Francesco Berna,

*(da somministrare in un
verso solo del foglio)*
Ho esaminati attentamente
gli atti e documenti ch'ella mi ha forniti
e le esprimo il mio parere circa le
questioni ~~essenziali~~ ^{inerenti} alla ~~deriva~~ derivazione
sottesa, ~~per~~ che l'impianto, per il quale
ella ha ottenuta regolare concessione, dovrà
~~essere~~ interamente assorbito.

I
È pacifico che ella - anche per le chiare
disposizioni del decreto di concessione - ha
diritto di sopprimere la minore utilizza-
zione, oggi appartenente alla Ditta Dentella
indennizzandola in conformità
45 ~~della~~ del C. V. della legge sulle
gli Impianti Elettrici del 17 dicembre 1933 art.
Ma è ~~essenziale~~ ^{necessario} chiedersi ~~se~~ quale sia la
natura della attuale derivazione Dentella
e se essa è legittimamente costituita
in maniera da avere un diritto
all'indennizzo di legge.

La derivazione Dentella non è ancora
stata rinnovata. ~~Il suo~~ ^{Il suo} ~~è~~ ^è ~~stato~~ ^è ~~presentato~~ ^è ~~due~~ ^è ~~istanze~~ ^è ~~di~~ ^è ~~rinnovamento~~ ^è ~~ambidue~~ ^è ~~presentate~~ ^è ~~dalla~~ ^è ~~Ditta~~ ^è ~~Daniela~~ ^è ~~Dentella~~

incorporamento è stato chiesto nel 1922
dalla Ditta Dentella, quale subingredit
della Società Probia, dalla quale ha
acquistato i diritti d'acqua di cui tratta
si. La Società Probia ~~ha~~ ^{ha} aggiunta ^{il suo nome}
alla ~~distinzione~~ ^{di riconoscimento} Dentella, giacché
il trapasso non ha mai avuto il
nulla osta di cui all'art. 20 della
citata legge, ma essa Società ha
dichiarato che la Ditta Dentella la
sostituisce, giacché ~~essa Ditta~~ ^{il Dentella} subingre-
dito nei diritti antich della Società
Probia. Quindi;

~~Quindi~~ il incorporamento deve
farsi al nome del Dentella, e
~~in rapporto fra~~ il diritto da indenniz-
ziarsi ~~dell'art. 25~~ ^{del citato articolo 45} ~~esso~~ ^{quello}
che spetta al Dentella in base al
rogito di acquisto dalla ~~Società~~ ^{venditrice} Probia.

Posto ciò e di tutta evidenza che
occorre - per valutare e misurare
il diritto della Ditta Dentella - esaminare
il titolo per il quale il Dentella
è subingredito alla Società Probia.

3

Con rogito notaiò Pico del 4 ottobre 1922
la Società Probica vendeva ai coniugi
Dentella, alcuni terreni; una sega, un
mulino, una piccola officina elettrica, con
i suoi « diritti » anti-chi di derivazione
d'acqua dal fiume Brembo »

Ma, ~~vendendo~~ spogliandosi a profitto
del compratore di questi suoi diritti
di derivazione, la Società Probica
stabiliva alcuni patti ~~singolari~~ che
modificavano profondamente quegli
anti-chi diritti.

S'io a riprodurre le clausole del contratto.

- 1.^a « I compratori non potranno opporsi
« che la Società alienante, o la Società
« Anonima Type Idrauliche Alto Brembo
« sede in Branzi, possano togliere in tutto
« in parte l'acqua che alimenta in tutto
« col presente venduti a seguito degli opifici
« costruiti da parte loro di canali
« idraulici a monte-serra della
« località, nel ramo di Pizzo del fiume
« Brembo. »

- 2.^a « Nel non creduto caso che per la costruzione
« dei previsti canali idraulici l'acqua

venisse a mancare, in tutto o in
parte, entro dodici anni a causa
appunto di lavori inerenti ai fiendi
impianti idroelettrici da parte della
Società Alto Brembo provvista
da parte della venditrice, questa
avrà l'obbligo di provvedere di corri-
spondente forza elettrica gli acquirenti
sino ad integrazione della energia
idraulica nella misura attuale,
cioè nella quantità di forza idraulica
che sarà riconosciuta dall'Ufficio
del ferro Civile di Bergamo nel ri-
scimento che si sta attuando, del
antico di derivazione d'acqua del diritto
Brembo, escludendo l'integrazione del fiume
maggiore energia che si coniughi
Dentella (Allegari) potrebbero ricavare
con una migliore utilizzazione
del salto e dell'acqua disponibile
in avvenire.

3° - « Dunque per le ragioni di cui alla
lettera a (ora N. 2) venisse a mancare

5
" Macqua nel canale dei sagg. Dentella
" gari e di conseguenza l'energia
" di cui possono ora disporre, la Soc.
" Probia, a chi per essa, fornirà a
" mezzo di uno o più motori elettrici
" l'energia di integrazione nei luoghi
" di attuale utilizzazione. Il massimo
" numero di motori sarà eguale al
" numero delle ruote idrauliche ora
" installate. I motori resteranno di
" proprietà della Società che potrà
" ritirarli ~~depo~~ allo scadere del
" dodicesimo anno, e la loro man-
" tenzione ordinaria sarà a carico
" degli acquirenti sagg. Dentella - la
" legari. Il possesso ~~pass~~ e l'utile
" dominio dei beni passano in questi
" ultimi sino dal 1° settembre 1921, epoca
" dalla quale decorrono i dieci anni
" fissati alla lettera a (ora H. 2) del
" presente atto. "

Per effetto di queste tre clausole, che
abbiamo testualmente riprodotte, i coniugi
Dentella non hanno acquistato

il comune ~~ma~~ diritto a derivare ⁶ diritto
regolato dalla legge sulle acque
hanno acquistato un diritto ⁱⁿ
limitato alla durata di dodici ^{precario}
anni, dal 1° settembre 1921 al 1° ^{settembre}
1933. Durante questi dodici anni ^{settembre}
la Dentella hanno diritto a ~~di~~ ^{derivare}
dal Brenno, o, in mancanza di ^{alcuna}
per opere da farsi sul fiume, ^{hanno diritto}
ad integrazioni a spese della Società
Probia; ma, dopo il 1933, se
la Società Probia o la Società del
Brenno toglierà loro l'acqua, essi
non avranno più alcun diritto
da far valere, ~~per~~ giacché,
limitati diritti acquistati non
hanno più valore oltre quella
data.

Se questo è il titolo che assiste
la Ditta Dentella è di tutta evidenza
che essa Ditta non può oggi, in
 sede di riconoscimento, e successivamente

mente in sede di ^{assorbendo} ~~indennizzo~~ ^{(anzi}
del suo diritto ~~da~~ ~~assorbendo~~ ^{assorbendo} ~~assorbendo~~ ^{(anzi}
soprattutto in questa seconda sede)
far valere un diritto pieno
Le Dentella che hanno arginistato
un diritto precario, ~~esigono~~ e l'hanno
pagato per quel che valeva in
relazione alla sua precarietà
ora sostenere che hanno ^{voluto}
diritto pieno e che vanno ^{voluto}
sati per la pienezza di quel diritto. ^{voluto}
~~Non potrebbero non indebitarsi~~ ^{non} ~~non~~ ^{non}
~~non potrebbero assicurarsi~~ ^{non} ~~non~~ ^{non}
~~che degli~~ ^{che} ~~che~~ ^{che}
~~che non potrebbe essere~~ ^{che} ~~che~~ ^{che}
del giudice al quale si portasse la
delicata questione.

Né è a dire che la pienezza del
diritto era nella Società ^{pubblica} ~~pubblica~~, talché
~~per quel fatto~~ ^{quel} ~~quel~~ ^{quel}
scaduto nei Dentella, ^{risorge}
~~nella pubblica~~ ^{predetta} ~~che~~ ^{che}
che può ^{quindi} ~~in~~ ⁱⁿ posto e voce dei Dentella.

8
fatti indennizzare il diritto ed a
primere ed ascrivere. Intanto si da
notare che la Soc. Probria ha irrevo-
calabilmente venduto e ceduto il suo
diritto, tale che non e giuridicamente
ammissibile che esso ^{- per ragioni di comodo -} si surruga
vivo o vitale. Ma ^{la Soc. Probria} se ha ceduto ^{ceduto} i suoi
diritti - e su cio il rogito ^{di un notaio} e di una chiara perfetta
come ~~affida~~ ^{potrebbe} ~~potrebbe~~ ^{oggi riprenderli} ~~oggi riprenderli~~ ^{se}
non li ha ^{utilizzati} ~~utilizzati~~ ^{in proprio} ~~utilizzati~~ ^{per ben}
sedici anni, inurendo così nella
decadenza di cui all'art. 55 della
legge citata. Per sfuggire a tale
decadenza, che potrebbe essere
invocata ~~contro~~ qualora ~~la Soc. Probria~~
si volesse sostenere questa andai-
sima tesi, la Società Probria dovrebbe
dimostrare che i Dentella sono
dei suoi conduttori, ~~che~~ ~~esse~~ ~~non~~
~~ha mai conferita~~ ~~che~~ ~~per~~ ~~suo~~ ~~di~~
conto utilizzano i diritti di

acqua, dei quali essa non si
è mai spogliata. Ma la^a dimostrazione
sarebbe impossibile.

Resta da esaminare un punto
indubbiamente importante. Si può
obiettare che le clausole introdotte
nel contratto di compra - vendita
pattizioni speciali fra le parti ^{sono}
non possono giovare ai terzi. L'Obbia -
si può obiettare - ha venduto con una
clausola a proprio favore, ~~con favore~~
~~di~~ tale clausola non possono giovare
i terzi che hanno eseguito gli impianti
che l'Obbia prevedeva di fare
~~con la~~ in proprio o ~~non~~ a mezzo
della Società Alto Brenno.

Senonché il contratto è dell'ottobre
1922 e già la nuova disciplina sulla
utilizzazione delle acque pubbliche era
in vigore da parecchi anni. Secondo
la nuova legge, se anche l'Obbia
e la Alto Brenno avessero fatte
domande per l'utilizzazione delle
acque a monte - sera della località

10

in questione, le loro domande non
avrebbero potuto giovare dell'antico
criterio della priorità, ma avrebbero
dovuto concorrere con altri progetti, e
perché dalla concorrenza potesse
emergere ~~il~~ quello che utilizza le
acque nel modo ~~più~~ migliore e
maggiore. Dunque l'Probia non poteva
prevedere con certezza di eseguire
essa, o la Alta Brembo, i progettati
canali, ma doveva sapere, all'atto
stesso di vendere ai Dentella, che
tali canali potevano essere costruiti
da altri, perché lo Stato ~~avrebbe~~
sempre stato libero di concedere
le acque pubbliche del Brembo
a chi meglio ^{sarebbe} ~~il~~ utilizzarle. ~~E allora~~
~~perché non prevedere questo caso?~~
~~che non~~

[Questo caso non è ^{affatto} ~~espressamente~~
previsto nel rogito notaro Piro, ma
la dizione usata nella clausola
terza, che abbiamo più sopra ri-
dotta, dà a credere che l'Probia
vi abbia pensato. Per l'adversari

il carico di fornire fino al 1955,
l'energia di integrare nel caso
che si ^{fosse tolta} ~~togliesse~~ l'acqua dai canali,
la Società Probia ha cura di aggiungere
che tale obbligo è assunto da essa
Società o da "chi per essa".
~~non si può interpretare~~
l'interprete ~~di~~ è libero di pensare
che la Probia abbia voluto alludere
alla sola Società Alto Brenno, citata
nelle altre clausole, oppure ad un
terzo ~~qualsiasi~~ qualsiasi a cui
per legge spetta compensare la
operatività sottesa.

Certo il silenzio ~~della~~ dell'atto di
compra-vendita su questo punto
vitalissimo, che concerne l'assorbimento
dell'utenza da parte di un conce-
sionario che non sia l'Probia
la Alto Brenno, lascia libertà a
adottare i principi generali che
sono fissati nella legge sulle
acque pubbliche e che, nel caso

13
3. L'evento che taglia l'acqua alla derivazione Dentella si è verificato dopo il 1° settembre 1933, ~~e quindi~~ cioè dopo il dodicesimo durante il quale la Ditta Dentella aveva diritto ad integrare l'acqua di energia.

4. L'evento non si è verificato per fatto in opera della Società Probia o della Società Alto Brenno ma per fatto ^{d'opera} della Ditta Birma, ~~già~~ e questa perché lo Stato, per ~~la~~ disposizione di legge, è libero di concedere a quel concessionario che, a suo insindacabile giudizio, ~~è~~ viene preferito.

5. ~~Il fatto che l'evento si sia manifestato~~

^{cedere di dover}
il patto che prevede l'evento non può ^{venire} ~~essere~~ modificato ~~per~~ ^{da} questo fatto che l'evento ~~comportamento~~ dello Stato che ha una sovranità incontestabile su tutte le acque pubbliche del Regno.

della derivazione ~~misura~~ e
avvenuto non per ~~la~~ ~~sfera~~ della

5. Pertanto nessun diritto spetta
alla Ditta Dentella per di farsi
indennizzare e per ~~la~~ l'assorbimento
della sua derivazione, che essa
^{Ditta} ha comprata pattuendo espressamente
che in tale evento ogni
suo diritto cessa col 1° settembre 1933.

II

~~Nell'ipotesi che per ragioni di puro diritto
si acceda alla richiesta dei
cunings Dentella di indennizzare per
la derivazione assorbita~~

Nell'ipotesi che, per ragioni non di
puro diritto ma di pratica convenienza,
si volesse ~~accedere alla richiesta~~
~~Dentella~~ ^{ricorrendo alla} considerare la derivazione
~~dentella~~ sottratta dei cunings Dentella
come indennizzabile ai sensi dell'
art. 45 della legge sulle acque
pubbliche si fanno, al riguardo, le
seguenti osservazioni.

II -

Nella ipotesi che non si volesse conte-
stare davanti la speciale Magistratura
le eventuali pretese della Ditta Gentile
e nel caso, che

15
La derivazione sottesa che viene assorbita
può essere indennizzata mediante la fornitu-
ra di una quantità di energia corrispon-
dente a quella effettivamente utilizzata,
oppure mediante espropriazione. Nel caso
in esame, non essendo intervenuto ~~il~~ ^{il caso}
il Ministro dei L. L. P. P. ad ordinare l'espro-
priazione, essa non può farsi ~~in~~ ^a termini
della legge sulle espropriazioni, ma di
comune accordo fra le parti. In ogni caso
l'espropriando non può porre condizioni
circa l'uso dell'energia dell'impianto
assorbente, giacché tale uso è già
indicato nel decreto di concessione, e
neppure, all'ingrosso dello Stato concedente,
può porre limiti o condizioni all'utiliz-
zazione stessa.

Circa la quantità di energia
~~quanto alla~~ ~~nessa~~ ^{la} quantità di energia
da fornire alla Ditta sottesa essa è
stabilita chiaramente ~~dall'art. 45~~ ^{dal} ~~nel~~
dall'art. 45, ^{il quale prescrive che} quando trattasi di ~~forza~~
impianti per forza motrice occorre fornire
una quantità ~~di forza motrice~~
di energia corrispondente
a quella effettivamente utilizzata. Questa
quantità di energia può risultare ~~dal~~

dall'atto di riconoscimento, ~~della~~ ^{ma} 16
può ~~essere~~ anche non coincidere
con la forza teorica ^{o nominale} ~~per~~ indicata
dall'atto di riconoscimento.

§ L'atto di riconoscimento tiene anche
conto dell'acqua e della forza motrice
effettivamente utilizzata nel trentennio (art.
3, lettera b). Ma per l'art. 35, terzo ultimo
comma, la forza motrice nominale
^{per facilità di calcolo, misurata in}
~~è calcolata~~ base alla differenza
di livello fra i due peli morti dei
canali a monte e a valle del meccanismo
^{moltiplicata pel} motore. Da ciò la possibilità che
nell'atto di riconoscimento ~~non~~ si
attribuisca alla derivazione sotter-
anea forza motrice nominale
superiore a quella effettivamente
utilizzata.

Ma nel caso in esame ~~l'atto~~
sarà agevole far riconoscere che
la quantità di energia da fornire
~~per~~ all'impianto sotteso, in virtù
dell'art. 45, deve essere corrispondente,
cioè perfettamente eguale, a quella

14
effettivamente utilizzata. Infatti l'atto
d'acquisto dei sigg. Dentella - atto
trascrittivo che deve essere prodotto
al Ministero in conformità dell'art. 20
primo comma - precisa quale sia
l'energia utilizzata nel 1922 e per
la quale, in caso di assorbimento
della derivazione, ~~de~~ il concessionario
deve provvedere la corrispondente
energia. Basta rileggere le tre ~~clausole~~
clausole contrattuali che abbiamo
riprodotte, e specialmente la ~~ga~~ ^{e la ga}
per persuadersi che alla Ditta Dentella
deve fornirsi la sola energia
e' necessaria per far funzionare
- così come funzionavano nel
1922 - il molino, la sega* e la
officina acquistate, « escludendo
l'integrazione della maggiore energia
che i coniugi Dentella e legari
ricavarà in avvenire (cioè dopo il 1922)
mediante una migliore utilizzazione
del salto e dell'acqua disponibile. »

18
È infatti di tutta evidenza che
la Ditta Dentella non può preten-
dere più di ciò che risulta dal
suo titolo; il quale stabilisce e
limita il suo diritto.

+ + +
~~Le conclude~~ Pertanto, ~~che a~~ ^{giungere alle seguenti conclusioni:}
del sottoscritto, si può ~~costatare~~
In via principale:

~~La~~ La Ditta Dentella non ha, dopo
il 1° settembre 1933, titolo per chiedere
che il suo impianto sotteso sia
compensato con fornitura di energia
corrispondente a quella effettivamente
utilizzata.

In via subordinata:

L'energia da fornire ^{deve essere} ~~non può~~
^{corrispondente a} ~~essere~~ ~~che~~ quella effettivamente
utilizzata nel 1932 escludendo - con-
come è detto nel ~~titolo~~ ^{rogito} ~~del~~ notaio Pao - ogni

migliore a maggiore utilizzazione,
~~e deve essere~~ eseguita posteriormente;
tale energia deve limitarsi ad
~~e deve limitarsi ad~~ ~~energia~~ ~~posteriore~~
~~di~~ azionare, come in passato, il
molino, la sega e la piovola, il
acquistate dal Dentella, ^{insigne con} ~~la~~ officina
diritti d'acqua, con il rogito
suindicato.

con osservanza

dev.

Roma, 7 giugno 1937-XV

Egregio Sig. Francesco Cima,

Ho esaminati attentamente gli atti e documenti ch'Ella mi ha forniti e le esprimo il mio parere circa le questioni inerenti alla derivazione sottesa, che l'impianto, per il quale Ella ha ottenuta regolare concessione, dovrà interamente assorbire.

I.

E' pacifico che Ella - anche per le chiare disposizioni del decreto di concessione - ha diritto di sopprimere la minore utilizzazione, oggi appartenente alla Ditta Dentella, indennizzandola in conformità dell'art. 45 del T.U. della legge sulle Acque e gli Impianti Elettrici dell'11 dicembre 1935 n. 1775.

Ma è necessario chiedersi quale sia la natura della attuale derivazione Dentella e se essa è legittimamente costituita in maniera da avere un sicuro diritto all'indennizzo di legge.

La derivazione Dentella non è ancora stata riconosciuta.

Un suo riconoscimento è stato chiesto nel 1922 dalla Ditta Dentella quale subingredito della Società Orobis dalla quale ha acquistato i diritti d'acque di cui trattasi. La Società Orobis ha aggiunto il suo nome alla istanza di riconoscimento Dentella, giacchè il trapasso non ha mai avuto il nulla/osta di cui all'art. 20 della citata legge, ma essa Società ha dichiarato che la Ditta Dentella la sostituisce, giacchè il Dentella è subingredito nei diritti antichi della Società Orobis, quindi il riconoscimento deve farsi al nome del Dentella e il diritto da indennizzare, ai

sensi del citato articolo 45, è quello che spetta al Dentella in base al rogito di acquisto dalla venditrice Società Orobica.

Posto ciò, è di tutta evidenza che occorre - per valutare e misurare il diritto della Ditta Dentella - esaminare il titolo per il quale il Dentella è subingredito alla Società Orobica.

Con rogito Notaio Rho del 4 ottobre 1922 la Società Orobica vendeva ai coniugi Dentella, alcuni terreni, una sega, un molino, una piccola officina elettrica, con ~~la~~ i suoi " diritti antichi di derivazione d'acqua dal Fiume Brembo".

Ma, spogliandosi a profitto del compratore di questi suoi diritti di derivazione, la Società Orobica stabiliva alcuni patti che modificavano profondamente quegli antichi diritti.

Giova riprodurre le clausole del contratto .

- 1°) " I compratori non potranno opporsi che la Società alienante, o la Società Anonima Forze Idrauliche Alto Brembo, sede in Branzi, possano togliere in tutto o in parte l'acqua che alimenta gli opifici col presente venduti a seguito della costruzione da parte loro di canali idraulici a monte-sora della precitata località, nel ramo di Olmo del Fiume Brembo."
- 2°) " Nel non creduto caso che per la costruzione dei precitati canali idraulici l'acqua venisse a mancare, in tutto o in parte, entro dodici anni a causa appunto di lavori inerenti ai fiendi impianti idroelettrici da parte della Società Alto Brembo precisata o da parte della venditrice, questa avrà l'obbligo di provvedere di corrispondente forza

" elettrica gli acquirenti sino ad integrazione della energia idraulica
" nella misura attuale, e cioè nella quantità di forza idraulica che
" sarà riconosciuta dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo nel rico-
" noscimento che si sta attuando, del diritto antico di derivazione di
" acqua del fiume Brembo, escludendo l'integrazione della maggiore ener-
" gia che i coniugi Dentella Calegari potrebbero ricavare con una mi-
" gliore utilizzazione del salto e dell'acqua disponibile in avvenire."
3°) " Qualora per le ragioni di cui alla lettera a) (ora n.2) venisse a man-
" care l'acqua nel canale dei Sig. Dentella Calegari e di conseguenza
" l'energia di cui possono ora disporre, la Soc. Crobis, o chi per es-
" sa, fornirà a mezzo di uno o più motori elettrici l'energia di in-
" tegrare nei luoghi di attuale utilizzazione. Il massimo numero di
" motori sarà uguale al numero delle ruote idrauliche ora installate. I
" motori resteranno di proprietà della Società che potrà ritirarli allo
" scadere del dodicesimo anno, e la loro manutenzione ordinaria sarà a
" carico degli acquirenti sigg. Dentella-Calegari..... Il possesso e
" l'utile dominio dei beni passano in questi ultimi sino dal 1° settem-
" bre 1921, epoca dalla quale decorrono i dodici anni fissati alla let-
" tera a) (Ora n. 2) del presente atto".

Per effetto di queste tre clausole, che abbiamo testualmente ri-
prodotte, i coniugi Dentella non hanno acquistato il comune diritto a deri-
vare (diritto regolato dalla legge sulle acque), ma hanno acquistato un di-
ritto precario limitato alla durata di dodici anni, dal 1° settembre 1921 al
1933. Durante questi dodici anni i Dentella hanno diritto a derivare dal

Brembo, o, in mancanza di acqua per opere da farsi sul fiume, hanno diritto ad integrazioni di forza & spese della Società Orobia; ma, dopo il 1933, se la Società Orobia, o la Società Alto Brembo, toglierà loro l'acqua, essi non avranno più alcun diritto da far valere, giacchè limitati diritti acquistati non hanno più valore ~~oltre~~ quella data.

Se questo è il titolo che assiste la Ditta Dentella è di tutta evidenza che essa Ditta non può oggi, in sede di riconoscimento, e successivamente in sede di indennizzo del suo diritto assorbendo (anzi soprattutto in questa seconda sede) far valere un diritto pieno.

Se i Dentella, che hanno acquistato un diritto precario e l'hanno pagato per quel che valeva in relazione alla sua precarietà, volessero ora sostenere che hanno un diritto pieno e che vanno indennizzati per la pienezza di quel diritto, essi non potrebbero assicurarsi l'adesione e il consenso del Giudice al quale si portasse la delicata questione.

Nè è a dire che la pienezza del diritto era nella Società Orobia, talchè quel diritto che è scaduto nei Dentella risorge nella predetta Società che può quindi, in posto e vece dei Dentella, farsi indennizzare il diritto da sopprimere ed assorbire. Intanto è da notare che la Soc. Orobia ~~non~~ ha irrevocabilmente venduto e ceduto il suo diritto, talchè non è giuridicamente ammissibile che esso, per ragioni di comodo, risorga vivo e vitale. Ma l'Orobia se ha venduti e ceduti i suoi diritti - e su ciò il rogito Notaio Rho è di una chiarezza perfetta - non si vede come possa oggi riprenderli se non li ha utilizzati in proprio per ben sedici anni, incorrendo così nella decadenza di cui all'art. 55 della legge citata. Per sfuggire a tale decadenza, che potrebbe essere invocata qualora

si volesse sostenere questa audacissima tesi, la Società Orobia dovrebbe dimostrare che i Dentella sono semplicemente dei suoi conduttori, che per suo conto utilizzano i diritti di acqua, dei quali essa non si è mai spogliata. Ma la dimostrazione sarebbe impossibile.

Resta da esaminare un punto indubbiamente importante. Si può obiettare che le clausole introdotte nel contratto di compra-vendita sono pattuizioni speciali fra le parti che non possono giovare ai terzi. L'Orobia - si può obiettare - ha venduto con una clausola a proprio favore, ma di tale clausola non possono giovare i terzi che hanno eseguito gli impianti che l'Orobia prevedeva di fare in proprio a mezzo della Società Alto Brembo.

Senonché il contratto è dell'ottobre 1922 e già la nuova disciplina sulla utilizzazione delle acque pubbliche era in vigore da parecchi anni? Secondo la nuova legge, se anche l'Orobia e la Alto Brembo avessero fatte domande per l'utilizzazione delle acque a monte - sera della località in questione, le loro domande non avrebbero potuto giovare dell'antico criterio della priorità, ma avrebbero dovuto concorrere con altri progetti, perché dalla concorrenza potesse emergere quello che utilizza le acque nel modo migliore e maggiore. Dunque l'Orobia non poteva prevedere con certezza di eseguire essa, o la Alto Brembo, i progettati canali, ma doveva sapere, all'atto stesso di vendere ai Dentella, che tali canali potevano essere costruiti da altri, perché lo Stato sarebbe sempre stato libero di concedere le acque pubbliche del Brembo a chi meglio dimostrasse di utilizzarlo.

Questo caso non è affatto previsto nel rogito notaio Rho, ma la dizione usata nella clausola terza, che abbiamo più sopra riprodotta, dà a credere che l'Orobia vi abbia pensato. Nell'addossarsi il carico di fornire,

fino al 1933 l'energia di integrazione nel caso che si fosse tolta l'acqua dai canali, la Società Orobia ha cura di aggiungere che tale obbligo è assunto da essa Società o da "chi per essa". Qui l'interprete è libero di pensare che la Orobia abbia voluto alludere alla sola Società Alto Brembo, citata nelle altre clausole, oppure ad un terzo qualsiasi a cui per legge spetti compensare la derivazione sottesa.

Certo il silenzio dell'atto di compra-vendita su questo punto vitalissimo, che concerne l'assorbimento dell'utenza da parte di un concessionario che non sia l'Orobia o la Alto Brembo, lascia libertà di adottare i principi generali che sono fissati nella legge sulle acque pubbliche e che, nel caso in esame, portano a queste conclusioni :

- 1°) La Ditta Dentella non può avere diritti diversi e più ampi di quelli che le derivano dal suo titolo, che è l'atto 1922 di acquisto della Società Orobia.
- 2°) L'atto di acquisto concerne un diritto a derivare, ed un diritto ad essere integrata della derivazione soppressa e ciò limitatamente al 1° settembre 1933.
- 3°) L'evento che toglie l'acqua alla derivazione Dentella si è verificato dopo il 1° settembre 1933, cioè dopo il dodicesimo durante il quale la Ditta Dentella ~~per~~ aveva diritto ad integrazioni di energia.
- 4°) L'evento non si è verificato per fatto ed opera della Società Orobia o della Società Alto Brembo, ma per fatto ed opera della Ditta Cima, e questo perchè lo Stato, per disposizioni di legge, è libero di concedere a quel concessionario che, a suo insindacabile giudizio, crede di dover preferire. Ma il patto che prevede l'evento non può venire modificato da questo comportamento dello Stato, che ha una sovranità incontestabile su tutte le acque

pubbliche del Regno.

- 5) Pertanto nessun diritto spetta alla Ditta Dentella di farsi indennizzare per l'assorbimento della sua derivazione, che essa Ditta ha comprata pattuendo espressamente che in tale evento ogni suo diritto cessa col 1° settembre 1933.-

II.

Nell'ipotesi che, per ragioni non di puro diritto ma di pratica convenienza, si volesse considerare la derivazione sottesa dei coniugi Dentella come indennizzabile ai sensi dell'art. 45 della legge sulle acque pubbliche, si fanno, al riguardo, le seguenti osservazioni.

La derivazione sottesa che viene assorbita può essere indennizzata mediante la fornitura di una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, oppure mediante espropriazione. Nel caso in esame, non essendo intervenuto il Ministro dei LL. PP. ad ordinarne l'espropriazione, essa non può farsi a termini della legge sulle espropriazioni, ma di comune accordo fra le parti. In ogni caso l'espropriando non può porre condizioni circa l'uso dell'energia dell'impianto assorbente, giacchè tale uso è già indicato ~~nel~~ nel decreto di concessione, e nessuno, all'infuori dello Stato concedente, può porre limiti a condizioni all'utilizzazione stessa.

Circa la quantità di energia da fornire alla Ditta sottesa essa è stabilita chiaramente dall'art. 45, il quale prescrive che quando trattasi di impianti per forza motrice occorre fornire una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata. Questa quantità

di energia può risultare dall'atto di riconoscimento, ma può anche non coincidere con la forza teorica o nominale indicata dall'atto di riconoscimento.

L'atto di riconoscimento tiene anch'esso conto dell'acqua e della forza motrice effettivamente utilizzata nel trentennio (art. 2 , lettera b). Ma per l'art. 35, terz'ultimo comma, la forza motrice nominale è, per facilità di calcolo, misurata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore. Da ciò la possibilità che nell'atto di riconoscimento si attribuisca alla derivazione sottesa una forza motrice nominale superiore a quella effettivamente utilizzata.

Ma nel caso in esame sarà agevole far riconoscere che la quantità di energia da fornire all'impianto sotteso, in virtù dell'art. 45, deve essere corrispondente, cioè perfettamente eguale, a quella effettivamente utilizzata. Infatti l'atto di acquisto dei Sigg. Dentella - atto traslativo che deve essere prodotto al Ministero in conformità dello art. 20 primo comma - precisa quale sia l'energia utilizzata nel 1922, e per la quale, in caso di assorbimento della derivazione, il concessionario deve provvedere la corrispondente energia. Basta rileggere le tre clausole contrattuali che abbiamo riprodotte, e specialmente la 2° e la 3° per persuadersi che alla Ditta Dentella deve fornirsi la sola energia che è necessaria per far funzionare - così come funzionavano nel 1922 - il molino, la sega e la piccola officina acquistate, " escludendo l'integrazione della maggiore ~~maxima~~ energia che i coniugi Dentella Ca-

l'agari potrebbero ricavare in avvenire (cioè dopo il 1922) mediante una migliore utilizzazione del salto e dell'acqua disponibile. "

E' infatti di tutta evidenza che la Ditta Dentella non può pretendere più di ciò che risulta dal suo titolo, il quale stabilisce e limita il suo diritto.

Pertanto, a parere del sottoscritto, si può giungere alle seguenti conclusioni:

In via principale:

La Ditta Dentella non ha dopo il 1° settembre 1933, titolo per chiedere che il suo impianto sotteso sia compensato con fornitura di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata.

In via subordinata:

L'energia da fornire deve essere corrispondente a quella effettivamente utilizzata nel 1922 escludendo - così come è detto nel rogito Notale Rho - ogni migliore o maggiore utilizzazione eseguita posteriormente; e tale energia deve limitarsi ad azionare, come in passato, il molino , la sega e la piccola officina acquistate da Dentella, insieme coi relativi diritti di acqua, con il rogito suindicato.

Con osservanza.

Parma, 8 giugno 1935

Egregio sig. Ciria,

In conformità
ai nostri accordi le mando
il parere che è naturalmente
favorevole al 100 per 100.

Notizie dal Ministero mi
danno la sensazione che il
decreto di riconoscimento dell'utenza
Dentella non sia stato ancora
emanato. ~~Non ho voluto~~
~~affrettare~~ Ma spero di esserle,
su questo punto, preciso quanto
prima.
Cordiali saluti.

Roma, 11 giugno 1933

Egregio sig. Francesco Cirina,

Ho avuto ora il suo

espresso.

Le dico subito che ~~non~~ la mia
prima impressione è quella di ben
ponderare il passo prima di farlo.

Se infatti - ^{una volta} accertato che il ricoroso-
mento non sia ancora avvenuto - svi-

soderiamo tutte le nostre armi; corriamo
il rischio che, in sede amministrativa,
e nello stesso decreto di ricoroscimento,
si respinga la nostra tesi; lasciandoci
completamente disarmati nella fase
della trattativa.

Proporrei che, qualora ~~non~~ risulti in
modo certo che il ricoroscimento
non c'è ancora, si faccia un
ricorso molto cauto accennando, ma
non in pieno, alle nostre ragioni
e ricordando che, comunque, c'è

un atto di compra- vendita che
liunita suolto i preteri ch'atti
della Ditta Dentella.

~~Lunedì 11~~

Intanto cercherò di rivedere
l'amico che Ella sa, e lo incaricò
cherò di sommare il terreno.

~~col Ministero dove è stato~~

~~concesso a qualche anno fa~~

~~per un posto convenientemente~~

Le trascriverò presto

Con i migliori saluti.

Francesco Cima

San Giovanni Bianco

S. Giovanni Bianco, 16 Giugno 1937

S.E. Onor. avv. IVANOE BONOMI

Ho ricevuta pregiata sua 11^a corr. - Di fronte alle di Lei considerazioni, troviamo pure noi giusto di non presentare il ricorso prospettato. ^{le} Noi intanto stiamo studiando il modo di creare un incontro colla parte e speriamo poterlo fare in questi giorni. Se Lei nel frattempo ha qualche novità, che ci possa tornare utile nelle trattative, ce la comunichi tosto; a nostra volta noi La terremo informata dell'andamento delle trattative stesse.

In seguito a quanto ci ha riferito di presenza, per informazioni avute dal di Lei amico, che nel caso di dover fornire l'energia, la quantità di tale energia debba essere quella effettivamente utilizzata nei vecchi impianti, noi chiediamo se non possa ^{si} intendere che tale energia venga fornita al preciso scopo di azionare solo ed esclusivamente i vecchi meccanismi. Ora se questa fosse una interpretazione della legge logica e sostenibile, ci potrebbe tornare molto utile tanto nelle trattative quanto nel caso che la pratica dovesse essere risolta attraverso il Ministero o il Tribunale delle acque, perchè i vecchi impianti non esistono più e il loro ripristino non sarebbe cosa facile nè pronta, nè economica.

In tal modo, se non ci potesse venire ad un accordo in via amichevole con la parte, noi ci potremmo limitare - in attesa della soluzione della controversia da parte delle Autorità competenti - ad avvertire la parte al punto di togliere l'acqua dal fiume, che noi mettiamo a loro disposizione x HP. di energia per azionare quelle determinate macchine (che ora non esistono più) come e dove si trovavano prima della trasformazione dei loro impianti, trasformazione che - in ogni caso - hanno avuto in via prece.

Si metterebbe così a disposizione dell'energia con la sicura probabilità che non potrà essere utilizzata, se non che noi si incorre nel pericolo di una richiesta di danni per aver sottoposto senza fornire l'energia.

Gradirò leggerla e ben distintamente la riverisco.

San Giovanni Bianco

ESPRESSO

S. Giovanni Basso, 18° secolo - XV°.

Escelettora. Ob. Avv. IVANHOE BONDINI

 $R_{\text{H}} = 0.114 \text{ M} = A_{\text{H}}$

Faccio seguito al mio espresso del 16 corr., che confermo, per dirle che contrariamente a quanto avremmo concordato, anziché predisporre per intavolare trattative abbiamo deciso - in seguito anche ad un consiglio del nostro tecnico, - di limitarci per il momento ad inviare una lettera agli avversari. Lettera della quale abbiamo stilato gli estremi preparandola in due o tre forme che vorrei sottoporle per poi atterrerla in testo definitivo con Lei. Siccome vorrei fornire altri chiarimenti, ho deciso portarmi a Roma lunedì o martedì p.v.; anzi, per guadagnar tempo, preferirei trovarmi lunedì mattina a Roma. Per cui Le precherei volermi telegrafare all'indirizzo qui sotto segnato se lunedì La posso trovare così, fissandomi in caso contrario un altro giorno, ma al più presto possibile. Nel frattempo sarà bene si assicuri se è emanato o meno il noto decreto. Intanto, allo scopo di abbreviare poi la discussione di presenza, credo opportuno farle sapere che il mio pensiero in merito è questo: anziché intavolare subito trattative - come si era pensato - scrivere ai Dentella fissando addirittura la quantità di energia da fornire o quanto meno chiedere un appuntamento sul posto per stabilire con un nostro tecnico come, quanto e dove consegnare l'energia, intendendo con questo noi obbligare i Dentella o chi per essi a venire a intavolare la discussione; supposto possibile, come crediamo, sostenere la tesi prospettata nel mio espresso 16 corr., di fornire l'energia per azionare i

vecchi meccanismi. Nella mia lettera del 16 corr. noi si attendeva all'ulti-
mo momento ad avvertirli che si farebbe questo; ma a ragion veduta, ciò è forse eccessivo ed è oppor-
tuno, crediamo avvertirli subito. Siamo del parere che questa preparazione preventiva all'incontro, che
secondo noi non può essere scatenata dagli avversari, possa facilitare molto le trattative.
In attesa di sue telegrafiche, con distinta stima La riverisco.

P.S. = Indirizzo per il telegramma:

CIMA - Via Cosimo Del Fante 8

MILANO

gli avversari, non vedendolo arrivare, potranno essere più arrendevoli nelle trattative. Se poi
occorrerà proprio presentarne una copia in bollo anche qui al Genio Civile, Ello ce lo farà sapere
che appena in possesso della sua copia, lo farò. La riverisco distintamente.

Il presente progetto non è correlato
invece che venga inviato al Direttorato del
no all'atto della firma del suo governo e quindi presentarsi al
che indipendentemente dalle trattative antiche e ad iniziativa delle
una di fatto e di diritto. Quanto a questo punto, si può dire che
quanto il Direttorato ha facilitato le trattative perché gli avvenimenti non lo vedevano
non. Se alla firma di questo governo dovesse esservi subito, per qualche tempo, l'assistenza
all'atto, l'invio del per noi e presentarsi subito, invieremo del copia. In faccia presente,
per che lei in grado di, faranno che nel primo 5'ore, nel momento presente, abbiamo fatto
vare l'atto (problema) e quindi collocate in nuove relazioni, perché venuti a conoscenza di questo
atto solo ora. In attesa della sua firma - per CIMA FRANCESCO, Dr. VITO e RAG. ANTONIO VENTURA N. 2, 12.
So che in genere il Direttorato ritarda i ritardi al Direttorato per l'invio, se credo che
lei non fossero all'atto della firma, se lei, forse prendere visione del Direttorato o
in modo che possa essere in possesso anche immediatamente il Direttorato in persona. Perché, credo che

Lig. Palanca Giuseppe

Via Dandolo 11

tel. 71645 Roma

Eventuale teste
circa la potenza
dell'Officina

e dell'intesa

Probia - Destelb

- Lettera -

- come deve comportarsi il tecnico -

energia da fornire

se esattamente corr. alla forza
necessaria per azionare la
velocità di giri.

Officina elettrica in antico
quando era Probio - circa 10-15
nel 1935 settembre (Cavalli)

ora hanno trasformato in un
tutto (sega molino ecc) cioè una
officina di cavalli 15 cavalli

In questa è compresa
la concezione preesistente
di H.F. 15, 19 nominali
che unitamente a 99, 42

fanno 114 nominali (che danno
175 effettivi)

3^a Versione:

Nei due colloqui che avemmo lo scorso anno 1936 con il Vostro procuratore nonchè con il Sig. Ing. Cattaneo della Spett. Società Crespi, esaminammo in via preliminare le possibili basi di un eventuale acquisto da parte della nostra Ditta del diritto d'acqua delle Fucine (Brembo-ramo di Olmo) in comune di Piazza Brembana, destinato ad essere sotteso dalla derivazione della quale noi avevamo ottenuto la concessione.

Non è stato raggiunto l'accordo per la portata

Nei detti colloqui Voi arrivaste fino a precisare le Vostre richieste nella cifra di Lire cifra che noi avremmo anche accettata, se alla Vostra richiesta non fosse stata aggiunta la condizione - per noi inaccettabile - che la nostra Ditta si impegnasse a non vendere energia a terzi.

Le trattative rimasero così in sospeso. Senonchè nel frattempo, sono stati da noi iniziati i lavori per la costruzione del nuovo impianto, ed ora prevediamo che esso entrerà in funzione nella prossima stagione autunnale; sicchè in tale stagione la portata del Brembo - ramo di Olmo verrà deviata per intero. Così stando le cose, riteniamo necessario assicurarvi che in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 45 del R.D. 11/12/1932 n. 1775 sulle acque pubbliche, metteremo in tempo utile a vostra disposizione in località Fucine una quantità di energia equivalente a quella che era da voi effettivamente utilizzata a mezzo del macchinario esistente prima della recente trasformazione.

certa

Vi preghiamo quindi di fissarci un appuntamento per definire le trasformazioni tecniche che a noi spettasse di effettuare, a termini del ricordato articolo di legge.

COPIA

N. 826I di rep. 6074 Racc.

ATTESTAZIONE GIURATA

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia ed Imperatore d'Etiopia

In Bergamo oggi 15 Settembre 1937 anno xv^o, nello studio notarile di Piazza Cavour. N. 6

Avanti di me Arizzi Giuseppe fu Giuseppe, notajo residente in S. Giovanni Bianco, iscritto presso il Collegio notarile di Bergamo

comparvero i Signori

Palanca Giuseppe fu Angelo, nato a Orbetello, residente a Roma - Via Domodossola II - benestante;

del quale accerto io notajo la personale identità e capacità ed esso comparente avendo i requisiti di

Legge e col mio assenso dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni a quest'atto col quale

su richiesta del Sig. Francesco Cima fu ^{Giovanni} Battista di

S. Giovanni Bianco mi richiede di far risultare sotto

vincolo di giuramento, la dichiarazione di cui in appresso.

Inerendo alla fatta richiesta, ho ammonito a sensi

di Legge il Signor comparente che presta giuramento

pronunciando la formola: Giuro di dire tutta la ve-

rità e nient'altro che la verità:

Dopo di che ha dichiarato:

Nella mia qualità di Capo officina delle centrali idroelettriche in Valle Brembana della Società OROBIA di Lecco avevo anche la sorveglianza della piccola officina elettrica posta nella località "Le Fucine" di Piazza Brembana ora S. Martino de' Calvi. Ebbi la sorveglianza di tutte le officine suddette dal febbrajo 1902 al 31 Luglio 1921.

La consistenza e l'utilizzazione del sopradetto diritto d'acqua " Le fucine" durante il periodo in cui io ebbi la sorveglianza dal 1902 al 1921 fu la seguente:

- N. I Sega alternativa in un fabbricato
- N. I sega verticale in altro fabbricato
- N. I vecchio molino da grano ad una mola
- N. I Officina elettrica costituita da una vecchia turbina e da un alternatore GANZ monofase da Kw. 10 (ripetesi 10 kilowatt) alla tensione di 1000 (mille) volts che serviva unicamente per dare luce ai centri dei Comuni di Piazza Brembana, Lenna e Valnegrà, però quest'ultima località più tardi non fu più servita per insufficienza di energia; detta officina elettrica funzionava solo nelle ore notturne e per farla funzionare occorreva tutta l'acqua derivata dal fiume Brembo - ramo di Olmo al Brembo- nonchè

anche quella che serviva ad azionare le due seghe summenzionate; in modo che queste funzionavano solo di giorno, in una parola per ottenere dalla officina Dieci Kilowatt, occorreva tutta l'acqua derivata compresa quella delle due seghe.

Il molino che era costituito da un palmento non ricordai di averlo mai visto funzionare.

E richiesto io notajo ho ricevuto quest'atto e l'ho pubblicato mediante lettura fatta ai comparenti che approvanò e sottoscrivono.

Consta di un foglio scritto di mio pugno su due facciate e sette righe

GIUSEPPE PALANCA

GIUSEPPE ARIZZI - Notajo

Roma, 22 gennaio 1938

Francesco
Egregio Signor,

Per concordare
consiglio ~~dei~~ dei due amici
interpellati, ho scelto l'avv.
Adriano Donato
~~Giuseppe~~ Giannini, già avvocato
erariale ed ora interamente
specializzato in materia di
acque pubbliche.

Gli darò tutti gli elementi ~~che~~
~~mi serviranno~~ ^{possuno} illustrare la questione
e avrò caro di discutere con lui
la via migliore per risolvere
con certezza nell'intento che ci
siamo proposti.

Le riscriverò la settimana
ventura

Appunti per l'esame della
questione

con rogito notario Pao del 4 ottobre
1922 i' sigg. Dentella compravano
dalla Società Probia:

- a) Una sege ad una lama
- b) Molina da grano
- c) Sega da legnami a due lame
- d) Officina Elettrica

Compravano inoltre i' diritti antichi
di derivazione d'acqua dal fiume
Drenbo fino allora goduti dalla
Società Probia venditrice.

Per patto espresso i' Dentella avevano
ch'atto per dodici anni (dal
1921 al 1° settembre 1933) ad usufruire
della forza motrice nella misura
~~di~~ ~~di~~ utilizzata in quel momento
(esclusa la maggiore energia ricavabile

con una migliore
utilizzazione del salto). Dopo
il 1933 la Soc. Probia (o. per es.
la Soc. Melio Brembo) avrebbe potuto
acquistarla, come impianto
sottosviluppato senza alcun indennizzo.
(Allegato H. 1)

Nel 1933 (16 ottobre) ⁺⁺⁺
~~del 1933~~ Vi Fratelli Birma di
S. Giovanni Bianco facciano
~~regolare~~ istanza per derivare
la potenza media di H.P. 1317
dal fiume Brembo.

Si iniziava la ^{regolare} istruttoria ~~che~~
~~sopra~~
si concludeva con la firma
del disciplinare ~~che avvenne~~
il 5 aprile 1935) e poi con l'emissione
del Decreto di concessione alla

(Allegati N. 2 e 3)

~~San Antonio~~

mente:

a) l'istanza 1 luglio 1922 per
il ricorso in merito dell'antia
stenza, divisa in più salti;

b) l'istanza 14 agosto 1935
per ottenere ~~in via di~~ ^{in via di} sanatoria
la maggior potenza ottenuta
con l'impiantare dei vari salti, e
in via di sanatoria e precaria la detta
maggiore utilizzazione fino all'entrata

in funzione dell'impianto
Cima.

~~La seguente nota~~ ~~che~~ ~~durante~~
~~si presentava alla visita,~~
~~Nel verbale di visita 97~~
~~gennaio 1936 si constatano~~
~~che quali sono i marciapiedi~~
~~installati (vedi allegato 1)~~

+

+

+

Lequono ~~non~~ domande e ricorsi
della Ditta Cima, ^{la quale sospetta} ~~che~~ ~~costruisce~~
che i Deretella ^{vogliono} ~~non~~ ampliare
i loro impianti e ^{e non} ~~non~~ ^{utilizzare} ~~gli~~ ^{all}
~~meglio~~ ~~per~~ ~~ottenere~~ ~~poi~~ ~~dalla~~
~~da essa Ditta~~ ^{scopo di ottenere un} ~~maggiore~~
indennizzo ~~e~~ al movimento
dell'entrata in funzione dell'
~~più~~ ^{Cima} impianto ~~concesso~~ con
decreto 12 settembre 1935.

Le note e i ricorsi si seguono
in questo ordine;

24 luglio 1935. Lima scrive
al Genio Civile di "rilevare i
macchinari installati nello
Stabilimento dei Fratelli Dentello, per
evitare contestazioni" nella deter-
minazione della potenza effettiva-
mente utilizzata".

29 luglio 1935 - Il Genio Civile
risponde che non è di
sua competenza.

14 agosto 1935 - Lima chiede al
Genio Civile che si determini
lo stato e la misura dell'ingran-
timento ~~alla data~~ ^{al momento} della sua ^{domanda}
di maggiore utilizzazione, e
~~risponde~~ ^{ricorda} il caso ^{analogo} del Consorzio
Diocesano di Bergamo nel quale
si è proceduto a detta determinazione.

23 agosto 1935 - Il Gen. A.
Civile. riassume la sua
incompetenza.

5 settembre 1935 - Picorso
di Lima al Ministero dei
L. L. P. P. per avvertire che
i Devotelli, dopo ~~sempre~~ aver
avuto cognizione del sottendi-
mento del loro impianto,
stanno apportando sostanziali
modifiche e innovazioni alle
opere di ~~devotellaggio~~ struttura relative
all'impianto e all'esercizio
del loro officio.

Concludono con una serie
di istanze.

18 dicembre 1935 - Picorso
di Lima al Ministero per

denunciare, fra l'altro, che
prima che venisse espletata
l'istruttoria, i Dentella hanno
condotto a terminare i lavori
e installata una turbina
ad alternatore, laddove erano
due vetuste ruote idrauliche
che utilizzavano soltanto
due dei tre salti.

17 gennaio 1936 - Ricorso Lima
al Ministero - A pag. 62. torna
alla maggior potenza richiesta
da Dentella in vista dell'opera
proprio sottostanti
all'impianto Lima.

31 gennaio 1936 Ricorso Lima
al Ministero per riassumere
le precedenti doglianze.

8
19 febbraio 1936 - Ricorso
binia al Ministero
per denunciare che i
Dentella hanno approfittato
indignamente al Canale Derivatore
alla restituzione dell'acqua
al fiume.

~~31 gennaio 1936~~

31 gennaio 1936 - Verbale

di visita in relazione
all'istruttoria della ~~ora~~ istanza
Dentella. Si constata
finalmente quali sono i macchinari
installati in quel momento,
cioè 16 mesi dopo il
decreto di concessione a
favore della Ditta Cirina.

+
+ +

La sigg. Dentella ottenne con
Decreto 9 settembre 1937 (moti-
ficato il 22 dicembre 1937) il riconoscimento
del diritto ~~da~~ a derivare.

Il Decreto dispone che fino
al 31 gennaio 1947 i Dentella
potranno usufruire della potenza
di H.P. 99,47; e fino all'entrata
in funzione dell'impianto Cima
di una potenza ^{aggiunta} di H.P. 15,19 concessa
in via precaria.

Ora la Cartiera Cima può dimo-
strare che nel 1927 (~~usufrutto~~
~~dell'arrendo~~ ^{epoca della}
cui pro vendita) i Dentella usufruivano
soltanto di una decina di cavalli
di forza; che più tardi la potenza

utilizzata ^{mantenuta} era sempre ^{vicino} alla decina di HP, e che solo dopo la messa in istruttoria della domanda Cirma, essi col proposito di ricavare un largo indennizzo - unificarono i salti, si unificarono meglio, crearono un nuovo impianto e chiesero al Cirma per il prossimo ottenimento una fornitura di energia di circa cento HP.

La Ditta Cirma teme che non facendo opposizione al Decreto si stabilisca il diritto dei Dentella ad avere

la energia prodotta in
questi ultimi anni (cioè
dopo il 1935, data della
confezione Cima).

Osserva la Ditta Cima
che nel Decreto sono ~~riservati~~
~~in blocco~~ ^{riservati} i propri
ricorsi soltanto perché le opere
fatte dal Dentella non rientrano
in quelle previste dall'art. 247
del C. R. legge sulle acque, e
perché le variazioni ai macchinari
vennero fatte in seguito alla
notifica di cui all'art. 49 del ^{regolamento}
citato C. R. Ma nel Decreto
nulla si osserva circa la doglianza
del Cima per ~~l'esecuzione~~ ^{la} l'ampliamento
di utilizzazione eseguito dai

12
Dentella proprio mentre
il Cirma otteneva il
decreto di concessione e
con l'evidente scopo di
ottenere ~~una~~ una quantità
di energia molto superiore
a quella effettivamente
utilizzata nel trentennio
precedente, o, comunque, prima
del decreto di concessione
a favore del Cirma.

Art. 2 -
lett. b) ... limitamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente uti-
lizzata durante il triennio.

12 maggio 1934 - Verbale di visita.

Ministero scrive 1° dic. 1934 di spunto
ad accordare concessione.

17 feb. 1935 Lima risponde che
va ottemperare richieste della
preced. lett.

14 feb. 35 - versamenti per i
sopralluoghi.

5 aprile 35 - firma del disciplinare

12 settembre 1935 decreto di
concessione

X 24 luglio 1935 richiesta al G.C.
per accertare l'effettiva
utilizzazione dei Diritti D'acqua.
29 luglio 1935 - Genio Civile
risponde che

non più perché esenta
dalle competenze dell'Ufficio

X 19 agosto 1935 - Circa
^{al Genio Civile} rilievo che la Dintella
ha in un anno che
modificare l'utitilizzo
quindi insiste per
la determinazione ^{stato}

23 agosto 35 - ^{attuale} Il Genio Civile ripete il diniego

5 sett. 1935 - Ricorso Circa
al Ministero domandando
che si faranno dal Dintella
sostanziali innovazioni per
migliorare la loro
utilizzazione (e ora
dopo aver letto la risposta
in istrutt. della domanda
Circa)

due ricorsi Cima

5 settembre | 1935
18 dicembre

prima dell'ordinanza
di istruttoria

tre ricorsi:

17 gennaio | 1936
31 gennaio
19 febbraio

ing. Cattaneo

della Crespi

Roma, 25 germ. 1938

Egregio Circa,

Ho conferito con l'avv. Giannini, a cui ho consegnato un preciso ^{promemoria} ~~incarto~~ perché possa, anche ~~sulla~~ ^{con il sussidio} dei documenti allegati, studiare la questione.

Ci si sono trovati di accordo nel ritenere che l'energia da fornire ^{al Dentella} debba essere quella effettivamente utilizzata nel trentennio, e non già quella che effettivamente utilizza ora, dopo i lavori e le installazioni fatte recentemente fra il 1934 e il 1936. Il decreto, ~~stato~~ riconosciuto ~~una~~ al Dentella una potenza di quasi cento H.P., non si è attenuto alle disposizioni di legge ed ha gravemente pregiudicati gli ~~suoi~~ ^{suoi} interessi dell'concessionario maggiore. E qui si è profilata la questione se convenga impugnare il decreto.

di riconoscimento a favore del
Ducella per violazione di
legge o per danno agli interessi
della Cartiera Cima. Nel primo
caso dovremmo rivolgerci al Tribu-
nale Superiore delle Acque in
Roma; nel secondo al Tribunale
territoriale delle Acque di Milano
e, occorrendo, al Tribunale Superiore
in via di appello.

Da un primo scambio di idee
~~si~~ è apparso conveniente ricorrere
al Tribunale ^{delle Acque} di Milano, da
dove, in ogni caso, potremo appellare
al Tribunale Superiore di Roma.

Lunedì della prossima settimana
avrò un altro colloquio con l'avv.
Giannini, dopo di che stenderemo

il ricorso ch' Ella potrà
esaminare e ridiscutere qui
a Roma, dove Ella ha frequenti
occasioni di venire.

Il termine per ricorrere
scade il 20 febbrajo, e
perciò abbiamo tempo sufficiente
per fare bene e pondera-
tamente.

Mi creda, con i migliori
saluti,



Roma, 2 febbraio 38

Gregorio Birna,

Ho avuto una lunga conversazione con l'avv. Giannini.

Sulla mia tesi, egli è perfettamente d'accordo. Essa è la seguente: I sigg. Dentella non potevano utilizzare meglio i tre selti, unificandoli e applicando loro macchinari nuovi, proprio quando era già ~~per~~ inoltrata la domanda di concessione Birna e si era alla vigilia del decreto di concessione. ~~Le~~ comportandosi così come hanno fatto, essi hanno riprodotto la figura di un proprietario di case che, alla pubblicazione del piano regolatore e sapendosi destinato all'esproprio, ampliasse e abbellisse la casa per cercando di procurarsi un lucro illecito.

concorda con me nel

~~Anche~~ L'avv. Giannini ritiene che
la ^{la predetta} ~~la~~ ~~predetta~~ ~~fece~~ sia confortata dalla
precisa disposizione di legge per la
quale deve ricorrsersi l'energia
utilizzata nel trentennio. Non
si può dunque, ricorrere a quella
che si è utilizzata negli
ultimi tre o quattro anni quando
si sapeva già che l'impianto
doveva essere assorbito.

Senonché il Giannini reputa
che a questo motivo principale
si potrebbe utilmente aggiungere
l'altro, che è adombrato
nei ricordi Cima (e segnatamente
in quello con un disegno topografico)

e secondo il quale i Dentelli
non hanno soltanto modificati
i tre ~~pi~~ impianti, ma
hanno modificato a loro proprio
ingrandendola, l'originaria
derivazione.

Io le confesso che sono alquanto
perplesso su questo punto, ^{anche}
perché temo che la prova ~~non~~
~~è~~ chiara e persuasiva non
si possa più fare a lavori
ultimati. Ma poiché è
quest'ora che va dibattuta
con Lei, che conosce molto
bene le cose, gradiremo un
colloquio prima di sterminare
la citazione introduttiva del
giudizio.

L'avv. Giannini va a Cagliari per
discutere una causa a quel Tribunale
delle acque. Sarà di ritorno l'11 febbraio.
Avremo perciò concordato che Ella
venza qui sabato 12 febbraio per
premere insieme accordi definitivi.
Int. un paio di giorni potremo
~~anche~~ disporre la citazione la quale
dovrà essere notificata a Milano
e a S. Giovanni ~~in~~ Bianco entro
il 20 corrente.

~~Lei~~ Gradirei di avere comper-
sa della sua venuta con l'indi-
cazione dell'ora nella quale potrà
essere da me. Disporre subito
il colloquio, in modo che non
ci sia perdita di tempo.

Con i migliori saluti.

Cartiere Cima G. B. fu Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20166

Eccell. Onor. Avv.

IVANOE BONOMI

IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà N. 4

San Giovanni Bianco, 26 Gennaio 1938-XVI-

Abbiamo ricevute le stimate sue del 22 e 25
Gennaio corr. e prendiamo nota di quanto con esse comunicatoci.
Gradiremo pertanto ricevere, in un primo tempo, la minuta del
ricorso steso nel modo che crederanno più opportuno; noi lo
esamineremo nell'eventualità che fosse loro sfuggito qualche
particolare non ancora a loro conoscenza e tosto, previo ap=
puntamento telegrafico, il nostro Sig. Francesco Cima si por=
terà a Roma per un definitivo esame con Lei e l'Avv. Giannini
onde poter dare subito seguito alla pratica.
A guadagno di tempo, sarà opportuno che Ella ci invii la minuta
per raccomandata-espresso.

Voglia gradire intanto i nostri migliori ossequi.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUÈ

Cartiere Cima G. B. fu Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20166

G/M

ECC. ON.le AVV.to. **ESPRESSO**

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=

San Giovanni Bianco, **2 Febbraio 1938-XVI?**

Mentre Le conferiamo nostra 26 Gennaio u.s.e non aven-
do nulla ancora ricevuto e prevedendo che qualche giorno lo per-
deremo noi qui ad esaminare il ricorso, poi dovremo prendere ap-
untamento per venire a Roma, altro tempo lo perderemo per even-
tuali rimaneggiamenti in seguito al colloquio che avremo, vediam-
o che non c'è tempo da sprecare perciò La preghiamo sollecita-
re vivamente l'Avvocato.

Gradiremo leggerLa, mentre con stima La riveriamo.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUÈ

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO 20166

G/M

Ecc. On. le. Avv. to.

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

IVANOE BONOMI

San Giovanni Bianco, 4 Febbraio 1938-XVI?

Ramanda data
Riceviamo pregiata Sua 2 corrente incrociatasi con
nostra pari data.

Formiamo la presente per avvertirLa che il nostro
Signor Francesco sarà a Roma venerdì sera in modo da poter essere
a di Lei disposizione nella mattinata di sabato 12 corrente,
dall'Albergo prenderà poi per telefono accordi circa l'ora preci-
sa del convegno.

Così d'intesa distintamente La riveriamo.

CARTIERE CIMA G. B. fu. GIOSUE

APPUNTI PER L'ESAME DELLA QUESTIONE

Con rogito notaio RHO del 4 Ottobre 1922 i Sigg.

Dentella compravano dalla Società Orobis:

- a) una sega ad una lama
- b) molino da grano
- c) sega da legnami a due lame
- d) officina elettrica

Compravano inoltre i diritti antichi di derivazione d'acqua dal fiume Brembo fino allora goduti dalla Società Orobis venditrice.

Per patto espresso: i DENTELLA avevano diritto per dodici anni (dal 1° Settembre 1921 al 1° Settembre 1933) ad usufruire della forza motrice nella misura utilizzata in quel momento (esclusa la maggiore energia ricavabile con una migliore utilizzazione del salto). Dopo il 1933 la Soc. Orobis (o per essa la Soc. Medio Brembo) avrebbe potuto assorbirla, come impianto sotteso, senza alcun indennizzo.

(allegato n.1)

Nel 1933 (16 ottobre) i fratelli Cima di S. Giovanni Bianco facevano istanza per derivare la potenza media di HP 1317 dal fiume Brembo.

S'iniziava la regolare istruttoria che si concludeva con la firma del disciplinare (5 aprile 1935) e poi con l'emissione del Decreto di concessione alla Società Cartiera Cima in data 13 settembre 1935 (allegati n.2 e 3)

Successivamente alla firma del disciplinare e alla vigilia del decreto di concessione alla Cartiera Cima, i sigg. Dentella riesumavano un'antica istanza, e ne presentavano una nuova. E precisamente:

- a) l'istanza 1° luglio 1922 della Soc. Orobia per il riconoscimento dell'antica istanza, divisa in più salti;
 - b) l'istanza 14 agosto 1935 per ottenere in via di sanatoria la maggior potenza ottenuta con l'unificazione dei vari salti, e in via di sanatoria e precaria la detta maggior utilizzazione fino all'entrata in funzione dell'impianto Cima.
-

Seguono domande e ricorsi della Ditta Cima, la quale sospetta che i Dentella vogliano ampliare i loro impianti e meglio utilizzarli allo scopo di ottenere un maggior indennizzo al momento dell'entrata in funzione dell'impianto Cima concesso con decreto 12 settembre 1935

Le note e i ricorsi si seguono in questo ordine:

24 luglio 1935 - Cima scrive al Genio Civile di "rileva-

re i macchinari installati nello stabilimento dei fratelli Dentello" per evitare contestazione "nella determinazione della potenza effettivamente utilizzata."

29 luglio 1935 - Il Genio Civile risponde che non è di sua competenza.

19 agosto 1935 - Cima chiede al Genio Civile che si determini lo stato e la misura dell'impianto Dentella al momento della sua domanda di maggiore utilizzazione, e ricorda il caso analogo del Consorzio Diocesano di Bergamo nel quale si è proceduto a detta determinazione.

23 agosto 1935 - Il Genio Civile riafferma la sua incompetenza.

5 settembre 1935 - Ricorso di Cima al Ministero dei LL.PP. per avvertire che i Dentella, dopo aver avuto cognizione del sottodimensionamento del loro impianto, stanno apportando sostanziali modifiche e innovazioni alle opere di struttura relative all'impianto e all'esercizio del loro opificio.

Concludono con una serie di istanze.

18 dicembre 1935 - Ricorso di Cima al Ministero per denunciare, fra l'altro, che prima che venisse espletata l'istruttoria, i Dentella hanno condotto a termine i lavori e installata una turbina ad alternatore, laddove erano due vetuste ruote idrauliche che utilizzavano soltanto due dei tre sal-

saliti.

17 gennaio 1936 - Ricorso Cima al Ministero - A pag. 6 si torna sulla maggior potenza utilizzata dai Dentella in vista del loro prossimo sottendimento all'impianto Cima.

31 gennaio 1936 - Ricorso Cima al Ministero per riassumere le precedenti doglianze.

19 febbraio 1936 - Ricorso Cima al Ministero per denunciare che i Dentella hanno apportato modifiche al Canale Derivatore e alla restituzione dell'acqua al fiume.

31 gennaio 1936 - Verbale di visita in relazione all'istruttoria della istanza Dentella. Si constata finalmente quali sono i macchinari installati in quel momento, cioè 16 mesi dopo il decreto di concessione a favore della Ditta Cima.

I signori Dentella ottengono con Decreto 9 settembre 1937 (notificato il 22 dicembre 1937) il riconoscimento del diritto a derivare.

Il decreto dispone che fino al 31 gennaio 1947 i Dentella potranno usufruire della potenza di HP 99,47; e fino all'entrata in funzione dell'impianto Cima di una potenza aggiunta di HP 15,19 concessa in via precaria.

Ora la Cartiezza Cima può dimostrare che nel 1922 (epoca della compra-vendita) i Dentella usufruivano soltanto di una decina di cavalli di forza; che più tardi la potenza utilizzata si era sempre mantenuta intorno alla decina di HP, e che solo dopo la messa in istruttoria della domanda Cima, essi - col proposito di ricavare un largo indennizzo - unificarono i salti, li utilizzarono meglio, crearono un nuovo impianto e chiesero al Cima per il prossimo sottendimento una fornitura di energia di circa cento HP.

La Ditta Cima teme che non facendo opposizione al Decreto si stabilisca il diritto dei Dentella ad avere la energia prodotta in questi ultimi anni (cioè dopo il 1935, data della concessione Cima).

Osserva la Ditta Cima che nel Decreto sono respinti in blocco i propri ricorsi soltanto perchè le opere fatte dai Dentella non rientrano in quelle previste dall'art. 217 del T.U. legge sulle acque, e perchè le variazioni ai macchinari vennero fatte in seguito alla regolare citato T.U.. Ma nel decreto nulla si osserva circa la doglianza del Cima per l'ampliamento di utilizzazione eseguito dai Dentella proprio mentre il Cima otteneva il decreto di concessione e con l'evidente scopo di ottenere una quantità di energia molto superiore a quella effettivamente utilizzata nel trentennio antecedente, o comunque, prima del decreto di concessione a favore del Cima.

AVV. PROF. ACHILLE DONATO GIANNINI

VIA TORINO, 7 - TELEF. 40762

ROMA (122)

14.2.968

Eccellenza,

Le accludo la minuta del ricorso
Cina e sono a sua disposizione per tutte
le varianti che ritenga opportune.

Cordiali saluti

del suo dev. ag.

A. Giannini

PUBBLICHE
ECC.MO TRIBUNALE DELLE ACQUE DI MILANO

RICORSO

dei Sigg. CIMA FRANCESCO, dott. VITO, Rag. ADELCHI, fratelli
fu Giovanbattista, elettiv. dom.ti in Milano, via Lauro n.9,
presso il proc. avv. Mario Calabrese, che li rappresenta e
difende insieme con gli avv. on.^{prof.} Ivanoe Bonomi e ~~avv.~~ Achil-
le Donato Giannini

CONTRO

il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona di S.E.
il Ministro Pro tempore, nel suo domicilio ^{legale} ~~abitativo~~ in Milano,
via Orefici n.1, presso la R. Avvocatura dello Stato.

NONCHE'

i Sigg. DENTELLA RINALDO, TULLIO, GIOCONDO ed EUGENIO,
residenti in ~~via~~ S. Martino de Calvi.

FATTO E DIRITTO

Con decreto 9 settembre 1937, comunicato ai ricorrenti
con la lettera 22 dicembre dell'Ufficio del Genio civile di
Bergamo, il Ministero dei lavori pubblici, accogliendo ~~www~~
la domanda 1° luglio 1922 della Società Anonima Orobia, che
aveva poi trasferito i suoi diritti ai sigg. Dentella, ha ri-
conosciuto, ai sensi dell'art.2, lett. b) del R.D. 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, ai sigg. Dentella Rinaldo, Tullio, Giocondo
ed Eugenio il diritto di derivare dal fiume Brembo di Mezzoldo
in Comune di S. Martino de Calvi, medi mod. 10 di acqua in tre
distinte utenze: la prima di mod. 3,77 per produrre sul salto
di m. 5 la potenza di HP 25,13; la seconda di mod. 6,23 atti
a produrre sul salto di ~~3,05 la potenza di HP 25,34~~
m. 5,90 la potenza di HP 49; la terza di mod. 6,23 per pro-
durre sul salto di m. 3,05 la potenza di HP 25,34, e quindi
complessivamente la potenza di HP 99,47.

*Col medesimo decreto è stata anche concessa alla
ditta Dentella, in via di sanatoria e precaria, la facoltà
di utilizzare la maggiore potenza di HP 15,19, ottenuta*

col nuovo salto di m. 8.60, risultante dall'unificazione dei tre preesistenti.

^{che ha condotto a questo}
Durante l'istruttoria ~~della domanda di riconoscimento~~
~~decreto~~
~~esaminata~~ i sigg. Cima, che col R.D. 12 settembre 1935 hanno ottenuto la concessione di derivare dal ramo di Olmo del fiume Brembo medi mod. 17,46, per produrre sul salto di m. 56,60 la potenza di HP 1317,75, con l'obbligo di indennizzare le minore utenze sottese, fra le quali quella suindicata della ditta Dentella, si opposero all'integrale accoglimento della citata domanda di riconoscimento della Società Orobica e dei suoi successori sigg. Dentella, dimostrando in vari reclami e memoriali che l'antica utilizzazione della ditta Dentella consisteva nell'azionamento di una sega ad una lama, di un mulino da grano, di una sega da legnami a due lame e di una piccola officina elettrica ~~maximaw~~ con una potenza non certamente superiore ai 13 HP in complesso; e che soltanto dopo la firma del disciplinare relativo alla concessione ~~di~~ a favore di essi Cima, avvenuta il 5 aprile 1935, i Dentella avevano apportato sostanziali trasformazioni alla loro utenza, unificando i salti e sostituendo ai vecchi impianti un nuovo impianto elettrico.

Nonostante la suddetta dimostrazione, il Ministero LL.PP. ha riconosciuto, come si è riferito, a favore della ditta Dentella il diritto di derivare l'acqua del Brembo per la produzione di HP 99,47, non tenendo in alcuna considerazione le ragioni addotte dai ricorrenti, e limitandosi al generico rilievo che la ditta Cima, "per altro nel caso di assorbimento della utenza Dentella da parte del proprio impianto di cui al R.D. 12 settembre 1935 sarà tenuta a indennizzare l'utente ai termini di legge, limitatamente alla potenza riconosciuta per antico

diritto".

Ora questo provvedimento appare contrario alle tassative disposizioni dell'art. 2, lett. b) del R.D. 11 dicembre 1933, che limita il diritto degli antichi utenti al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio anteriore alla legge 10 agosto 1884, e ^{Successivo} dell'art. 45, per il quale il nuovo utente, ^{che} ~~il quale~~ abbia ottenuto una concessione incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, "è tenuto a ~~a~~ indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non ~~aggra-~~ ^{aggra-} ~~vare~~ o pregiudicare gl'interessi degli utenti preesistenti".

Il provvedimento stesso, inoltre, è lesivo del diritto dei ricorrenti, per la cui tutela essi sono costretti a proporre il presente ricorso, in quanto, dato il dispositivo del provvedimento impugnato e data la sua incerta motivazione, potrebbero essere tenuti a fornire una quantità di energia o a corrispondere ^{un} ~~l'~~ indennizzo maggiore di quello che ai sigg. Dentella spetta a norma delle riferite disposizioni legislative.

Per le ragioni esposte, e con espressa riserva ^{in ogni caso,} di chiedere, all'ecc.mo Ministero dei LL.PP. l'applicazione del secondo capoverso del citato art. 45,

SI CONCLUDE

Piaccia all'ecc.mo Tribunale delle acque di Milano,

respinta ogni altra istanza e difesa, dichiarare il D.M.
9 settembre 1937 di riconoscimento a favore dei sigg. Dentella lesivo del diritto dei ricorrenti, non potendo essere ~~dagli~~ ~~dagli~~ stessi Dentella riconosciuta, per antico diritto, una potenza superiore ai 13 HP; con la condanna ~~dei~~ ~~dei~~ convenuti alle spese tutte ed onorari del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto e ragione

ATTO DI NOTIFICAZIONE E CITAZIONE

~~Il~~ L'anno 1938, addì febbraio in S. Martino de Calvi

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R. Pretura di
Zogno

Sulla istanza dei sigg. Cima Francesco, dott. Vito,
rag. Adelchi, fratelli fu Giovanbattista, come sopra dom. ~~ti~~
e rappresentati

Ho notificato il sopraesteso ricorso al Tribunale delle
acque di Milano, firmato dall'avv. prof. Achille Donato Gian-
nini, ai sigg. Dentella Rinaldo, Tullio, Giocondo ed Eugenio,
residenti in S. Martino de' Calvi, affinché ne abbiano le-
gale scienza ad ogni effetto di legge; e nello stesso tempo
li ho citati a comparire dinanzi all'ill.mo sig. Giudice ~~del~~
~~del~~ del Tribunale delle acque di Milano, nella sua sede
in Milano, Palazzo della Corte di appello in via Clerici,
che sarà delegato dall'ecc.mo Presidente del Tribunale stesso,
all'udienza istruttoria di lunedì ventuno del prossimo mese
di marzo, alle ore tredici e segg., per ivi sentire accogliere
le conclusioni sopra formulate

Roma, 1° aprile 1938

Egregio sig. Lima,

Ho ricevuto ieri il suo espresso, e ieri stesso ho avuto una lunga conferenza con l'av. prof. Giannini.

Risamminati gli articoli della legge, rilette le norme dettate dal Ministero per l'applicazione della legge stessa, ~~ma~~ ci sembra fondatissimo il suo ricorso e tale da resistere vittoriosamente alle difese avversarie le quali ~~si appoggeranno sopra~~ ^{si appoggeranno sopra} antiche interpretazioni della legge, ^{recenti} ante ^{però} triori alle norme dettate dal Ministero.

Ma per quanto ~~la~~ la nostra opinione sia tale, non le possiamo escludere l'eventualità ^{assolutamente}

sconfitta di una ~~insuccessa~~. Tutte le
liti hanno una parte di
alea, e talche è impossibile
dare una maternità, a
quasi maternità, certezza
di successo.

Comunque l'avv. Giannini
sarà a Milano nei giorni
di mercoledì 6 aprile e giovedì
7 aprile. Alloggerà all'Albergo
Marino, dove Ella potrà
conferire con lui. Egli le
confermerà la nostra concord
opinione e ~~potrà~~ ^{concord}
punto di vista, le esporrà il vostro

Come sta? So che Ella è
stata indisposta dopo l'ultimo
viaggio a Roma. Spero ch'ella
sia completamente rimessa.
Cordiali saluti.

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20168

ESPRESSO

A. S. E.

1° On. Avv. Ivanoe BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

San Giovanni Bianco, 30 Marzo 1938-XVI°-

Speravamo che in questi giorni, come ci aveva informato l'Avv. Calabresi, l'Avvocato Giannini si sarebbe recato a Milano per poterlo così incontrare e riferirgli a viva voce quanto andiamo ad esporre. L'Avvocato Calabresi ci informa anche che la causa avanti il Tribunale delle acque, è stata rinviata ai primi di maggio.

Fra qualche giorno probabilmente avremo un contatto cogli avversari; diciamo probabilmente perchè non crediamo di poterlo dire tassativamente fin quando non è avvenuto, nè ci illudiamo - se il conegno verrà - che si possa arrivare ad un accordo.

Intanto sappiamo indirettamente che gli avversari intendono restare fermi sulla primitiva condizione di farci impegnare a non vendere energia; per di più vorrebbero aumentare la primitiva domanda in denaro, domanda che a suo tempo si accettava da parte nostra se incondizionata. Ripetiamo che non siamo certi se questa trattativa potrà avverarsi; quello che sappiamo indirettamente (ed escludiamo che, data la fonte della informazione, sia stata combinata per farla giungere a noi onde impressionarci) è che gli avversari sono convinti della piena vittoria nel senso che noi dovremo fornire i 99 cavalli nominali come al decreto, per il fat-

to che il concessionario ha sempre la facoltà di cambiare motori idraulici, macchinario ecc. ecc. purchè non alteri la presa e la restituzione, per poi chiedere la sanatoria. Se ciò fosse confermato dal Tribunale certamente per noi è una sconfitta in pieno. Però non riusciamo a comprendere come allora possa esistere l'articolo 45 della legge. Pure ammettendo che il concessionario possa avere la facoltà sopra accennata, quando un sottendimento è già a conoscenza e della concessione grande è già firmato il disciplinare ed accettate le condizioni, a noi sembra che le condizioni della concessione vengano a mutare e si aggravano se il sotteso modifica la sua concessione rendendola più importante e quindi più costosa per che la sottende.

Ci sembra anche di vederci una certa responsabilità per il Ministero che ci ha sottoposto il disciplinare per la firma.

Comunque formuliamo la presente per avere da loro un giudizio e cioè se la tesi sopra esposta, che pare sia quella che gli avversari sosterranno, è ritenuta fondata o meno e se, in sostanza, non vedono una sicurezza quasi matematica di riuscire ad imporre la nostra, di ridurre cioè al minimo l'energia da fornire. Tutto ciò onde poterci regolare nelle eventuali trattative ; perchè nel dubbio di poter raggiungere il nostro scopo potremo cercare di venire ad un accomodamento anche se poco desiderabile.

Gradiremo un cenno in merito più sollecito possibile ed in attesa porgiamo distinti saluti.

CARTIERE CIMA G. B. fu. GIOSUE


P.S. -Copia della presente viene inviata ai Sigg. On. Avv. Ivano Bonomi e Prof. Avv. Attilio Donato Giannini.

SCHEMA DI LETTERA

Spett. PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
St. MARTINO de' CALVI

Confermiamo la ns. precedente corrispondenza.=

Informiamo che pel 15 Maggio metteremo in azione la nostra nuova centrale di Lenna.=

Preghiamo volerci comunicare in tempo dove e come consegnar Vi l'energia che per ora, e fatta ogni ns. riserva, Vi daremo nella misura segnataci nel decreto di concessione.=

Non mettendoci in condizioni di poter provvedere ai nostri obblighi, è ben chiaro che Voi stessi ci sollevate da ogni Vs. pretesa per ritardata consegna, non potendo per qualsiasi Vostro pretesto procrastinare la messa in marcia dell'impianto.=

In attesa di leggerVi, Vi ringraziamo e Vi salutiamo ben distintamente.=

NOTE circa le relazioni ed il procedere fra la Ditta Cima e la Fraterna Dentella o chi per essa.

Le relazioni nascono dall'obbligo che incombe alla Cima in seguito alla sottoscrizione della derivazione Dentella in ossequio ai disposti dell'Art. 45 del R.D.

1775 - II/12/33.

Trascurando per ora l'analisi dei fatti che porterebbero forse a provare che la derivazione Dentella potesse ritenersi decaduta quando la Cima ottenne il decreto di concessione per la sua derivazione, io credo fuori dubbio che la misura dell'indennizzo non sia certo quella dovuta allo stato attuale della derivazione Dentella; ma bensì quella che competeva ai Dentella dallo stato dell'impianto all'epoca della domanda Cima.

Questo anche solo considerando che se così non fosse, tornerebbe troppo facile a chi possedesse impianti destinati ad essere sottesi a creare situazioni artificiali, se non anche artificiali, per farne una speculazione.

Allo stato attuale della pratica è bene porre mente, se mai venisse in scena la S.A. Medio Brembo, che la derivazione Dentella è ora di fatto passata a questa Società; ma il trapasso è avvenuto senza il necessa-

rio nulla osta indispensabile da parte Ministeriale
e di cui all'Art. 20 del succitato D.L.=
La corrispondenza in argomento è stata sempre condot=
ta fra Cima e Dentella, e su questa via è d'uopo conti=
nuare per lasciare ad Dentella una precisa notifica
della traslazione della derivazione. =

Dalle risposte Dentella, e per quanto mi consta, que=
sti, diretti dalla A.E.G. (della Medio Brenbo il 50%
delle Azioni sono Crespi ed il rimanente 50% è Orobis)

grā Bergamotta

Non fanno che una politica dilatoria, specialisti come
sono nel piantare storie e cause, anche se sbagliate,
pur di stancare ed ottenere i loro scopi che sono sem=
pre protettivi dei loro monopoli. =

Ciò contro ogni interesse della Cima che non deve ipo=
otecare in modo alcuno la disponibilità della sua ener=
gia, a meno che ciò non avvenga a buon prezzo o meglio
per circostanze e condizioni convenienti. =

E' mio avviso quindi invitare i Dentella ancora e pre=
sto, a dichiarare come e dove la Cima deve consegnare
l'energia, che deve però essere protetta dalla riser=
va più ampia circa la sua definitiva entità. =

Per questo io avrei abbozzato lo schema di lettera
che è qui allegato. =

E' evidente che i Dentella chiederanno energia a Bas=
sa tensione, perché è in questa forma che essi la uti

utilizzano. =

Tecnicamente sarei del parere di partire dalla centrale Cima con l'energia già trasformata per evitare la spesa della costruzione di una stazione di trasformazione, che, fuori dalla Centrale, importa una sorveglianza ed una manutenzione difficile e malagevole oltre che più costosa. =

Determinato il valore della tensione al punto di consegna, non è difficile con qualche accorgimento tecnico poter mantenere tale valore. =

Sarà necessario determinare anche la vera potenza oggi utilizzata, e soprattutto limitare a tale potenza la erogazione, e sempre a $\cos \phi = 1$. =

L'apparecchio più difficile ad aversi, dato che la Cima conta marciare col 1° Giugno p.v., è il trasformatore per il resto dell'impianto credo non debbansi prevedere meno di una quindicina di giorni, anche perché si dovrà fare i conti collo stato atmosferico che è giocoforza presumere avverso. =

Mettendo i Dentella in condizione di dare i dati in tempo ed in modo perentorio (questo vedrà il Vostro Legale come convenga farlo) io credo che le more di un giustificato e ragionevole ritardo non potranno mai essere imputate alla Cima. =

Occorrerà premunirsi intanto delle concessioni preca

rie per la costruzione della linea; vedere se si devono attraversare linee elettriche preesistenti; telegrafi, telefoni.»

Non farsi soverchio timore se non si è in tutto completamente a posto, e partire, e fare decisamente.»

Vi è la questione: periodi della corrente.»

La Cima ha della sua il verbale di consistenza dello impianto Dentella, dove, bene o male, è scritto: 42 periodi.»

Non devonsi dimenticare che i Dentella sfruttavano nella loro segheria energia a 42 Periodi (basterebbe fare un accertamento notarile dei motori installati) e che i 50 Periodi sono nati colla recente trasformazione dell'impianto; quando cioè i Dentella incominciarono a cedere energia a terzi.»

Bergamo li, 15 Aprile 1938-XVI^o

(Ing. Federico Carnazzi)

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20
C.P.E.C. LECCO 186

G/M

ESPRESSO

Al Signori

Avv. Prof. A. D. GIANNINI

Via Torino, 7 - ROMA

ed Ecc. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N° 4 - ROMA

San Giovanni Bianco, 15 Aprile 1938-XVI?

Facciamo seguito a nostro espresso 13 corr. che confermiamo. Ieri abbiamo avuto un colloquio coll'Ing. Carnazzi di Bergamo esperto in materia di elettricità dal punto di vista tecnico, tanto che proprio la sua mansione è di consulente degli utenti, che conosce molto bene gli imbrogli usati dalle Aziende Elettriche. Non lo abbiamo interpellato prima, perchè sino al Dicembre dello scorso anno 1937, era Presidente della Società Medio Brembo. Scopo principale del nostro colloquio era di stabilire come poter procedere per fornire provvisoriamente l'energia in caso di mancato accordo. Troviamo superfluo intrattenerci sul punto di vista tecnico perchè a loro, per momento, interessa poco o niente; per quanto riguarda il lato legale della questione, in un primo momento il parere dell'Ing. Carnazzi era - e qui forse troviamo esageri un po' - che bastava il fatto della mancata risposta alle molteplici lettere da noi inviate ai Dentella (delle quali tutte tiene copia sua Ecc. Bonomi) per darci ragione e non consegnare l'energia fino a quando non verranno a richiedercela. Trovando arrischiata questa tesi, muovemmo naturalmente delle obiezioni ed allora l'Ing. Carnazzi venne del parere essere opportuno mandare una raccomandata o una diffida, invitando gli interessati a rispondere entro il termine di otto o dieci giorni; doc

././././.

San Giovanni Bianco, 15 Aprile 1938-XVI?

Cartiere Cima G. B. & C. S.p.A.

ESPRESSO

./. ./. Segue lettera Avv. ti GIANNINI e BONONI - ROMA - Foglio N. 2

po di che si sarebbe deciso il da farsi. Conveniamo allora che il predetto Ingegnere stendesse una minuta di lettera nella forma che parrebbe a suo giudizio più acconcia da inviare agli avversari, preparandoci inoltre una relazione sul modo di vedere la situazione. Tanto la lettera che la relazione ci dovranno essere consegnate stasera a Bergamo e le uniremo alla presente, che per tale ragione dobbiamo attendere ad impostare.

Anche questo Ingegnere ci confermò aver sentito indirettamente dagli avversari che noi abbiamo sbagliato a citare i Dentella perchè hanno veduto - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ alla Medio Brembo ~~XXXXXXXXXXXX~~. Però ci disse che al Genio Civile di Bergamo, qualche giorno prima della nostra citazione, è avvenuta la firma di trapasso alla Medio Brembo di questo diritto Dentella, ma che manca, ad oggi, l'autorizzazione ministeriale.

Per venire ad una conclusione prevediamo sarà necessario un incontro fra lo scrivente, uno di Loro e l'Ingegnere. Vorremmo sentire quindi se nella prossima settimana qualcuno di Loro dovesse recarsi a Milano, nel qual caso riuscirebbe facilitato l'incontro; diversamente si farebbe una corsa a Roma.

A meno che, dopo vista la lettera e la relazione dell'Ingegnere, Loro potessero o confermare la minuta stesa dall'Ingegnere stesso se va bene, o stilarela in altra forma che credono più opportuna, evitando così per il momento, l'incontro.

Il ns/o Sig. Francesco, che si occupa di questa pratica, deve assentarsi domattina e sarà di ritorno, passando da Milano, mercoledì p.v. 20 corrente.- Quindi, se Vi fosse in previsione che la corrispondenza possa arrivare a Milano entro il 20 corrente sarà bene scrivere o telegrafare all'indirizzo di Milano del sottoscritto (Corrispondenza: Cima Francesco - Via Cosimo del Fante, 8 - Milano --- Telegrammi: Cima Via Cosimo del Fante, 8

Cartiere Cima G. B. fu Giosue

San Giovanni Bianco, 15 aprile 1938-XVI

ESPRESSO

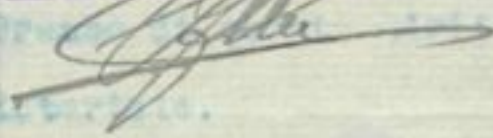
Segue Lettera **Avv. GIANNINI E BONONI - ROMA** Foglio N. 3

- Milano); prevedendo possa arrivare invece dopo il 20 corrente
scrivere o telegrafare a S. Giovanni Bianco.-

Circa la possibilità di un accordo, come già abbiamo prevenuto
con la nostra 13 corrente, ripetiamo non sarà possibile per la poca
serietà delle trattative e per domande capestro.- Se poi sentiamo
questo Ingegnere in merito alle forme che usano ecc.ecc. non vien
voglia neppure di avvicinarsi.-

In attesa leggervi, porgiamo distinti saluti.-

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUE



RM FABRIANO

RAG. GIOVANNI SCHMID
BERGAMO
PALAZZO DELLA RIEDIFICAZIONE DELLA FIERA
Via Monte Grappa N.7

Bergamo, 24 Settembre 1937

Telefoni { Studio 43-61
 { Abit. 29-32

RACCOMANDATA

COPIA

SPETT. FRATERNA CIMA fu G.B. diversamente; per

presso Spett.li Cartiere Cima e prefico e

S. GIOVANNI BIANCO sono sempre pronti per

Ho ricevuto a suo tempo stimata V/s lettera 25 agosto u.s.

diretta alla Fraterna Dentella, della quale io sono il Procuratore, riguardante il
sottendimento della derivazione alle Fucine da parte del costruendo vostro impianto
idroelettrico di Lenna.- Riconfermato che la derivazione in parola è stata rego=
larmente apportata alla Società Impianti Elettrici Medio Brembo, e fermo pure che
il quantitativo di energia da sottendersi viene senz'altro determinato dal Supe=
riore Ministero del L.L.P.P. con suo regolare Decreto di concessione che stabilisce
la portata, il salto e la potenza di competenza della derivazione in oggetto, penso
che l'unica ragione che spinga codesta Spett. Fraterna a ripetutamente sollecitare
un'accordo per le modalità di sottendimento della derivazione; sia il desiderio di
approntare i necessari apparati elettrici atti a fornire la corrispondente energia
elettrica in sostituzione della energia prodotta dalla turbina.

Per dar modo a codesta Spett. Fraterna di allestire il tutto
in tempo utile, mi pregio far presente che l'energia prodotta attualmente dalla
centrale delle Fucine è energia elettrica trifase, con frequenza di 50 periodi,
alla tensione di 275 Volt. tra fase e fase e di 160 Volt tra fase e neutro, e con
potenza di KVA 100.

Sicuro che la Vostra Spett. Fraterna vorrà prendere buona nota
dei dati esposti, e regolarsi in conformità, porgo distinti saluti.

RAG. GIOVANNI SCHMID

Procuratore Gen. dei Fratelli Dentella

Cartiere Cima G. B. fu. Giosue
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO
TELEFONO N. 22.
C.P.E.C. BERGAMO 2228.

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE
TELEFONO 18-20.
C.P.E.C. LECCO. 20168.

L'ESPRESSO

Ai Signori

Avv. Prof. A. D. GIANNINI

Via Torino N. 7 - ROMA

ed Eccellenza Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N. 4 - ROMA

San Giovanni Bianco, 13 Aprile 1938-XVI°.

Si sono iniziate le trattative però non vediamo, almeno per il momento, che si possa raggiungere un accordo; comunque, sia che lo si raggiunga o sia che si tronchino completamente le trattative, li terremo informati. Attraverso i pour parler, sentiremo dire che la nostra citazione non serve a nulla e che alla stessa non verrà risposto perchè fatta in persona dei Dentella che non sono più i proprietari, la proprietà essendo passata alla Società MEDIO BREMBO. Di questo argomento già feci parola a suo tempo a S. E. Bonomi, che senz'altro ammise che per noi ufficialmente sono i Dentella ecc. ecc. e con nostra lettera 4 Ottobre 1937 abbiamo inviato anche - a S.E. Bonomi - copia della lettera raccomandata 24 Settembre 1937 del Rag. Giovanni Schmid di Bergamo, procuratore dei Dentella, lettera che alleghiamo ancora in copia e che appunto dice fra altro del passaggio della proprietà in parola dai Dentella alla Medio Brembo.

Ora una cosa vorremmo sapere. Nell'ipotesi di non poter venire ad un accordo, sarà pure necessario scrivere a quei Signori che, in attesa dell'esito della causa ecc. ecc., noi mettiamo a disposizione provvisoriamente l'energia come a Decreto e cioè i 99 cavalli dinamici, invitandoli in pari tempo ad un sopralluogo

./.

Cartiere Cima G. B. fu Giosue

San Giovanni Bianco, 13 Aprile 1938-XVI

Lettera Avv. ti GIANNINI e BONOMI - ROMA Foglio N. 2

per gli accordi tecnici. ~~È~~ ^È più conveniente fare?

D'altra parte non vediamo come si potrebbe fare diversamente; per consegnare l'energia bisogna pur venire ad un accordo pratico e non abbiamo tempo da perdere. Entro un mese saremo pronti per marciare con la centrale e toglieremo l'acqua e poi ci vuole anche il suo tempo per fare circa un kilometro di linea, piazzare un trasformatore ecc. ecc.

Gradiremo leggerli ed in attesa porgiamo distinti saluti

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUE'

COPIA

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI
RITORNO

Sigg. FRATELLI DENTELLA fu Daniele

S. MARTINO DE' CALVI

(Provincia di Bergamo)

CIMA FRANCESCO, Dott. VITO e
Rag. ADELCHI Fratelli fu G.B.

=====

25 Agosto 1937-xv-

Sigg. TULLIO, EUGENIO, GIOCONDO e RINALDO Fratelli DENTELLA fu Daniele

S. Martino de' Calvi (Bergamo)

Con nostra lettera 5 Agosto ^{conosciuta} noi abbiamo risposto alla loro del 31 Luglio ^{conosciuta} dichiarando che le nostre intenzioni e il nostro atteggiamento non erano affatto mutati per il fatto della asserita cessione di utenza alla Soc. Anon. Crespi. Ma in quella nostra lettera chiedevamo di ottenere entro il 10 Agosto " o una precisa risposta della loro Ditta in colleganza con la Soc. Anon. Crespi (che si asseriva allora essere la cessionaria dell'impianto), o una risposta della Spett. Soc. Anon. Crespi in surrogazione della loro Ditta " e ciò per prendere opportuni e tempestivi accordi circa il sottendimento del loro impianto.

Invece con lettera in data 12 Agosto ^{conosciuta} ma impostata a Bergamo il successivo 17 - noi abbiamo appreso dal Rag. Giovanni Schmid, in rappresentanza dei Fratelli Dentella, che " l'impianto idroelettrico delle Fucine è stato apportato nella Società Impianti Elettrici Medio Brembo " alla quale Società ci si invitava di rivolgerci direttamente.

Constatiamo che in un breve giro di tempo, l'impianto in questione è passato dai Fratelli Dentella alla Soc. Anon. Crespi, e poi alla Soc. Impianti Elettrici Medio Brembo. - Di fronte a tale mutabilità e di fronte all'ignoranza nostra dei particolari rapporti e delle particolarità pattuizioni fra cedente e cessionario, noi non possiamo rivolgerci direttamente alla Società indicata nella loro ultima lettera, ma dobbiamo insistere per avere da loro - cioè dalla Ditta Dentella - una precisa risposta circa la nostra legittima richiesta di tempestive intese in vista del prossimo sottendimento dell'impianto delle Fucine.

Ciò del resto corrisponde anche alla esatta posizione giuridica delle parti. Noi, per le disposizioni della legge vigente, richiamata espressamente nel Decreto di concessione, abbiamo diritto di sottendere l'impianto delle Fucine sopprimendo l'utenza che gli dà vita. Ora a quella utenza hanno dichiarato d'aver diritto i Fratelli Dentella che, con istanze pubbliche ne hanno chiesto il riconoscimento del quale quindi beneficeranno essi soli e nessun altro in loro nome e vece. Che se poi l'utenza dovrà essere ceduta, la cessione dovrà ottenere il nulla osta del Ministro, senza di che il nuovo cessionario non avrà titolo per sostituirsi al cedente.

./././.

Sigg. Flli DANTELLA fu Daniele -Rac=

2

comandata con R.R.

Questi brevi richiami al sistema della legge vigente saranno certo sufficienti a persuadere la loro Ditta di prestarsi alle intese per il prossimo sottoposto, intese che non debbono tardare più oltre se si vogliono evitare inconvenienti e danni di cui noi fin d'ora, decliniamo ogni responsabilità.

In attesa di ricevere una risposta entro il 30 corrente mese di Agosto, vi salutiamo.

Cima Francesco, Dott. Vito e
Rag. Adelchi Fratelli io C. B.

13.08.1937-IVIC.

Il sottoscritto ha tentativo però non riuscito, di fare per il momento, uno di questi ragguagliare un rapporto con acqua, sia che lo si raggiunga o sia che si tronchino completamente le trattative, li terremo informati. Attraverso i suoi pareri, sentiamo dire che la nostra citazione non serve a nulla e che alle stesse non verrà risposta perché fatta in persona dei Dentella che non sono più i proprietari, la proprietà essendo passata alla Società SIDA SPA. Di questo argomento già feci parola a suo tempo a E. E. Bononi, che con altro avviso che per noi ufficialmente serve i Dentella ecc. ecc. e con nostra lettera 3 Ottobre 1937 abbiamo parlato anche - a S.E. Bononi - copia della lettera raccontata il 24 Settembre 1937 dal Sig. Giovanni Schmid di Bergamo, proprietario dei Dentella, lettera che allegghiamo ancora in copia e che appunto dice fra l'altro del passaggio della proprietà in persona dei Dentella alla SIDA SPA.

Non potremmo sapere. Nell'ipotesi di non poter venire ad alcun accordo, sarà pure necessario scrivere a quei Signori che, in attesa della soluzione della causa ecc. ecc. si mettano a disposizione per il pagamento l'ovale con i Dentella e con i loro fratelli, invitando la loro Ditta ad un eventuale

RAG. GIOVANNI SCHMID
BERGAMO
PALAZZO DELLA RIEDIFICAZIONE DELLA FIERA
Via Monte Grappa,7

Bergamo, li 24 Settembre 1937
Telefoni { Studio 43-61
 { Abit. 29-32

RACCOMANDATA

Spett. FRATERNA CIMA Ing. G.B.
presso Spett.li Cartiere Cima

S. GIOVANNI BIANCO
~~~~~

COPIA

Ho ricevuto a suo tempo stimata Vs/a lettera 25 agosto u.s. diretta alla Fraterna Dentella, della quale io sono il Procuratore, riguardante il sottendimento della derivazione alle Fucine da parte del costruendo Vostro impianto idroelettrico di Lenne. - Riconfermato che la derivazione in parola è stata regolarmente appostata alla Società Impianti Elettrici Medio Brembo, e fermo pure che il quantitativo di energia da sottendersi viene senz'altro determinato dal Superiore Ministero dei LL.PP. con suo regolare decreto di concessione che stabilisce la portata, il salto e la potenza di competenza della derivazione in oggetto, penso che l'unica ragione che spinge codesta Spett. Fraterna a ripetutamente sollecitare un accordo per le modalità di sottendimento della derivazione, sia il desiderio di approntare i necessari apparati elettrici atti a fornire la corrispondente energia elettrica in sostituzione dell'energia prodotta dalla turbina.

Per dar modo a cod. Spett. Fraterna di allestire il tutto in tempo utile, mi pregio far presente che l'energia prodotta attualmente dalla Centrale delle Fucine è energia elettrica trifase, con frequenza di 50 periodi, alla tensione di 275 Volt. tra fase e fase e di 160 Volt tra fase e neutro, e con potenza di KVA 100.

Sicuro che la Vs/a Spett. Fraterna vorrà prendere buona nota dei dati esposti, e regolarsi di conformità, porgo distinti saluti.

RAG. GIOVANNI SCHMID  
Proc. GEN. dei Fratelli Dentella



Roma, 19 Aprile 1938

Preg.mo Signor Cima,

con riferimento alle sue preg.me 13 e 15 corr., S.E. l'on. Bonomi ed io abbiamo considerato attentamente la situazione riguardo alla fornitura di energia alla Ditta Dentella, e ci affrettiamo ad esprimerle il nostro parere.

Rileggendo la lettera 24 settembre u.s. del rag. Schmid, procuratore dei Dentella, abbiamo rilevato che egli, rispondendo ad analoga richiesta della Ditta Cima, indicava le caratteristiche essenziali dell'energia attualmente prodotta dalla centrale delle Fucine. Ora io non so se queste indicazioni siano sufficienti per porre in grado la Ditta Cima di operare la sostituzione dell'energia. Nel caso affermativo, non avrebbe senso rivolgere ai Dentella di nuovo una domanda, alla quale essi hanno già risposto. Nel caso negativo, converrà, nello scrivere ai Dentella, richiamare la suddetta lettera 24 settembre e specificare i motivi per i quali le indicazioni allora fornite si ritengono insufficienti.

In ogni ipotesi, si dovrà scrivere ai Dentella, comunicando la data in cui comincerà a funzionare la nuova centrale di Lenna, e con una più specifica riserva circa la misura dell'energia. All'uopo si potrebbe adoperare la seguente formula:

" Poichè dal decreto 9 settembre 1937 di riconoscimento a



favore di cotesta Ditta, contro il quale abbiamo proposto ricorso al Tribunale delle acque di Milano, parrebbe risultare che il nostro obbligo di fornitura dell'energia, ai sensi dell'art. 49 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, si estenda a tutta la potenza riconosciuta di antico diritto di HP 99,47, ci dichiariamo disposti a fornire per ora una tale quantità, ma con espressa salvezza del ricorso proposto al Tribunale delle acque di Milano e del risarcimento dovutoci per l'indebita fornitura".

Per quel che riguarda, poi, la cessione che sarebbe stata fatta dell'utenza dai Dentella alla Società Medio Brembo, io sono perfettamente d'accordo con S.E. Bonomi nel ritenere che, essendo vietata dall'art. 20 del citato decreto 11 dicembre 1933 la cessione delle utenze senza il nulla osta del Ministero, noi non dobbiamo prendere in considerazione il preteso trapasso fino a che non ci sia comunicato il provvedimento ministeriale che riconosce il cessionario come titolare dell'utenza.

Tuttavia, ad evitare ogni possibile equivoco, riterranno che anche di questo convenga far menzione nella lettera ai Dentella nei termini seguenti:

"Cotesta Ditta nella lettera 24 settembre 1937 accenna ad una cessione, che essa avrebbe fatta della sua utenza, alla Società Impianti Elettrici Medio Brembo, mentre,



qualche settimana prima, aveva parlato di una cessione alla S.A. Crespi. Ora noi non possiamo prendere in considerazione questi trapassi genericamente accennati, data la testuale disposizione dell'art. 20 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che vieta la cessione delle utenze senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici. Fino a quando, perciò, non avremo avuta regolare comunicazione del suddetto provvedimento ministeriale, noi non possiamo non continuare a considerare cotesta ditta come titolare dell'utenza".

Comunque, per l'eventualità che si ravvisi opportuno estendere la contestazione alla Società Medio Brembo, sarà bene che si assumano intanto precise informazioni sulla sede legale di questa Società e sulla persona del suo rappresentante.

A noi pare che queste nostre dilucidazioni rendano superfluo un nostro incontro. Ad ogni modo avvertiamo che per ora non abbiamo occasione di venire a Milano. Io sono qui fino a tutto il giorno di domenica prossima; dovrò poi allontanarmi per due o tre giorni per un sopralluogo nell'Italia meridionale.

Distinti e cordiali saluti da S.E. l'on. Bonomi e da me



# Cartiere Cima G. B. fu Giosuè

SAN GIOVANNI BIANCO

(BERGAMO)

## Reclami per Pratica Dentella

- 12 - maggio - 1934 - Verbale istruttoria domanda C. imp.  
24 - luglio - 1935 - Raccomandata al G. C. Richiesta ritiro antie  
29 - " - " - Lettera del G. C. negante l'accertamento <sup>macchinari</sup>  
19 - agosto - " - Raccomandata al G. C. con nuova richiesta <sup>ritiro macchinari</sup>  
23 - " - " - Lettera del G. C. con nuova dimissione  
5 - settembre - " - Ricorso al Ministero dei L. L. P. P.  
18 - dicembre - " - Ricorso al Ministero dei L. L. P. P.  
29 - " - " - Ordinanza istruttoria Dentella.  
17 - gennaio - 1936 - Ricorso al Ministero dei L. L. P. P.  
31 - " - " - Ricorso al Ministero dei L. L. P. P.  
3 - febbraio - " - Verbale di visita 31 - gennaio - 1936  
19 - " - " - Ricorso al Ministero dei L. L. P. P.

Lettera Ing. Mighiavacca del 15 - ottobre - 1935

1° dicembre 1934 Lettera Genio Civile con nuova 2° domanda concessione

25 gennaio 1935 Lettera Genio Civile  
12 febbraio 1935 Lettera al Genio Civile  
14 " " " " " "



C O R P O   R E A L E   D E L   G E N I O   C I V I L E

U F F I C I O   D I   B E R G A M O

-----

Derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche

----

F I U M E   B R E M B O   d i   O L M O

----

V E R B A L E   D I   V I S I T A

-----

Premesso che con domanda 16 ottobre 1933 sostitutiva di una precedente in data 12 dicembre 1932, la Ditta Cartiera Cima G.B. fu Giosuè ha chiesto la concessione di derivare dal fiume Brembo, ramo di Olmo, in sponda destra, località Frola del Comune di Olmo al Brembo, la portata di medi mod. 17,46 per produrre, con il salto di m. 56,60 la potenza nominale media di HP. 1317 da trasformarsi in energia elettrica per uso di forza motrice, restituendo le acque nel fiume Brembo in località Serraglie di Lenna in Comune di S. Martino de' Calvi;

Che il prescritto avviso relativo alla presentazione della domanda suddetta è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bergamo N. 49 del 6 Marzo 1934-XII e nella Gazzetta Ufficiale del Regno N. 60 del 12 Marzo 1934-XII;

Che entro il mese dalla accennata pubblicazione non sono state presentate domande concorrenti;

Che con ordinanza 14 Aprile 1934 N. 1884 dell'Ingegnere Capo del suddetto Ufficio del Genio Civile, è stata disposta la pubblicazione della domanda stessa nell'albo pretorio dei Comuni di Olmo al Brembo, S. Martino de' Calvi nonchè in quello



del suddetto Ufficio del Genio Civile di Bergamo stabilendo che la visita di sopralluogo doveva essere fatta il 12 Maggio 1934-XII con ritrovo alle ore 9 al Municipio di S. Martino de' Calvi;

Che l'ordinanza suddetta è stata comunicata in copia agli Enti ed Uffici pubblici in essa specificati;

Che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Oggi 12 Maggio 1934-XII - nel luogo e all'ora stabilita si sono trovati i Signori:

1) Comm. Spina Dott. Emilio in rappresentanza del Ministero dei LL. PP. Direzione Generale delle Acque e degli Impianti elettrici,

2) Stazi Comm. Raffaele Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, assistito dall'Ingegnere Principale Cascianelli Girolamo dello stesso Ufficio,

3) Ing. Cav. Giuseppe Migliavacca in rappresentanza della Ditta richiedente,

4) Dentella Giocondo assistito dall'Ing. Luigi De Beni, il quale interviene anche per conto e nell'interesse della Azienda Elettrica Crespi e C. di Bergamo.

Mostrato agli intervenuti gli atti ed i tipi che costituisce il progetto di derivazione allegato alla domanda della Ditta Cima viene aperta la discussione. L'Ingegnere De Beni fa mettere a verbale la seguente dichiarazione:

La Ditta Dentella Daniele e Figli di San Martino de' Calvi, per sè e per conto della cointeressata Azienda Elettrica Crespi e C. di Bergamo, a tutela del proprio diritto di deri-



vazione ed utilizzazione del fiume Brembo, ramo di Olmo, che viene ad essere sotteso dalla domanda di derivazione in istruttoria, non si oppone alla concessione, a condizione:

1) che venga accordato un periodo di tempo breve per l'inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico della Ditta Cima, onde evitare l'accaparramento inutile della derivazione a danno della Ditta Dentella e della cointeressata Ditta Crespi le quali hanno iniziato pratiche per attuare una migliore utilizzazione della propria derivazione, unificando, tra l'altro, i due impianti esistenti;

2) che venga disciplinata l'esecuzione dei lavori dell'impianto Cima in modo da non disturbare l'utilizzazione della Ditta Dentella, che serve ad azionare un opificio ove trovano lavoro parecchi operai, e che comunque, prima dell'inizio dei lavori, vengano presi precisi accordi tra le tre Ditte interessate allo scopo di evitare ogni possibile dannosa interferenza;

3) che a norma di legge vengano rispettati i diritti della Ditta Dentella e Figli, e della cointeressata Azienda Elettrica Crespi.

L'Ingegnere Migliavacca, in ordine a quanto sopra esposto dall'Ingegnere De Beni, controsserva:

1) che nei riguardi dell'inizio sollecito dei lavori, la Ditta Cima, con la domanda 16 ottobre 1933 ha chiesto che venga emesso il Decreto di indifferibilità ed urgenza, e l'autorizzazione all'immediato inizio dei lavori;

2) che per quanto riguarda la ultimazione dei lavori, ven-



gano accordati tre anni di tempo;

3) che nei riguardi della utilizzazione esistente della Ditta Dentella, attualmente è in funzione solo il I° impianto. Il 2° impianto di utilizzazione fu distrutto da un incendio che, a dichiarazione della Ditta Dentella si sarebbe verificato l'8 Marzo 1929, e fino ad ora non è stato ripristinato;

4) che nei riguardi delle altre richieste dell'Ing. De Beni, durante la esecuzione dei lavori verranno presi tutti i necessari accorgimenti per disturbare il meno possibile l'esercizio delle derivazioni, assicurando che tra la Ditta Cima e gli attuali utenti verranno presi accordi per stabilire le indennità che competono per la soppressione delle utenze attuali.

A questo punto interviene il Podestà di San Martino de' Calvi, Sig. Molteni Piero, il quale nell'interesse del Comune suddetto, chiede che nei periodi estivi venga lasciata defluire una certa quantità di acqua nel tratto del fiume Brembo a valle di Olmo, nell'interesse dell'Industria del Forestiero locale, e della pubblica igiene.

L'Ingegnere Migliavacca, si oppone recisamente alla richiesta di far defluire l'acqua durante il periodo estivo, coincidendo il periodo estivo stesso con quello della magra del torrente. Fa notare poi che immediatamente a valle dello scarico della centrale progettata viene mantenuta al torrente una notevole portata, e che non ravvisa alcuna necessità di carattere igienico da salvaguardare.

Le parti rinunciano all'accesso in luogo, essendo la lo-



calità perfettamente nota alle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto in San Martino de' Calvi, addì 12 Maggio 1934-XII°.

Firmato: Dr. Giulio Spina.

" Ing. Girolamo Cascianelli

" Ing. G. Migliavacca

" Ing. Luigi De Beni

" Giocondo Dentella

" Piero Molteni

" Ing. Raffaele Stazi



COPIA

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE  
UFFICIO DI BERGAMO

DERIVAZIONI ED UTILIZZAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE  
(Applicazione del T. U. 11-12-1933 N. 1775)

FIUME BREMBO DI MEZZOLDO  
N. 62 dell'Elenco delle acque pubbliche

Istanza 3 settembre 1935 della Ditta Dentella Daniele e Figli per la concessione in via di sanatoria ed in via precaria per aumento di potenza .

VERBALE DI VISITA LOCALE DI ISTRUTTORIA

L'anno millenovecentotrentasei addì trentuno del mese di gennaio,  
in S.Martino dei Calvi:

PREMESSO :

-che con domanda 3 settembre 1935, la Ditta Daniele Dentella e Figli, sedente in S.Martino de'Calvi (Bergamo) ha chiesto la concessione in via di sanatoria ed in via del tutto precaria, di utilizzare la maggiore potenza di HP.13,98 ottenuta con la unificazione dei due impianti per produzione di forza motrice esistenti in località Fucine del Comune di S.Martino de'Calvi e di proprietà della stessa Ditta Dentella, per i quali, con istanza 1° Luglio 1922 è stato chiesto il riconoscimento del diritto d'uso delle acque derivate dal Fiume Brembo;

-che a termini dell'art.49 -secondo capoverso del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.11 dicembre 1933 N. 1775, è



stata omessa la pubblicazione sui fogli legali del prescritto avviso relativo alla presentazione della suddetta domanda;

-che con ordinanza N.8365 del 31 dicembre 1935 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile sopraindicato è stato disposto il deposito della istanza suddetta, unitamente agli atti di progetto in data 14 agosto 1935 a firma Ing. Luigi De Beni ad essa allegato, presso lo stesso Ufficio del Genio Civile per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 2 gennaio 1936 XLV° a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di Ufficio;

-che copia della suddetta ordinanza è stata affissa, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio del Comune di S. Martino de' Calvi, ed è stata comunicata a tutti gli Enti ed Uffici ivi specificati;

-che con la medesima ordinanza è stato stabilito in giorni venti decorrenti dall'inizio della suaccennata pubblicazione, il periodo di tempo entro il quale potevano presentarsi le eventuali opposizioni ;

-che con la stessa ordinanza si è pure fissata la visita sopralluogo di istruttoria per il giorno di venerdì 31 Gennaio 1936 XLV° con ritrovo in sito per le ore 14,30 di detto giorno;

-che avverso alla concessione richiesta dalla Ditta Dentella Daniele e Figli con la suddetta domanda 3 Settembre 1935, la Ditta Cima Francesco, Cima Dott. Vito, Cima Rag. Adelchi, fratelli fu Giovan Battista, alla quale con R.D. 12 Settembre 1935 N.6833 è stata concessa una derivazione che sottende la minore utenza di ragione della Ditta Dentella ha presentato un ricorso in data 17 gennaio 1936 pervenuto all'Ufficio del Genio Civile sopraindicato in data 18 gennaio 1936 al N. 375 di protocollo, nel quale, a conclusione dei precedenti ricorsi in data 5 Settembre 1935, <sup>e 18 Settembre 1935</sup> della stessa Ditta indirizzati al Ministero dei LL.PP. e di quello suddetto, ha chiesto che, qualora lo stesso Ministero dei LL.PP. non ritenga, a termini dell'art. 55 comma c) e d) del T.U. 11-12-1933 N.1775, di dichiarare decaduta la Ditta Dentella dal diritto di derivare e di utilizzare le acque del Brembo in quanto questa ha ap=



portato delle variazioni al proprio impianto senza attendere la prescritta concessione:

- a) a termini dell'art.55 lettera a) dello stesso T.U.11-12-1933 n.1775, venga contestato alla Ditta Dentella il diritto di utilizzare le acque del Fiume Brembo per il terzo salto della derivazione Dentella, dichiarandolo decaduto per non uso dall'8 Marzo 1929;
- b) venga respinta la suddetta domanda 3 settembre 1935 della stessa Ditta Dentella;
- c) a norma dell'art.217-comma e) del T.U.11-12-1933 N.1775, venga ordinata la riduzione allo stato primiero delle varie opere e dei meccanismi destinati alla produzione ed uso della forza motrice;

Si dà atto che nel giorno, nel luogo e nell'ora prestabiliti, si sono trovati in sito i Signori:

- a) Stazi Comm. Raffaele, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, coadiuvato dall'Ingegnere Principale Cascianelli Cav. Girolamo dello stesso Ufficio;
- b) Dentella Eugenio, assistito dal Tecnico Ing. Luigi De Beni e in unione al Sig. Rag. Cav. Giovanni Schimid Procuratore Generale dei Fratelli Dentella ;
- c) Cima Francesco e Cima Rag. Cav. Adelchi assistiti dall'Ing. Cav. Giuseppe Migliavacca, per conto della Ditta Cima Fraterna;

Visita la località, si è constatato che le rappresentazioni grafiche del progetto allegato alla domanda di concessione, corrispondono, con sufficiente approssimazione alle condizioni reali di fatto, salvo il salto utile sfruttato dall'impianto che è risultato di m. 8,60 anzichè di m. 8,51 come indicato nel progetto stesso .

Si è constatato inoltre che i macchinari installati sono i seguenti:

- a) turbina Francis a reazione, a doppia girante, ad asse orizzontale, della Ditta Ing. Sillo Maule di Torino;
- b) regolatore ad olio della Ditta Riva di Milano;
- c) alternatore trifase ad asse orizzontale direttamente accoppiato alla tur-



bina, della Società Nazionale Officine di Savigliano N. 2318 Volt. 220 Amp.  
225 giri 504 periodi 42;

d) eccitatrice coassiale della stessa Ditta Officine di Savigliano N.2318  
Volt 125 Amp.16 giri 504.

Apertasi la discussione, i rappresentanti della Ditta Fraterna Cima presentano un nuovo esposto in data odierna, al quale viene data lettura, e che viene poscia firmato da tutti gli intervenuti per essere alligato al presente verbale del quale viene a formare parte integrante.

L'Ingegnere De Beni, per conto della Ditta Dentella chiede che qualora, a seguito della opposizione oggi presentata dalla Ditta Cima, sorgessero dubbi all'Ufficio del Genio Civile che sieno stati effettivamente modificati i dati essenziali della derivazione, e nella fattispecie, delle opere di presa, del canale derivatore, della quota dello sfioratore, subito a monte della utilizzazione, e la quota del canale di scarico, subito a valle della utilizzazione stessa, l'Ufficio medesimo si riporti in sito per constatare come effettivamente tali variazioni essenziali non sieno avvenute.

La Ditta Dentella chiede venti giorni di tempo, per rispondere alle opposizioni presentate dalla Ditta Cima nei vari memoriali richiamati in verbale.

L'Ingegnere Capo, accorda il tempo richiesto di venti giorni alla Ditta Dentella, la quale, entro il venti di Febbraio, dovrà far pervenire all'Ufficio le sue controdeduzioni, riservandosi di decidere in merito alle demunciate varianti, in base a quanto risulta dagli atti in possesso dell'Ufficio.

L'Ingegnere Migliavacca, per la Ditta Cima, in ordine a quanto è stato dianzi fatto osservare dalla Ditta Dentella, riconferma che a suo avviso sono realmente intervenute modifiche al canale derivatore in corrispondenza al bacino di carico, ed alla quota dello scarico, nei confronti di quanto è stato segnato nel disegno allegato alla domanda di riconoscimento presentata dalla Soc. Orobia in data 1° Luglio 1922.

Lo stesso Ingegnere chiede che entro il termine dei venti giorni assegna-



to dall'Ingegnere Capo per la presentazione delle controdeduzioni della Ditta Dentella, sia accordata analoga facoltà .

L'Ingegnere Capo accorda i venti giorni anche alla Ditta Cima e che andranno a scedere il 20 Febbraio 1936.

L'Ingegnere Migliavacca chiede di potere avere copia del verbale di visita di istruttoria della domanda di riconoscimento sopracitata, e della domanda di sanatoria 3 settembre 1935 della Ditta Dentella.-

Il Sig. Rag. Schmid, procuratore della Ditta Dentella, mentre fa presente che quanto sopra richiesto dalla Ditta Cima, per una parte non fa oggetto della presente istruttoria, e che l'altra <sup>per</sup> trattasi di domanda già regolarmente pubblicata, si oppone formalmente all'accoglimento della richiesta .

Le parti chiedono copia del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

S. Martino de' Calvi 31 Gennaio 1936-XIV°.

pp. Flli. Dentella

Fto: Eugenio Dentella

" Rag. Giovanni Schmid

" Ing. Luigi De Beni

" Cima Francesco

" Cima Adelchi

" Ing. G. Migliavacca

" Ing. Girolamo Cascianelli

" Ing. Raffaele Stazi

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Bergamo, li 3 Febbraio 1936-XIV°

Per copia conforme

L'Ingegnere Capo

STAZI.



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Bergamo

Bergamo 29 Dicembre 1935-XIV<sup>o</sup>

Prot.N<sup>o</sup> 8603 Alleg.N<sup>o</sup> 1

Spett.Ditta

CIMA FRANCESCO, DOTT. VITO E RAG. ADELCHI

SAN GIOVANNI BIANCO

Oggetto: Fiume Brembo.-Ditta Dentella Daniele e Figli.

Concessione in via precaria per aumento di potenza.-

Pregiomi trasmettere copia della mia ordinanza 31 Dicembre 1935, n<sup>o</sup> 8365 con la quale ho disposto la pubblicazione della domanda 3 Settembre 1935 della Ditta Dentella Daniele e Figli.

L'INGEGNERE CAPO

( R. Stazi )



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE = UFFICIO DI BERGAMO =

=====°=====

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LA  
PROVINCIA DI BERGAMO.-

=====°=====

VISTA la domanda 3 Settembre 1935 della Ditta Dentella Daniele e Figli  
corredata dal progetto in data 14 Agosto 1935 a firma Ing. Luigi De Beni  
per la concessione da accordarsi in via di sanatoria ed in via del tutto  
precaria di utilizzare la maggiore potenza di HP. 13,98 ottenuta con la u=  
nificazione dei due impianti per produzione di forza motrice esistenti in  
località Fucine in Comune di S. Martino de' Calvi e di proprietà della stes  
sa Ditta Dentella, per i quali con istanza 1° Luglio 1922 è stato chiesto  
il riconoscimento del diritto d'uso d'acqua derivata dal Fiume Brembo;  
Ritenuto che la pubblicazione del prescritto avviso relativo alla presenta  
zione di detta domanda è stata omessa a termini dell'art. 49-secondo capo  
verso del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775;  
VISTO il T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti  
elettrici sopraindicato

O R D I N A

La domanda 3 settembre della Ditta Dentella Daniele e Figli sarà depositata,  
unitamente agli atti di progetto, presso l'Ufficio del Genio Civile di Berga  
mo per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 Gennaio  
1936-XIV° a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di  
Ufficio.-

Copia della presente ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi,  
a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di St. Martino



dé Calvi;

Le opposizioni potranno essere presentate, non oltre venti giorni dall'inizio della accennata pubblicazione all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

All'Amministrazione Provinciale di Bergamo, all'Ufficio Idrografico competente, al R. Istituto Ittiogenico, alla R. Sovrintendenza all'Arte Medioevale e Moderna, al Comando di Corpo d'Armata, al Circolo di Milano dell'Ispettorato Generale delle Ferrovie Tramvie e Automobili;

La visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse è fissata per il giorno di venerdì 31 gennaio 1936 con ritrovo in sito per le ore 14,30 di detto giorno.

N° 8365 . Bergamo 31 dicembre 1935-XIV°

L'INGEGNERE CAPO

(R. Stazi)



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Bergamo

=====

Prot.N. 6394 = Alleg. 2

Bergamo 1° Dicembre 1934=XIII

Alla spett.Ditta Cartiera CIMA G.B. fu Giosuè  
S.GIOVANNI BIANCO  
e, per conoscenza: -----

Alla R. INTENDENZA DI FINANZA

B E R G A M O

-----

OGGETTO: Fiume Brembo = Cartiera Cima G.B. fu Giosuè

RACCOMANDATA APERTA CON RICEVUTA DI RITORNO

-----

Il Superiore Ministero dei LL.PP. comunica di essere disposto ad accordare a codesta Spett.Ditta la concessione di derivare dal fiume Brembo, in Comune di Olmo, medi mod.17.46 per produrre, col salto di m. 56,60 la potenza media di HP. 1317,65 di cui alla domanda 16 ottobre 1933.-

La concessione, della durata di anni sessanta a decorrere dalla data dello emanando Decreto, sarà subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nello schema di disciplinare già predisposto da questo Ufficio, con l'assenso di massima di Codesta Spett.Ditta, con le modificazioni ed aggiunte ad esso introdotte dal Ministero dei LL.PP.- Prima della firma di detto disciplinare Codesta Spett.Ditta dovrà provvedere per:



- 1°)- a far pervenire a questo Ufficio N. 3 copie dei disegni del progetto 16/10/1933 a firma Dott.Ing.Giuseppe Migliavacca, allegato alla domanda di concessione. Di tali copie, due dovranno essere regolarmente bollate, e la terza in carta semplice;
- 2°)- ad effettuare ~~xxxxxx~~ il deposito presso la Cassa DD. e PP. della somma di L. 7906 in contanti, o di L. 11.000,== in titoli dello Stato, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che codesta Spett.Ditta viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- 3°)- ad effettuare il versamento presso la Sezione di R.Tesoreria di Bergamo della somma di L. 2500, a disposizione di questo Ufficio, per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.- Tale versamento può essere effettuato in un qualsiasi Ufficio Postale a mezzo dell'unito bollettino di versamento;
- 4°)- ad effettuare presso la stessa Sezione di R.Tesoreria il versamento della somma di L. 395,80 pari ad un quarantesimo del canone, a termini del 2° comma dell'art. 7 del T.U. di Leggi approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775.- Tale versamento può essere effettuato con l'unita fattura di versamento, la quale dovrà essere previamente vistata dalla locale Intendenza di Finanza.

Con l'occasione comunico che, in conformità di quanto stabilito in merito dal Consiglio Superiore, il Ministero dei LL.PP. non ha accolto le istanze intese ad ottenere la dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità per i lavori dell'impianto, e l'autorizzazione per l'immediato inizio dei lavori.-



Si fa noto inoltre che il Ministero delle Corporazioni ha concesso il proprio consenso all'attuazione dell'impianto, nell'intesa che l'energia elettrica prodotta deve essere usata esclusivamente negli stabilimenti di codesta Spett.Società per la fabbricazione della carta, e non potrà quindi in nessun caso essere distribuita a terzi.-

Per aderire infine ad analoga richiesta del Ministero dei LL.PP. prego volermi specificare i componenti di Codesta Società in nome collettivo Cartiera Cima fu Giosuè facendomi nel -----  
contempo pervenire copia notarile autentica debitamente legalizzata, del relativo atto di costituzione per poterlo inviare allo stesso Ministero.-

In attesa che codesta Spett.Ditta abbia provveduto a tutte le incombenze suindicate, gradirò un cenno di conferma e di assicurazione.-

L'INGEGNERE CAPO

Fto. Stasi.



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Bergamo  
-----

Prot.N. 740

Bergamo 25 gennaio 1935=XIII

OGGETTO : Fiume Brembo - Cartiera Cima G.B. fu Giosuè

Alla spett. DITTA CARTIERE CIMA G.B. FU GIOSUÈ

S.GIOVANNI BIANCO

==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,

Non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione  
in merito alla richiesta contenuta nella mia del 1° dicembre  
1934, n. 6394, prego farmi conoscere qualche cosa al riguardo.

L'INGEGNERE CAPO

fto. R.Stasi



ON. CORPO REALE DEL  
GENIO CIVILE

RACCOMANDATA  
-----

B E R G A M O  
-----

12 Febbraio 1935=XIII°

ON. CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI BERGAMO  
-----

OGGETTO : Derivazione d'acqua dal fiume Brembo (Ramo di Olmo)

A preg. nota 1° dicembre 1934 XIII° di Codesto On. Corpo Reale del Genio Civile prot. 6394 all. N.2 avente per oggetto la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Brembo (Ramo di Olmo) alle Cartiere Cima G.B. fu Giosuè.

La sottoscritta Ditta ha in animo di tradurre in atto la derivazione in oggetto e perciò, mentre prende nota delle comunicazioni di Codesto On. Ufficio, con la presente dà assicurazione che va ad ottemperare alle richieste di cui alla predetta lettera 1° dicembre 1934.-

Con ogni osservanza.-



ON. UFFICIO DI BERGAMO

DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

B E R G A M O

\*\*\*\*\*

RACCOMANDATA

\*\*\*\*\*

14 febbraio 1935

OGGETTO: Derivazione del fiume Brembo,  
ramo di Olmo, Cartiere Cima  
G.B. fu Giosuè sede in Lecco.

Facciamo seguito a nostra raccomandata 12 corr.

ed a telefonata odierna con questo Spett. Ufficio, per trasmettere  
le quietanze cui di seguito specificiamo, mentre per gli altri  
versamenti cui a note 6394 del 1° Dicembre 1934 e 9 Febbraio corr.  
furono versati su C.C. Postale intestato alla Sezione R. Tesoreria  
di Bergamo rispettivamente per la prima, di L. 2.500.== con vaglia  
n. 63 del 12/2/1935 dell'Ufficio Postale di S. Giovanni Bianco e per  
la seconda, di L. 1.000.== con vaglia n. 64 del 12/2/1935 dell'Uf-  
ficio Postale di San Giovanni Bianco..

Vi uniamo quindi:

- a)- dichiarazione provvisoria di ricevuta di deposito in effetti  
pubblici della Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Bergamo  
servizio della cassa dei Depositi e Prestiti sotto il N. 29-di  
posizione N. 40.642-ricevuta distinta N. 4.099 per 4 Titoli  
Redimibile 3,50% 1934 di nominali L. 11.000.== rendita annua  
L. 385.= godimento dal 1° Gennaio 1935 in data 13 Febbraio  
1935 anno XIII°..



= 2 =

b) = quietanza N. 5675 esercizio 1934-1935 della R. Tesoreria Provinciale di Bergamo del pagamento di L. 395.80 in conto entrate provveditorato Capo IX° Capitolo 17 Provveditorato in data 13 febbraio 1935 (riflettente il deposito di un quarantesimo del canone cui alla concessione in oggetto).

Gradiremo un cenno di ricevimento a ns. tranquillità nel mentre con stima riveriamo.-

N. 2 allegati:  
Quietanza N. 5675  
Dichiarazione provvisoria N. 29  
1 busta affrancata



CIMA FRANCESCO, Dr. VITO e Rag. ADELCHI

Fratelli fu Giov. Battista

S. GIOVANNI BIANCO  
(Bergamo)

COPIA

RACCOMANDATA=ESPRESSO  
-----

San Giovanni Bianco 17 ottobre 1935=XIII<sup>o</sup>

Eccelso

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

==.==.==.==.==.==.==.==.==

I sottoscritti, si pregiano rimettere a codesto Ecc. Ministero, copia della domanda presentata in data 5 settembre 1935=XIII<sup>o</sup> all'On. Ufficio di Bergamo del Genio Civile avversa all'ottenimento di sanatoria per ampliamenti eseguiti abusivamente dalla Ditta Fratelli Dentella, del loro diritto d'acqua di Piazza Brembana e tendente ad ottenere il decreto di decadenza di uno dei salti inattivo dal 1928, di pertinenza di tale diritto.- E ciò per ogni miglior effetto.-

Con perfetta osservanza.-

CIMA FRANCESCO

CIMA Dr. VITO

CIMA Rag. ADELCHI



Bergamo  
Lenna, 15/10/1935/XIII°

Via S. Teodoro N. 3

Spett. Ditta  
CARTIERE CIMA G.B. fu Giosuè  
S. GIOVANNI BIANCO

OGGETTO : Impianto idroelettrico di Lenna.

Faccio seguito alla telefonata di sabato scorso, per informarVi dell'esito del colloquio avuto il 12 corr. a Bergamo con l'Ing. C. del Genio Civile.

Avendo richiesto assicurazioni in merito alla spedizione del nostro ricorso al Ministero, avverso alla domanda dei fratelli Dentella, giuste le promesse fattemi dall'Ing. Capo, questi asserì di non averlo mandato e nemmeno di avere intenzione di mandarlo, se non dopo l'istruttoria della predetta domanda, di cui ha chiesto l'autorizzazione al Ministero, richiedendo fra l'altro, di evitare la pubblicazione d'obbligo sul foglio Annunzi Legali (chic!).

Dopo talà recise dichiarazioni, francamente seccato, non mancai di dimostrargli la mia sorpresa nel vedere contraddetto ogni promessa dell'Ing. Capo e la mia disapprovazione pel modo col quale viene condotta questa pratica, al che rispose con una serie di stoltezze da non dirsi, cadendo in frequenti contraddizioni; per citarne qualcuna asserì che l'Ing. Capo ha fatto delle promesse a me non essendo al corrente della pratica, che lui non vuole inoltrare la nostra domanda al Ministero per doverla illustrare due volte (prima e dopo la visita d'istruttoria), basta secondo lui dargli corso quando estenderà il verbale d'istruttoria della domanda Dentella, al quale saremo invitati a presenziare (apro una parentesi per dire che oggi comincio a dubitare anche di questo; prevedo ~~quello~~ che succederà quello che si verificò nella visita di riconoscimento del diritto in parola), da ultimo disse che la colpa del resto è nostra, perchè dovevamo presentargli subito l'atto notarile del diritto dei Fondi (si ricordi che ci diede un mese di tempo per la presentazione) che poichè è stato istruito a suo tempo assieme al diritto Dentella, deve parimenti essere commentato assieme (questa poi è nuova e madornale) e via dicendo.....

Poichè io mal digerisco tali turpinate, mi permetto, insistendo, di consigliarVi di estendere subito un'altro ricorso su carta bollata da L. 12.== (identico a quello spedito al Genio Civile), da inviarsi a mezzo raccomandata espresso al Ministero dei Lavori Pubblici a Roma, accompagnato dalla lettera di cui Vi allego copia; dico subito poichè gradirei che fosse recapitato in forma ufficiale (e non ufficiosa come quella inviata al Comm. Spina) avanti che il Ministero deliberasse l'ammissione ad istruttoria della domanda Dentella - e forse, con questo atto, si potrà riportare a giusta ragione certi signori..... che mi hanno lasciata la sensazione di usare delle partigianerie.

Nel contempo venni informato, che il Ministero rigettò la domanda Bonetti, e che di ciò Vi venne data comunicazione; al riguardo sarà opportuno ~~ma~~ me ne mandate copia.

Da ultimo, Vi consiglio di sollecitare il Notaio Arizzi, affinchè consegni l'atto di notorietà riflettente il diritto dei Fondi, così potrei portarlo subito al Genio Civile prima che si imbastisca qualche altro pasticcio, tipo Bonetti,-



Bergamo  
~~Lana~~ 15/10/1935/XIII°  
Via S. Teodoro N. 2

Seguito lettera Ditta Cima.-

Ove Vi occorra telefonarmi, tenete presente  
che dal martedì al venerdì, potete chiamarmi dalle 12.30 al 13.30 e  
dalle 20.30 alle 21, all'Albergo Piemontese - Piazzale Stazione -  
Bergamo, negli altri giorni a Pavia come prima.  
Gradirò un Vostro cenno di riscontro. Distinti  
saluti.

*Ing. G. Mignone*

Minuta della lettera da inviarsi al Ministero dei Lavori Pubblici.-

S. Giovanni Bianco.....

Eccelso Ministero dei Lavori Pubblici

R O M A

RACCOMANDATA ESPRESSO

I sottoscritti, si pregiano rimettere a codesto  
Ecc. Ministero, copia della domanda presentata in data *5 settembre 1928*  
all'On.le Ufficio di Bergamo del Genio Civile, avversa all'ottenimento  
di sanatoria per ampliamenti eseguiti abusivamente dalla Ditta Fratelli  
Dentelli del loro diritto d'acqua di Piazza Brembana e tendente ad otte-  
nere il decreto di decadenza di uno dei salti di pertinenza di tale di-  
ritto, ~~inattivo dal 1928~~, e ciò per ogni migliore effetto.

Con perfetta osservanza.

F.to Francesco Cima  
" Dott. Vito Cima  
" Rag. Adelchi Cima



Testamento D 1775 def 11/12<sup>33</sup> ext.  
# 2 b)  
" 45  
" 46 c) d)  
" 49  
" 217  
" 23  
" 21

---

Bulletin vol. # 11-1926  
pag. 319 = # 14 pag. 326 # 40  
" 316 = " 8 - 9 - 10 - 11  
" 328 = " 46





IL COMMISSARIO GENERALE

Roma, *H* Giugno 1938 XVI°

Caro Bonomi,

il parere sulla opportunità della assegnazione di Kg. 7000 di rame alla Ditta CIMA di S. Giovanni Bianco per l'ampliamento idroelettrico, è di assoluta competenza del Ministero dei L.L.P.P. Ufficio Mobilitazione Energia Elettrica - U.M.E.T., al quale perciò ho trasmesso il pro-memoria e relative copie, allegate alla tua del 31 Maggio.

Cordiali saluti.

---

A. S.E. il Cavaliere della S.S. Annunziata

BONOMI Avv. Ivanoe

Piazza della Libertà, 4

R O M A



# Cartiere Cima G. B. fu Giosue San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO  
TELEFONO N. 22  
C.P.E.C. BERGAMO 2226

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE  
TELEFONO 18-20  
C.P.E.C. LECCO 166

G/M

A Sua Eccell.

On.le Avv.to IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

San Giovanni Bianco, 3 Giugno 1938-XVI<sup>9</sup>

Riceviamo la gradita Sua I<sup>9</sup> corrente e sentiamo  
con piacere l'esito felice della pratica.

La ringraziamo intanto infinitamente porgendole  
col nostri migliori saluti, distinti ossequi.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUE'

P.M. FABBIANO



Parma, 1° giugno 38

Egregio Cirna,

Ieri martedì ho  
pregato G. G. il generale  
Dall'olio di voler <sup>a completare</sup> ricordare  
il nome necessario <sup>al suo</sup>  
impianto idroelettrico.

Spero che - ad vista delle  
difficoltà del momento -  
la sua domanda possa  
venire accolta.

Stamani ho avvertito  
il Comandante De Micheli;  
il quale provvederà a  
seguire la pratica negli  
uffici e a sollecitare la  
definizione.  
Saluti cordiali.



La Ditta Lima di S. Giovanni  
Bianco (prov. Bergamo) ha richiesto,  
fino dal primo semestre 1937,  
~~ha chiesto~~ 70 quintali di  
rame in pani per trasformarlo  
in fili necessari a mettere  
in azione il suo impianto  
idroelettrico.

Si nota che il funzionamento  
dell'impianto fa risparmiare  
carbone, e che l'economia  
di carbone <sup>in un mese</sup> ~~fatta~~ <sup>compensare</sup>  
abbondantemente il valore  
del rame.

Si nota anche che si è  
fatto constatare all'Ufficio  
Mobilità Energie Elettriche  
che non è possibile ora



sostituire il rame  
con l'alluminio, per  
l'assoluta impossibilità  
di ~~reintegrare~~ <sup>rifabbricare</sup> tutti i  
pali e di spostarli in  
una zona di difficile  
passaggio. <sup>Ho</sup>  
Negli allegati è la ~~dichiarazione~~ <sup>immagine</sup>  
di quanto si asserisce.

---

Caro Dall'olio, Roma, 31 maggio 38

Lei prego vivamente  
di far esaminare la richiesta  
della Ditta Cima di S. Giovanni  
in Bianco (prov. Bergamo) che  
chiede pochi quintali di rame  
per completare l'impianto idroelettrico  
già terminato e che farà estrarre  
molto carbone. Grazie e saluti  
cordiali.



Comandante Alessandro De Michel.

abitazione: Tel. 365-321

Ufficio: Via XX Settembre N. 7

" Cisantal " Tel. 485-664



# Cartiere Cima G. B. fu. Giosue San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO  
TELEFONO N. 22  
C.P.E.C. BERGAMO 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE  
TELEFONO 18-20  
C.P.E.C. LECCO 168

G/M

A SUA ECC.za. AVV. to.

IVANOE BONONI

VOLTA MANTOVANA

(Provincia di Mantova)

Cima Francesco, d. Vito, rag. Adelchi  
Fratelli fu G. B.

San Giovanni Bianco, 8 Settembre 1938-XVI?

La presente per avvertirla che finalmente si è  
chiusa la vertenza circa il noto sottendimento Dentella e si è firmato  
l'atto ieri.

Venerdi scorso il nostro Signor Francesco fu a Ro-  
ma, ha telefonato nel suo studio, ma senza risposta il che ha fatto sup-  
porre che Ella fosse a Volta Mantovana. - Ha poi avvertito l'Egr. Avv. to  
Giannini, il quale penserà a disporre per l'abbandono della causa.

La preghiamo volerci inviare la nota del suo distur-  
bo e, riservandosi lo scrivente al prossimo incontro in occasione di u-  
na sua venuta a Roma di raccontarle le complicate e drammatiche vicende  
della definizione di questa vertenza, passiamo a riverirla distintamente.

Cima Francesco, d. Vito, rag. Adelchi  
Fratelli fu G. B.



P.Q. = Copia della presente le inviamo a Roma.

risposta  
14 sett. 1938



Prestazioni professionali  
dell'avv. Ivane Borroni  
~~alla Ditta Frances~~  
alla Cirthera Lima di S. Giovanni Bianco

Esame degli atti e studio  
della questione.

Parere legale in data

7 giugno 1937

con i sigg. Lima  
Congressi vari e corrispondenza  
epistolare durante ~~tutto~~ il 1937 e il 1938.

Collaborazione con l'avv.

A. D. Giannini nei primi  
mesi del 1938 per l'esame  
della questione e la redazione  
del ricorso.

Congressi vari con l'avv.  
Giannini e col sigg. Francesco  
Lima.

Compensativo complessivo di 4.000 (quattro mila)  
Roma, 15 ottobre 1938



*Cartiere Cima G. B. fu Giosue*  
*San Giovanni Bianco*

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO  
TELEFONO N. 22.  
C.P.E.C. BERGAMO. 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE  
TELEFONO 18-20.  
C.P.E.C. LECCO. 20166

Cima Francesco, d. Vito, rag. Adelchi  
Fratelli fu G. B.

2224

*San Giovanni Bianco,* 18 Ottobre 1938-XVI?

Le accludiamo a saldo Sua Parcella 15 corrente

L. 4000.== ( lire quattromila ), con vaglia Banca Italia N° 3815.19<sup>4</sup>/<sub>1</sub>

Pregandola di un cenno di ricevuta a nostra quiete, ben distintamente passiamo a riverirla.

Cima Francesco, d. Vito, rag. Adelchi  
Fratelli fu G. B.

*Le scrivente coglie l'occasione  
per rinnovare particolari cordiali  
saluti.*

Allegati: un vaglia Banca Italia.

Raccomandata

A SUA ECC.za ON.le AVV.to

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A



AVV. PROF. ACHILLE DONATO GIANNINI

VIA TORINO, 7 - TELEF. 40762  
ROMA (122)

Viareggio 18 settembre 1938

Eccellenza,

ricevo qui la Sua preg.ma relativa alla vertenza Cima, il quale ha scritto anche a me, dandomi notizia della definizione e chiedendomi la parcella.

Io sarò a Roma ai primi di ottobre e passerò da Lei, o attenderò che Lei ritorni per metterci d'accordo sulle nostre due note.

Intanto ho scritto al procuratore di Milano perchè provveda a suo tempo alla cancellazione della causa, e mi mandi, frattanto, anche lui la sua nota.

Cordiali saluti ed ossequi

*Leo dev. my*  
*fiore*



## Imposta straordinaria sul capitale delle aziende non azionarie -

### Base dell'accertamento

Si osserva che non è giusto riferire l'imposta straordinaria per le aziende private al reddito imponibile di categoria B del 1938.

Questo reddito - per numerosissime ditte non ancora definito - è stato determinato o vuole essere determinato dal fisco sopra tutto tenendo conto dei benefici, spesso ipotetici e comunque transitori, che le aziende avrebbero ottenuti per effetto dello allineamento monetario, del rialzo del prezzo delle merci e dello incremento degli affari.

Deriva da ciò che riferendosi al reddito del 1938, le aziende private vengono colpite sul capitale posseduto nel 1937 o nel 1938 espresso nel valore monetario di questi due anni, mentre è noto che tanto i capitali immobiliari quanto quelli azionari hanno scontato le relative imposte sui valori dell'anno 1936.

Poichè una stessa imposta deve colpire nello stesso modo uguali categorie di contribuenti, è chiaro che il trattamento riservato ai possessori di capitali investiti in aziende non azionarie è iniquo rispetto a quello usato per i possessori di capitali immobiliari od azionari.

La iniquità è tanto più palese ove si consideri che tutti gli accertamenti di categoria B già definiti o in via di definizione, comprendono o vogliono comprendere, come si è detto, e per una notevole quota, dei redditi di carattere temporaneo prodottisi esclusivamente in virtù delle trascorse vidende monetarie ed economiche.

Tali redditi, che spesso non hanno alcun riscontro nella realtà, non corrispondono comunque ad alcun capitale di cui le ditte siano o siano state in possesso e non possono quindi concorrere alla determinazione del capitale da assoggettare alla nuova imposta.

Voler percepire una imposta sulla capitalizzazione di un reddito eccezionale e transitorio, costituisce un errore tecnico ed una ingiustizia.

Si confida che tanto l'uno che l'altra siano presto riparati, e, fissando come base di capitalizzazione il reddito accertato per il 1936, si voglia anche evitare di acuire i contrasti che numerosissimi contribuenti, per i quali non è stato ancora definito l'accertamento di categoria B, hanno col fisco a cagione delle sue eccessive, ingiustificate pretese.



21 mila  
85,00

Osservazioni sull'interpretazione  
della dizione « energia elettrica  
impiegata nei formi elettrici »

La ~~dizione~~ evidente scopo della disposi-  
zione introdotta nell'articolo primo  
lettera d) del R. Decreto-Legge 5  
settembre corrente anno, ~~è~~ e di  
facilitare, ~~con una tassa imposta~~  
~~più lieve~~ l'uso applicativo  
dell'energia elettrica ~~alla produzione~~  
dell'energia termica, in sostituzione

Ciò corrisponde ad una tendenza  
costante della nostra legislazione,  
e ciò ~~è~~ è perfettamente con-  
forme ~~al nostro~~ al nostro  
interesse di ~~risparmiare~~ risparmiare  
~~sulle~~ materie prime di importan-  
za (il carbone) in armonia coi



riaffermati principi della  
~~nostra~~ nostra economia autarchica.

~~La~~ Da questo deriva che  
la interpretazione della ~~disposizione~~  
usata dalla legge: « energia elettrica  
impiegata in <sup>disposizione</sup> forme elettriche » deve  
essere estensiva e non restrittiva,  
per agevolare e incoraggiare  
quante più forme e modi  
possibili di sostituzione della  
energia elettrica alla termica.

Perciò le parole « forme elettriche »  
debbono comprendere ~~non~~ non  
solo i forme elettrici che servono  
all'industria elettrochimica e  
elettrometallurgica (per <sup>ai</sup> quella  
legge ~~corrente~~ fa un trattamento  
a parte, esentandoli completamente  
ma ~~tutta~~ <sup>ma</sup> anche qualsiasi



3  
apparecchio, ~~ad uso~~ che rientra  
nel concetto generale di  
forno, <sup>ossia di</sup> ~~ad uso~~ <sup>ordinario di riscaldamento, e sia adibito alla</sup>  
utilizzazione dell'energia elettrica  
per la produzione, ad uso indu-  
striale, di vapore.

Se ciò non fosse si verrebbero  
a escludere ~~dei benefici di~~  
dalla agevolazione fiscale con-  
tata dalla legge, alcuni modi di  
utilizzazione dell'energia elettrica  
~~per~~ in sostituzione della  
energia termica, inducendo  
gli industriali a tornare al  
carbone in contrasto con  
~~dei~~ i principi della politica  
autarchica e con danno della  
finanza pubblica che non  
percepirebbe più l'imposta sul  
l'energia elettrica.



Per persuadere come la <sup>minore</sup> tassazione di centesimi 96 sia necessaria anche per queste applicazioni dell'elettricità alla produzione di vapore, basterà calcolare il gravame eccessivo che dovrebbe sopportare l'industria qualora ~~la energia~~ <sup>l'energia</sup> ~~terrena~~ ~~applicata~~ si applicasse a tale energia elettrica la aliquota di cent. 1,5 per ogni kwo. che è quella prescritta ~~da~~ alla lettera b) dell'articolo primo.

Il valore in moneta del kwo. si può calcolare tenendo presente che ~~per un chilogramma~~ sei kwo. ~~rispondono~~ corrispondono a un chilogramma di carbone, ~~che equivale a~~ ~~il~~ ~~prezzo di~~ come la pratica esperienza ha dimostrato con ~~un~~ approssimazione



costante. Così 600 Kwo. corrispondono<sup>5</sup>  
a 100 chilogrammi; cioè a un quintale  
di carbone; e poiché tale quintale ha  
ora un prezzo medio di 20 lire, tale  
somma ~~è~~ è il valore  
in moneta di 600 Kwo.

Questa imposta, pertanto di ~~£ 0,015~~  
£ 0,015 per Kwo. importerebbe  
per 600 Kwo. una tassa di £ 9,  
veramente ~~è~~ eccessiva per un  
valore di 20 lire.

È vero che le aliquote possono  
essere ulteriormente ridotte, in  
particolari circostanze, a <sup>due terzi</sup>  
e ad un terzo; e perciò ~~non~~ può  
essere eguo calcolare ~~la~~ ~~imposta~~  
il gravame medio dell'imposta  
a centesimi uno per Kwo. Ma anche  
~~la~~ con tale calcolo l'imposta graverebbe  
con lire sei un valore, tradotto in  
carbone, di lire venti.



# Decreto 5 Settembre 1928 XVI/41431

~~2000~~  
~~2000~~  
~~4000~~

Premesso che il decreto ~~ecc~~  
ecc. stabilisce che l'energia usata  
per altri usi all'infuori dell'illuminazione  
deve essere tassata ~~alle seguenti~~  
~~aliquote~~  
L. 0.015 per kWh.

" 0.01 " "

" 0.006 " "

Salvo le deduzioni ~~che~~  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{3}$

Nel caso di forni elettrici nella quale  
distribuzione si deve adattare comprese

anche ~~le caldare~~ <sup>qualunque altro apparecchio</sup> ~~che~~ <sup>ad uso industriale</sup>  
~~che~~ <sup>ad uso industriale</sup>

per la produzione di vapore che sostituisce  
mentre sostituisce il carbone



coll' energia elettrica,  
come il <sup>legislatore</sup> ~~ha~~ <sup>ha</sup>  
il <sup>collo di bottiglia generale -</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~pari~~ - se  
tale applicazione non fosse  
in tal modo interpretata  
verrebbe a somministrare un  
mezzo di utilizzazione  
dell' energia elettrica  
a tutto l'uso del combustibile



questa  
materia prima di importa-  
zione. ~~ancora~~ ~~per~~ ~~massimo~~  
e contro ogni provvedimento  
Le la cosa dovrebbe essere  
intesa quella della prima  
aliquota cioè di £ 0,015  
mentando una metà, un quinto  
~~halber~~ ~~per~~ ~~condere~~ a tutti  
i casi di  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , e quindi  
~~fare~~ ~~metà~~ ~~la~~ ~~halber~~ sulla  
base di £ 0,01 e ~~forse~~  
~~il seguente~~ ~~procedimento~~ a dimostrare



come una sottoposizione di combustibile  
del valore di £ 400000.- verrebbe  
a pagare una tassa di £ 120000.-  
assolutamente sproporzionata,  
e precisamente spacciata l'esempio  
di un'ubbligazione di Kwh. 12.000.000,  
~~che~~ premesso che il rendimento della  
energia ~~in combustibile~~ in calore  
è più praticamente stabile con  
una buona esattezza che si ragiona  
6 Kwh. per sottoporre 1 Kg. di  
carbone. Di conseguenza questi  
12 milioni di Kwh. sottoporrebbero £ 2.000.000  
(due milioni) di Kg. di carbone cioè  
200.000 tonnellate 2000 che calcolati ad  
un prezzo medio della giornata



di £200.- la Commollato  
? Conspicuo a £1400000  
come sopra preparato,

Concludendo a questo di  
questa flussione continua  
si deve sapere che la forza  
di Centesimi 0,6 ~~per~~ approssima  
più forte deve essere intesa  
anche, ~~adoperando una dottrina recente~~  
a tutto questo altro mezzo che  
produrrà vapore per uso industriale  
le più mezo dell'energia elettrica  
perché un questo adattamento si  
potrà riempire maggior numero  
~~nella~~ ~~uso~~ ~~o~~ ~~nella~~ ~~flusso~~ ~~flusso~~ ~~del~~ ~~combustibile~~  
che non col combustibile liquido.



Kwh 12,000,000 | 6  
 Kg. 2,000,000  
 T. 2000 cartons

---

Kwh 12,000,000, £0.01 { £120000. =  
 0.005 { 600000. =  
 T. 2000 cartons £200 & 400000. =

---

£ 0.015

6 : 20

Produk 2/3 £ 0.01

n n 1/3 £ 0.005



0,015  
6 00  

---

009,000



AVV. IVANOE BONOMI  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4  
ROMA  
TELEFONO 31-321

Roma, 19 novembre 1929

Egregio Commendatore,

In relazione al  
nostro colloquio di ieri l'altro, le archivio  
una breve nota ~~che~~ ~~mi~~ compilata  
dall'industriale sig. Lima ~~per~~ ad illustra-  
zione del ~~su~~ quesito in esame.  
Con molti ossequi  
del.



OSSEWAZIONI SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DIZIONE  
=====

"ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEI FORNI ELETTRICI"

=====

L'evidente scopo della disposizione introdotta nell'articolo primo lettera d) del R.Decreto-Legge 5 settembre corrente anno, è di facilitare l'applicazione dell'energia elettrica in sostituzione dell'energia termica.

Ciò corrisponde ad una tendenza costante della nostra legislazione; e ciò è perfettamente conforme al nostro interesse di risparmiare materie prime di importazione (il carbone) in armonia coi riaffermati principi della nostra economia autarchica.

Da questo deriva che la interpretazione della dizione usata dalla legge : "energia elettrica impiegata in forni elettrici" deve essere estensiva e non restrittiva, per agevolare e incoraggiare quante più forme e modi possibili di sostituzione della energia elettrica alla termica.

Perciò le parole "forni elettrici" debbono comprendere non solo i forni elettrici che servono all'industria elettrochimica e elettrometallurgica (di quali la legge fa un trattamento a parte, esentandoli completamente) ma anche qualsiasi apparecchio, che rientri



nel concetto generale di forno, ossia di ordigno di riscaldamento, e sia adibito alla utilizzazione dell'energia elettrica per la produzione, ad uso industriale, di vapore.

Se ciò non fosse si verrebbero a escludere dalla agevolazione fiscale consentita dalla legge, alcuni modi di utilizzazione dell'energia elettrica in sostituzione della energia tecnica, inducendo gli industriali a tornare al carbone in contrasto con i principii della politica autarchica e con danno della finanza pubblica che non percepirebbe più l'imposta sull'energia elettrica.

Per persuadere come la minore tassazione di centesimi 0,6 sia necessaria anche per queste applicazioni dell'elettricità alla produzione di vapore, basterà calcolare il gravame eccessivo che dovrebbe sopportare l'industriale qualora si applicasse a tale energia elettrica la aliquota di cent. 1,5 per ogni Kwo. che è quella prescritta alla lettera b) dell'articolo primo.

Il valore in moneta del Kwo. si può calcolare tenendo presente che sei Kwo. corrispondono a un chilogrammo di carbone, come la pratica esperienza ha dimostrato con approssimazione costante. Così 600 Kwo. corrispondono a 100 chilogrammi; cioè a un quintale di carbone; e poichè tale quintale ha ora un prezzo medio di 20 lire, tale somma è il valore in moneta di 600 Kwo.

Un'imposta pertanto di L. 0,015 per Kwo. importerebbe per 600 Kwo. una tassa di L. 9, veramente eccessiva per un



valore di 20 lire.

E' vero che le aliquote possono essere ulteriormente ridotte, in particolari circostanze, a due terzi e ad un terzo; e perciò può essere equo calcolare il gravame medio dell'imposta a centesimi uno per Kwo. Ma anche con tale calcolo l'imposta graverebbe con lire sei un valore tradotto in lire venti.



# Le imposte sul consumo C dell'energia elettrica e del gas

Roma 19 settembre.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il R. decreto-legge del 5 corrente contenente modificazioni alle norme per l'applicazione delle imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Il decreto stabilisce tra l'altro: L'art. 1° dell'allegato C del R. decreto-legge del 16 gennaio 1936, n. 54, è sostituito dal seguente:

I. - L'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle seguenti misure: a) di cent. 40 per ogni kwo. di energia elettrica impiegata a scopo d'illuminazione; b) di cent. 1,5 per ogni kwo. di energia elettrica impiegata in ogni altro uso, salve le riduzioni e le esenzioni di cui appresso: c) di cent. 1 per ogni kwo. di energia elettrica impiegata in usi diversi dall'illuminazione in stabilimenti per l'esercizio di una industria chimica o metallurgica; d) di cent. 0,6 per ogni kwo. di energia elettrica impiegata come energia termica nei forni elettrici, eccettuati i processi esclusivamente elettrometallurgici esenti ai sensi del n. 2 lettera C del presente articolo.

Le aliquote di cui alle precedenti lettere b) c) e d) sono ulteriormente ridotte a  $\frac{2}{3}$  qualora dagli accertamenti della Finanza il costo effettivo medio annuale di ogni kwo. risulti per il consumatore superiore a 5 ma non a 10 centesimi; a  $\frac{1}{3}$  qualora detto costo non sia superiore a 5 centesimi; e infine al 10 per cento del costo medesimo quando questo non sia superiore a 3 centesimi per gli usi di cui alle lettere b) e c) e non sia superiore a 2 centesimi per l'uso di cui alla lettera d).

E' esente dall'imposta: 1) l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle provincie, dei Comuni o di Enti che a essi si sostituiscano in virtù di leggi o di speciali regolamenti;

2) l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi diversi dall'illuminazione: a) forza motrice destinata esclusivamente per la generazione o trasformazione di altra energia elettrica; b) processi industriali elettrochimici (elettrolisi) nelle industrie chimiche; c) produzione di energia termica utilizzata nei processi esclusivamente elettrometallurgici nell'industria metallurgica; d) esperienze a scopi scientifici o didattici nelle aule e nei laboratori dei pubblici Istituti; e) esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche;

3) l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso: a) inerente all'impianto e all'esercizio di linee ferroviarie elettrificate dello Stato; b) effettuato sulle navi, sui carri e vetture automobili che producono energia elettrica consumata con mezzi propri, compresi gli accumulatori; c) effettuato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, purchè sussista la condizione della reciprocità.

II. - L'imposta sul consumo del gas è stabilita nella seguente misura: a) di cent. 15 per ogni metro cubo di gas proveniente dagli oli minerali di gas metano o derivati dal suolo destinato a uso d'illuminazione o di riscaldamento; b) di cent. 6 per ogni metro cubo di gas di altra specie destinato a uso d'illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

Le miscele di gas indicati alla lettera a) con quelli indicati alla lettera b) sono soggette all'imposta nella misura di cent. 15 per ogni metro cubo quando i gas di cui alla lettera a) vi siano contenuti nella proporzione di almeno il 40 per cento.

E' esente da imposta: a) il gas impiegato per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che a essi si sostituiscano in virtù di leggi o di speciali regolamenti; b) quello impiegato in processi di fabbricazione in stabilimenti industriali per l'esercizio delle industrie chimiche, metallurgiche, tipografiche e tessili; c) quello impiegato in esperienze a scopi scientifici o didattici nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti; d) quello impiegato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, purchè sussista la condizione della reciprocità.



Roma, 19 novem. 38

Egregio Cima,

Il Capo Divisione  
col quale abbiamo conferito e  
il comm. De Gactano, che non  
figura nella Guida Romana. Ho  
quindi portato io al Ministero  
la nota pregandole di tenerla  
presente quando si dovranno  
redigere le istruzioni per le  
Intendenze di Finanza.

Speriamo che i funzionari  
incaricati si persuadano a  
interpretare largamente la  
dizione della legge. Ma questi  
tempi di disperata fiscalità  
lasciano poco campo alla speranza.  
Cordiali saluti



Cartiere Cima G. B. fu. Giosue  
San Giovanni Bianco

BERGAMO

TELEGRAMMI: CARTIERE SANGIOVANNIBIANCO  
TELEFONO N. 22.  
C.P.E.C. BERGAMO, 2228

TELEGRAMMI: CARTIERE CIMA-ACQUATE  
TELEFONO 18-20.  
C.P.E.C. LECCO, 20166

A. S. Ecc.za

Avv.to IVANOE BONONI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

G/M

San Giovanni Bianco, 29 Novembre 1938

Ci è pervenuta stimata sua 19 corrente e formuliamo la presente per pregarla ad informarci subito se deciso o quando, se non ancor fatto, quale interpretazione sarà data definitivamente sulla pratica in parola dal Ministero della Finanza. Tutto ciò ci preme dovendo definire coll'Intendenza di Finanza della quale siamo presati e d'altra parte non vogliamo discutere se non quando conosciamo esattamente la interpretazione della Legge. *Le istruzioni in proposito che Tara H.M.F.* In tale attesa distintamente la riveriamo.

CARTIERE CIMA G. B. FU GIOSUE



Roma, 2 oct. 1898

Egregio Sig. Lima,

Sono stato al Mini-  
stero delle Finanze per affermare  
le informazioni che Ella desidera  
avere circa la soluzione ~~che~~  
~~si~~ della nota questione.

~~Le~~ Si fa molto mistero  
circa le istruzioni che verranno  
impartite, ma parmi di  
avere capito che esse sono  
ancora allo studio perché  
c'è divergenza fra i vari  
funzionari ~~circa~~ intorno all'interpreta-  
zione da dare alla dizione  
«formi elettrica»  
Cordiali saluti



Avv. Prof. Achille Donato Giannini

co - p - endials - offeris

Telef. 40762

Roma 1122 Via Forino 7